SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 127° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 settembre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 19 settembre 1986, n. **556**.

Modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 . . . . Pag. 4

DECRETI MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 13 settembre 1986.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento dell'ufficio esecuzioni civili della pretura di Roma dal 29 maggio all'8 giugno 1986 . . . . Pag. 5

Ministero dell'interno

DECRETO 8 settembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centotrentasei parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di centodiciannove chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Vallo della Lucania . . . . Pag. 5

Ministero della marina mercantile

DECRETO 1° agosto 1986.

Modificazioni ai programmi di esame per il conseguimento dei titoli professionali marittimi . . . . Pag. 11

Ministero del tesoro

DECRETO 10 settembre 1986.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° marzo 1989 . . . . Pag. 15

Ministero dei trasporti

DECRETO 16 settembre 1986.

Disposizioni concernenti il trasferimento di autorizzazioni a seguito di cessione d'azienda, trasformazione o fusione di società e regolarizzazione di società di fatto . . . . Pag. 17

DECRETO 16 settembre 1986.

Disposizioni in materia di rilascio di autorizzazioni per trattori stradali isolati da impiegare per trasporti combinati internazionali . . . . Pag. 18

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 17 maggio 1986, n. **557**.

Autorizzazione alla Società italiana degli autori ed editori, in Roma, ad acquistare un immobile . . . . Pag. 19

DECRETO 19 luglio 1986, n. **558**.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare un legato . . . . . . Pag. 19

DECRETO 19 luglio 1986, n. **559**.

Autorizzazione all'Associazione italiana «Amici di Raoul Follereau», in Bologna, ad accettare un legato . . . . Pag. 19

DECRETO 4 agosto 1986, n. **560**.

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, ad accettare una donazione . . . . Pag. 19

DISPOSIZIONE E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore della convenzione sul commercio del grano 1986, e della convenzione relativa all'aiuto alimentare 1986, aperte alla firma a New York dal 1° maggio 1986 al 30 giugno 1986, costituenti insieme l'accordo internazionale sul grano 1986 . . . . Pag. 20

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare una donazione . . . . Pag. 30

Autorizzazione al liceo ginnasio statale «P. Colletta» di Avellino ad accettare una donazione . . . . Pag. 30

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti le società cooperative . . . . Pag. 30

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli del 16 settembre 1986 . . . . Pag. 31

Ministero della sanità: Autorizzazione al laboratorio di igiene e profilassi - reparto medico micrografico di Caserta, ad eseguire analisi microbiologiche di acque minerali. Pag. 33

Ente ferrovie dello Stato: Avviso agli obbligazionisti. Pag. 33

CIRCOLARI

Ufficio italiano dei cambi

CIRCOLARE 3 settembre 1986, n. **1/30.**

Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie. Applicazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, come modificato dal decreto ministeriale del 9 agosto 1986. Disposizioni di attuazione degli articoli 4, 9, 12, 15, 31, 58, 64, 65, 74, 76, 85, 91, 100 e delle causali 3, 8b), 49a), 49e), 52, 55, 101 e 110. . . . . Pag. 33

CIRCOLARE 3 settembre 1986, n. **2/21.**

Disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali. Applicazione del decreto ministeriale 18 luglio 1985, come modificato dal decreto ministeriale del 7 agosto 1986. Disposizioni di attuazione degli articoli 23, 29 e 32 . . . . Pag. 39

CONCORSI ED ESAMI

Ministero degli affari esteri: Concorso a complessivi due posti di operaio nel ruolo degli operai permanenti dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze . . . . . . Pag. 41

Ministero di grazia e giustizia: Modificazione al diario del concorso regionale, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a complessivi ventiquattro posti di addetto al servizio automezzi nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione di grazia e giustizia, in esecuzione della legge 22 agosto 1985, n. 444. . . Pag. 43

Ministero della pubblica istruzione: Commissione giudicatrice del concorso n. 3 a posti di astronomo straordinario negli osservatori astronomici ed astrofisici. . . . . Pag. 43

Ministero del bilancio e della programmazione economica: Elevazione, da uno a sette, del numero dei posti del concorso, per esami, a segretario nel ruolo della ex carriera di concetto. Pag. 43

Avvocatura dello Stato: Diario della prova scritta del concorso a ventidue posti di coadiutore nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva della quarta qualifica funzionale. Pag. 43

Scuola superiore della pubblica amministrazione:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico per l'ammissione all'ottavo corso di preparazione con concessione di sessantotto borse di studio, per il reclutamento di cinquantasette impiegati civili alla settima qualifica funzionale di Ministeri vari . . . . Pag. 44

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico per l'ammissione al settimo corso di preparazione con concessione di sessanta borse di studio, per il reclutamento di cinquanta impiegati civili alla settima qualifica funzionale del Ministero della pubblica istruzione, ruolo delle segreterie universitarie. . . . . Pag. 44

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico per l'ammissione all'ottavo corso di preparazione con concessione di centoventidue borse di studio, per il reclutamento di centodue impiegati civili alla settima qualifica funzionale del Ministero delle finanze . . . Pag. 44

Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli per il Nord-Italia: Concorso per l'ammissione di cinquantuno aspiranti divulgatori polivalenti ai corsi di formazione istituiti in applicazione del regolamento CEE n. 270 del 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, ai fini del loro inserimento da parte delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria ed Emilia-Romagna, nei servizi e nelle attività di sviluppo agricolo . . . . Pag. 44

Regione Abruzzo: Concorso ad un posto di direttore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 5 . . . . Pag. 45

Regione Veneto: Concorso a tre posti di assistente tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 22. . . . . Pag. 45

Regione Puglia: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FG/4 . . . . Pag. 45

Regione Marche:

Aumento, da tre a quattro, del numero dei posti del concorso ad operatore professionale collaboratore - tecnico di centro trasfusionale, presso l'unità sanitaria locale n. 3. . . Pag. 45

Aumento, da trentasei a trentanove, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad operatore professionale collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 3 . . . . Pag. 45

Concorso ad un posto di veterinario collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 17 . . . . Pag. 45

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 45

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

Ministero della pubblica istruzione: Avviso di rettifica alla vacanza del posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, da coprire mediante trasferimento per la disciplina «farmacia molecolare», presso la facoltà di farmacia dell'Università di Milano. (Vacanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 13 settembre 1986) . . . . Pag. 46

Ministero della difesa: Errata-corrige al comunicato riguardante la concessione di ricompense al valor militare per attività partigiana. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 27 agosto 1984) . . . . Pag. 46

Regione Puglia: Errata-corrige all'estratto di bando relativo a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/2. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 14 agosto 1986). Pag. 46

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1986.

Estinzione di centootto enti ecclesiastici della diocesi di Mileto.

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1986.

Estinzione di settandadue enti ecclesiastici della diocesi di Andria.

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1986.

Estinzione di quattrocentottantanove enti ecclesiastici della diocesi di Udine.

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a sessantotto parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di trentacinque chiese parrocchiali.

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1986.

Estinzione di novantaquattro enti ecclesiastici della diocesi di Fano.

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1986.

Estinzione di centootto enti ecclesiastici della diocesi di Monreale.

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1986.

Estinzione di centoquarantacinque enti ecclesiastici della diocesi di Siena.

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1986.

Estinzione di novantasette enti ecclesiastici della diocesi di Chiusi e Pienza.

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1986.

Estinzione di settantanove enti ecclesiastici della diocesi di Caltagirone.

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1986.

Estinzione di centoquarantasei enti ecclesiastici della diocesi di Faenza.

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1986.

Estinzione di ventisei enti ecclesiastici della diocesi di Acquaviva delle Fonti.

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1986.

Estinzione di trentaquattro enti ecclesiastici della diocesi di Gravina.

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1986.

Estinzione di centotrentasei enti ecclesiastici della diocesi di Savona e Noli.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 66:

Istituto italiano di credito fondiario, sezione opere pubbliche, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 25 luglio 1986.

Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma: Cartelle fondiarie sorteggiate il 6 agosto 1986.

Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 25 luglio 1986.

Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, credito fondiario e sezione opere pubbliche, in Palermo: Cartelle fondiarie ed obbligazioni opere pubbliche sorteggiate l'8 agosto 1986.

Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 5 agosto 1986.

Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova: Cartelle fondiarie ed obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 5 agosto 1986.

Sicula partenopea di navigazione, società per azioni, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1986.

Comune di Genova, servizio degli interventi finanziari: Obbligazioni sorteggiate il 21 luglio 1986.

Finrezia, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 4 agosto 1986.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale: Errata-corrige all'avviso S-11671 pubblicato nel supplemento straordinario (Bollettino estrazioni) alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175 del 30 luglio 1986.

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 19 settembre 1986, n. 556.

Modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.

2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; la misura della ritenuta è tuttavia ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987. Si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici mesi la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato.

3. Le ritenute di cui al comma 2 sono riscosse:

a) a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se operate dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, salvo quanto previsto nella lettera *b)*;

b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera *d)*, del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, dello stesso decreto.

Art. 2.

1. Qualora le cedole di interesse variabile di obbligazioni ed altri titoli indicati nel comma 1 dell'articolo 1 emessi anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto siano determinate in base ai tassi di rendimento di obbligazioni ed altri titoli soggetti alla ritenuta di cui al comma 2 dello stesso articolo, i tassi di riferimento si considerano al netto della ritenuta.

Art. 3.

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli interessi e gli altri proventi, compresi quelli conseguiti mediante acquisto delle sole cedole delle obbligazioni e dei titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e delle altre obbligazioni esenti, emessi anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto e sottoscritti, acquistati o ricevuti in pegno o in usufrutto a decorrere dal 28 novembre 1984, concorrono a formare, per un ammontare corrispondente a quello degli interessi passivi deducibili, il reddito delle società e degli enti indicati alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, delle società e degli enti indicati alla lettera *d)* dello stesso articolo, se corrisposti a loro stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, delle società di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, escluse le società semplici, nonché, se conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, delle persone fisiche e degli enti indicati alla lettera *c)* dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.

2. Con effetto dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1985, n. 6. Le disposizioni dei commi 3 e 4 dello stesso articolo si intendono riferite ai soggetti ed alle obbligazioni e agli altri titoli indicati nel precedente comma 1.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato al consolato generale d'Italia in Barcellona, addì 19 settembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VISENTINI, *Ministro delle finanze*
GORIA, *Ministro del tesoro*
ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1986
Atti di Governo registro n. 61, foglio n. 51

86G0926

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 13 settembre 1986.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento dell'ufficio esecuzioni civili della pretura di Roma dal 29 maggio all'8 giugno 1986.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le comunicazioni del presidente della corte di appello di Roma dalle quali risulta che l'ufficio delle esecuzioni civili della pretura di Roma non è stato in grado di funzionare nel periodo dal 29 maggio all'8 giugno 1986 a causa della necessaria disinfestazione dei locali e dei fascicoli per la presenza di insetti;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio delle esecuzioni civili della pretura di Roma, nel periodo dal 29 maggio all'8 giugno 1986, i termini di decadenza per il compimento di atti presso l'ufficio sopraindicato o a mezzo del personale addettovi, scadenti durante tale periodo o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1986

Il Ministro: ROGNONI

86A7177

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 settembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centotrentasei parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di centodiciannove chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Vallo della Lucania.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di Vallo della Lucania determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti centotrentasei parrocchie costituite nella diocesi di Vallo della Lucania, tutte in comuni della provincia di Salerno, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

1. Comune di Agropoli, parrocchia di S. Antonio, sita in 84043 Agropoli, contrada Moio.

2. Comune di Agropoli, parrocchia Cuore Immacolato di Maria, sita in 84043 Agropoli, contrada Le Matine.

3. Comune di Agropoli, parrocchia Madonna del Carmine, sita in 84043 Agropoli.

4. Comune di Agropoli, parrocchia S. Maria delle Grazie, sita in 84043 Agropoli, piazza della Repubblica.

5. Comune di Agropoli, parrocchia di S. Pietro, sita in 84043 Agropoli.

6. Comune di Agropoli, parrocchia Sacro Cuore, sita in 84043 Agropoli, contrada S. Marco.

7. Comune di Albanella, parrocchia di S. Cesareo, sita in 84044 S. Cesareo.

8. Comune di Albanella, parrocchia di S. Gennaro, sita in 84050 Matinella.

9. Comune di Albanella, parrocchia di S. Matteo, sita in 84044 Albanella, via S. Matteo n. 1.

10. Comune di Alfano, parrocchia di S. Nicola di Mira, sita in 84040 Alfano.

11. Comune di Altavilla Silentina, parrocchia di S. Antonino, sita in 84045 in Altavilla Silentina, via Antico sedile.

12. Comune di Altavilla Silentina, parrocchia di S. Biagio, sita in 84046 Altavilla Silentina, contrada Cerrelli.

13. Comune di Altavilla Silentina, parrocchia di S. Egidio, sita in 84045 Altavilla Silentina, via S. Egidio n. 25.

14. Comune di Altavilla Silentina, parrocchia di S. Maria ad Nives, sita in 84023 Carillia.

15. Comune di Ascea, parrocchia di S. Barbara, sita in 84058 Marina di Ascea, contrada Baronia.

16. Comune di Ascea, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 84050 Mandia, largo Chiesa.

17. Comune di Ascea, parrocchia di S. Maria di Portosalvo, sita in 84058 Marina di Ascea.

18. Comune di Ascea, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 84070 Terradura, largo S. Michele.

19. Comune di Ascea, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 84046 Ascea, largo Chiesa.

20. Comune di Ascea, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 84040 Catona, via Colonnello Romano.

21. Comune di Campora, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 84040 Campora.

22. Comune di Cannalonga, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 84040 Cannalonga, via Papa Giovanni.

23. Comune di Capaccio, parrocchia SS. Annunziata, sita in 84063 Paestum.

24. Comune di Capaccio, parrocchia Nostra Signora Divina Provvidenza, sita in 84047 Ponte Barizzo.

25. Comune di Capaccio, parrocchia di S. Maria Goretti, sita in 84050 Gromola.

26. Comune di Capaccio, parrocchia di S. Pietro, sita in 84047 Capaccio.

27. Comune di Capaccio, parrocchia di S. Rita, sita in 84040 Capaccio Scalo, contrada Rettifilo.

28. Comune di Capaccio, parrocchia di S. Vito, sita in 84040 Capaccio Scalo.

29. Comune di Casalvelino, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 84040 Casalvelino, piazza Mons. Morelli n. 7.

30. Comune di Casalvelino, parrocchia di S. Matteo, sita in 84050 Maria di Casalvelino, corso Europa.

31. Comune di Casalvelino, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 84040 Acquavella, via Napoli.

32. Comune di Castellabate, parrocchia di S. Antonio al Lago, sita in 84072 S. Maria di Castellabate.

33. Comune di Castellabate, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 84048 Castellabate, via Duomo.

34. Comune di Castellabate, parrocchia di S. Maria delle Grazie, sita in 84060 Ogliastro Marina.

35. Comune di Castellabate, parrocchia di S. Marco Evangelista, sita in 84071 S. Marco di Castellabate, corso De Angelis n. 1.

36. Comune di Castellabate, parrocchia di S. Maria a Mare, sita in 84072 S. Maria di Castellabate.

37. Comune di Castelnuovo, parrocchia di S. Antonio, sita in 84040 Casalvelino Scalo.

38. Comune di Castelnuovo, parrocchia di S. Chiara, sita in 84040 Vallo Scalo, contrada Pantana.

39. Comune di Castelnuovo, parrocchia di S. Maria Maddalena, sita in 84040 Castelnuovo Cilento.

40. Comune di Castel S. Lorenzo, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 84049 Castel S. Lorenzo, via S. Tommasini n. 5.

41. Comune di Centola, parrocchia di S. Maria degli Angeli, sita in 84070 S. Severino di Centola.

42. Comune di Centola, parrocchia di S. Maria delle Grazie, sita in 84050 Foria.

43. Comune di Centola, parrocchia di S. Maria di Loreto, sita in 84064 Palinuro.

44. Comune di Centola, parrocchia di S. Nicola, sita in 84051 Centola.

45. Comune di Centola, parrocchia di S. Nicola, sita in 84070 S. Nicola di Centola.

46. Comune di Ceraso parrocchia di S. Biagio, sita in 84070 S. Biase, piazza Europa.

47. Comune di Ceraso, parrocchia di S. Elia, sita in 84070 S. Barbara.

48. Comune di Ceraso, parrocchia dei Santi Felice e Martino, sita in 84070 Massascusa.

49. Comune di Ceraso, parrocchia di S. Giuseppe, sita in 84070 Petrosa.

50. Comune di Ceraso parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 84052 Ceraso.

51. Comune di Cicerale, parrocchia di S. Giorgio, sita in 84053 Cicerale, piazza Chiesa.

52. Comune di Cicerale, parrocchia di S. Nicola, sita in 84060 Montecicerale.

53. Comune di Cuccaro Vetere, parrocchia di S. Pietro, sita in 84050 Cuccaro Vetere.

54. Comune di Felitto, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 84055 Felitto.

55. Comune di Futani, parrocchia di S. Marco, sita in 84050 Futani.

56. Comune di Futani, parrocchia di S. Nicola, sita in 84050 Castinatelli.

57. Comune di Futani, parrocchia di S. Nicola da Tolentino, sita in 84050 Eremiti, via A. Chirico n. 2.

58. Comune di Gioi, parrocchia dei Santi Eustachio e Nicola, sita in 84056 Gioi, piazza S. Eustachio.

59. Comune di Gioi, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 84040 Cardile, corso Umberto.

60. Comune di Giungano, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 84050 Giungano, piazza Marconi n. 15.

61. Comune di Laureana Cilento, parrocchia di S. Biagio, sita in 84050 Matonti.

62. Comune di Laureana Cilento, parrocchia di S. Maria del Paradiso, sita in 84050 Laureana Cilento.

63. Comune di Laureana Cilento, parrocchia di S. Martino, sita in 84050 S. Martino Cilento, via Enrico Toti.

64. Comune di Laurino, parrocchia S. Maria Maggiore, S. Biagio e Ognissanti, sita in 84057 Laurino, via Colleggiata.

65. Comune di Laurino, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 84070 Villa Littorio.

66. Comune di Laurito, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 84040 Laurito.

67. Comune di Lustra Cilento, parrocchia di S. Maria delle Grazie, sita in 84043 Lustra Cilento.

68. Comune di Lustra Cilento, parrocchia di S. Maria della Neve, sita in 84043 Rocca Cilento.

69. Comune di Magliano Vetere, parrocchia di S. Fortunato, sita in 84040 Capizzo.

70. Comune di Magliano Vetere, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 84050 Magliano Nuovo.

71. Comune di Magliano Vetere, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 84050 Magliano Vetere.

72. Comune di Moio della Civitella, parrocchia di S. Bartolomeo, sita in 84060 Pellare.

73. Comune di Moio della Civitella, parrocchia di S. Veneranda, sita in 84060 Moio della Civitella.

74. Comune di Montano Antilia, parrocchia della SS. Annunziata, sita in 84060 Montano Antilia, via Roma n. 1.

75. Comune di Montano Antilia, parrocchia di S. Maria di Loreto, sita in 84060 Massicelle.

76. Comune di Montano Antilia, parrocchia di S. Nicola di Mira, sita in 84040 Abatemarco.

77. Comune di Montecorice, parrocchia di S. Biagio, sita in 84060 Montecorice.

78. Comune di Montecorice, parrocchia della Madonna del Carmine, sita in 84040 Agnone Cilento.

79. Comune di Montecorice, parrocchia di S. Pasquale, sita in 84040 Case del Conte.

80. Comune di Montecorice, parrocchia del SS. Salvatore, sita in 84060 Ortodonico.

81. Comune di Serramezzana, parrocchia di S. Teodoro, sita in 84050 S. Teodoro.

82. Comune di Monteforte Cilento, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 84060 Monteforte Cilento.

83. Comune di Novi Velia, parrocchia di S. Maria dei Longobardi, sita in 84060 Novi Velia, piazza dei Longobardi.

84. Comune di Ogliastro Cilento, parrocchia di S. Croce, sita in 84061 Ogliastro Cilento, via Gen. De Stefano.

85. Comune di Ogliastro Cilento, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 84050 Eredita.

86. Comune di Ogliastro Cilento, parrocchia di S. Nazario, sita in 84050 Finocchito, via Chiesa.

87. Comune di Omignano Cilento, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 84060 Omignano Cilento.

88. Comune di Orria, parrocchia dei Santi Elia e Sofia, sita in 84060 Piano Vetrale.

89. Comune di Orria, parrocchia di S. Felice, sita in 84060 Orria, piazza S. Felice.

90. Comune di Perdifumo, parrocchia di S. Maria delle Grazie, sita in 84070 Vatolla.

91. Comune di Perdifumo, parrocchia di S. Nazario, sita in 84060 Camella.

92. Comune di Perdifumo, parrocchia di S. Sisto Papa, sita in 84060 Perdifumo.

93. Comune di Perito, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 84060 Ostigliano, via S. Giovanni Battista.

94. Comune di Perito, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 84060 Perito.

95. Comune di Piaggine, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 84065 Piaggine, piazza Plebiscito n. 13.

96. Comune di Pisciotta, parrocchia di S. Agnello Abate, sita in 84060 Rodio.

97. Comune di Pisciotta, parrocchia di S. Caterina, sita in 84040 Caprioli.

98. Comune di Pisciotta, parrocchia di S. Maria di Portosalvo, sita in 84050 Marina di Pisciotta.

99. Comune di Pisciotta, parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, sita in 84066 Pisciotta.

100. Comune di Pollica, parrocchia della SS. Annunziata, sita in 84060 Acciaroli.

101. Comune di Pollica, parrocchia della Madonna del Carmelo, sita in 84060 Pioppi.

102. Comune di Pollica, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 84050 Celso.

103. Comune di Pollica, parrocchia di S. Martino, sita in 84040 Cannicchio, via Gennaro Pisani n. 47.

104. Comune di Pollica, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 84050 Galdo Cilento.

105. Comune di Pollica, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 84068 Pollica.

106. Comune di Prignano Cilento, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 84060 Prignano Cilento.

107. Comune di Roccadaspide, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 84069 Roccadaspide.

108. Comune di Roccadaspide, parrocchia Natività, sita in 84069 Roccadaspide.

109. Comune di Rofrano, parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Nicola di Mira, sita in 84070 Rofrano.

110. Comune di Rutino, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 84070 Rutino, piazza Vittorio Veneto.

111. Comune di Sacco, parrocchia di S. Silvestro, sita in 84070 Sacco.

112. Comune di Salento, parrocchia di S. Antonio di Padova, sita in 84060 Omignano Scalo.

113. Comune di Salento, parrocchia di S. Barbara, sita in 84070 Salento.

114. Comune di S. Mauro Cilento, parrocchia di S. Mauro, sita in 84070 S. Mauro Cilento, via Roma.

115. Comune di S. Mauro La Bruca, parrocchia di S. Eufemia, sita in 84070 S. Mauro La Bruca.

116. Comune di S. Mauro La bruca, parrocchia di S. Nazario, sita in 84082 S. Nazario.

117. Comune di Serramezzana, parrocchia di S. Filippo, sita in 84070 Serramezzana.

118. Comune di Serramezzana, parrocchia di S. Maria delle Grazie, sita in 84070 Capograssi.

119. Comune di Sessa Cilento, parrocchia di S. Lucia, sita in 84074 S. Lucia.

120. Comune di Sessa Cilento, parrocchia di S. Maria degli Eremiti, sita in 84070 S. Mango Cilento.

121. Comune di Sessa Cilento, parrocchia di S. Nicola, sita in 84070 Valle Cilento.

122. Comune di Sessa Cilento, parrocchia di S. Pietro, sita in 84074 Casigliano.

123. Comune di Sessa Cilento, parrocchia di S. Stefano, sita in 84074 Sessa Cilento.

124. Comune di Stella Cilento, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 84070 Stella Cilento.

125. Comune di Stella Cilento, parrocchia dei Santi Pietro e Giovanni, sita in 84070 S. Giovanni Cilento.

126. Comune di Stio, parrocchia di S. Gennaro, sita in 84050 Gorga.

127. Comune di Stio, parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, sita in 84075 Stio.

128. Comune di Torchiara, parrocchia di S. Barbara, sita in 84050 Copersito, corso Vittorio Emanuele n. 36.

129. Comune di Torchiara, parrocchia del SS. Salvatore, sita in 84076 Torchiara, via SS. Salvatore.

130. Comune di Trentinara parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 84070 Trentinara, piazza dei Martiri e degli Eroi n. 1.

131. Comune di Valle dell'Angelo, parrocchia di S. Barbato, sita in 84070 Valle dell'Angelo.

132. Comune di Vallo della Lucania, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 84060 Pattano.

133. Comune di Vallo della Lucania, parrocchia di S. Maria delle Grazie, sita in 84078 Vallo della Lucania, via Calcinali.

134. Comune di Vallo della Lucania, parrocchia di S. Maria delle Vittorie, sita in 84050 Massa Lucana.

135. Comune di Vallo della Lucania, parrocchia di S. Pantaleone, sita in 84078 Vallo della Lucania, via Cattedrale.

136. Comune di Vallo della Lucania, parrocchia di S. Veneranda, sita in 84040 Angellara.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti centodiciannove chiese parrocchiali, aventi sede tutte in comuni della provincia di Salerno:

1. Comune di Agropoli, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 84043 Agropoli.

2. Comune di Albanella, chiesa parrocchiale di S. Matteo, sita in 84044 Albanella, via S. Matteo n. 1.

3. Comune di Alfano, chiesa parrocchiale di S. Nicola di Mira, sita in 84040 Alfano.

4. Comune di Altavilla Silentina, chiesa parrocchiale di S. Antonino, sita in 84045 Altavilla Silentina, via Antico Sedile.

5. Comune di Altavilla Silentina, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 84045 Altavilla Silentina.

6. Comune di Altavilla Silentina, chiesa parrocchiale di S. Egidio, sita in 84045 Altavilla Silentina, via S. Egidio n. 25.

7. Comune di Ascea, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 84050 Mandia, largo Chiesa.

8. Comune di Ascea, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 84070 Terradura, largo S. Michele.

9. Comune di Ascea, chiesa parrocchiale di S. Nicola di Bari, sita in 84046 Ascea, via Largo Chiesa.

10. Comune di Ascea, chiesa parrocchiale di S. Nicola di Bari, sita in 84040 Catona, via Colonnello Romano.

11. Comune di Campora, chiesa parrocchiale di S. Nicola di Bari, sita in 84040 Campora.

12. Comune di Cannalonga, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 84040 Cannalonga, via Papa Giovanni.

13. ComunediCapaccio,chiesaparrocchialeSS. Annunziata, sita in 84063 Paestum.

14. Comune di Capaccio, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 84047 Capaccio.

15. Comune di Casalvelino, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 84040 Casalvelino, piazza Mons. Morinelli n. 7.

16. Comune di Casalvelino, chiesa parrocchiale di S. Matteo, sita in 84050 Marina di Casalvelino, corso Europa.

17. Comune di Casalvelino, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 84040 Acquavella, via Napoli.

18. Comune di Castellabate, chiesa parrocchiale di S. Antonio al Lago, sita in 84072 S. Maria di Castellabate.

19. Comune di Castellabate, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 84048 Castellabate, via Duomo.

20. Comune di Castellabate, chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie, sita in 84060 Ogliastro Marina.

21. Comune di Castellabate, chiesa parrocchiale di S. Marco Evangelista, sita in 84071 S. Marco di Castellabate, corso De Angelis n. 1.

22. Comune di Castellabate, chiesa parrocchiale di S. Maria a Mare, sita in 84072 S. Maria di Castellabate.

23. Comune di Castelnuovo, chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena, sita in 84040 Castelnuovo Cilento.

24. Comune di Castel S. Lorenzo, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 84049 Castel S. Lorenzo, via S. Tommasini n. 5.

25. Comune di Centola, chiesa parrocchiale di S. Maria degli Angeli, sita in 84070 S. Severino di Centola.

26. Comune di Centola, chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie, sita in 84050 Foria.

27. Comune di Centola, chiesa parrocchiale di S. Maria di Loreto, sita in 84064 Palinuro.

28. Comune di Centola, chiesa parrocchiale di S. Nicola, sita in 84051 Centola.

29. Comune di Centola, chiesa parrocchiale di S. Nicola, sita in 84070 S. Nicola di Centola.

30. Comune di Ceraso, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 84070 S. Biase, piazza Europa.

31. Comune di Ceraso, chiesa parrocchiale di S. Elia, sita in 84070 S. Barbara.

32. Comune di Ceraso, chiesa parrocchiale dei Santi Felice e Martino, sita in 84070 Massascusa.

33. Comune di Ceraso, chiesa parrocchiale di S. Nicola di Bari, sita in 84052 Ceraso.

34. Comune di Cicerale, chiesa parrocchiale di S. Giorgio, sita in 84053 Cicerale, piazza Chiesa.

35. Comune di Cicerale, chiesa parrocchiale di S. Nicola, sita in 84060 Montecicerale.

36. Comune di Cuccaro Vetere, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 84050 Cuccaro Vetere.

37. Comune di Felitto, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 84055 Felitto.

38. Comune di Futani, chiesa parrocchiale di S. Marco, sita in 84050 Futani.

39. Comune di Futani, chiesa parrocchiale di S. Nicola, sita in 84050 Castinatelli.

40. Comune di Futani, chiesa parrocchiale di S. Nicola da Tolentino, sita in 84050 Eremiti, via A. Chirico n. 2.

41. Comune di Gioi, chiesa parrocchiale di S. Eustachio, sita in 84056 Gioi.

42. Comune di Gioi, chiesa parrocchiale di S. Nicola, sita in 84056 Gioi.

43. Comune di Gioi, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 84040 Cardile, corso Umberto.

44. Comune di Giungano, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 84050 Giungano, piazza Marconi n. 15.

45. Comune di Laureana Cilento, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 84050 Matonti.

46. Comune di Laureana Cilento, chiesa parrocchiale di S. Maria del Paradiso, sita in 84050 Laureana Cilento.

47. Comune di Laureana Cilento, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 84050 S. Martino Cilento, via Enrico Toti.

48. Comune di Laurino, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 84057 Laurino.

49. Comune di Laurino, chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore, sita in 84057 Laurino.

50. Comune di Laurino chiesa parrocchiale di Ognissanti, sita in 84057 Laurino.

51. Comune di Laurino, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 84070 Villa Littorio.

52. Comune di Laurito, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 84040 Laurito.

53. Comune di Lustra Cilento, chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie, sita in 84043 Lustra Cilento.

54. Comune di Lustra Cilento, chiesa parrocchiale di S. Maria della Neve, sita in 84043 Rocca Cilento.

55. Comune di Magliano Vetere, chiesa parrocchiale di S. Fortunato, sita in 84040 Capizzo.

56. Comune di Magliano Vetere, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 84050 Magliano Nuovo.

57. Comune di Magliano Vetere, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 84050 Magliano Vetere.

58. Comune di Moio della Civitella, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 84060 Pellare.

59. Comune di Moio della Civitella, chiesa parrocchiale di S. Veneranda, sita in 84060 Moio della Civitella.

60. Comune di Montano Antilia, chiesa parrocchiale della SS. Annunziata, sita in 84060 Montano Antilia, via Roma n. 1.

61. Comune di Montano Antilia, chiesa parrocchiale di S. Maria di Loreto, sita in 84060 Massicelle.

62. Comune di Montano Antilia, chiesa parrocchiale di S. Nicola di Mira, sita in 84040 Abatemarco.

63. Comune di Montecorice, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 84060 Montecorice.

64. Comune di Montecorice, chiesa parrocchiale della Madonna del Carmine, sita in 84040 Agnone Cilento.

65. Comune di Montecorice, chiesa parrocchiale del SS. Salvatore, sita in 84060 Ortodonico.

66. Comune di Serramezzana, chiesa parrocchiale di S. Teodoro, sita in 84060 S. Teodoro.

67. Comune di Monteforte Cilento, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 84060 Monteforte Cilento.

68. Comune di Novi Velia, chiesa parrocchiale di S. Maria dei Longobardi, sita in 84060 Novi Velia, piazza dei Longobardi.

69. Comune di Ogliastro Cilento, chiesa parrocchiale di S. Croce, sita in 84061 Ogliastro Cilento, via Gen. De Stefano.

70. Comune di Ogliastro Cilento, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 84050 Eredita.

71. Comune di Ogliastro Cilento, chiesa parrocchiale di S. Nazario, sita in 84050 Finocchito, via Chiesa.

72. Comune di Omignano Cilento, chiesa parrocchiale di S. Nicola di Bari, sita in 84060 Omignano Cilento.

73. Comune di Orria, chiesa parrocchiale di S. Elia, sita in 84060 Vetrale.

74. Comune di Orria, chiesa parrocchiale di S. Felice, sita in 84060 Orria, piazza S. Felice.

75. Comune di Orria, chiesa parrocchiale di S. Sofia, sita in 84060 Piano.

76. Comune di Perdifumo, chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie, sita in 84070 Vatolla.

77. Comune di Perdifumo, chiesa parrocchiale di S. Nazario, sita in 84060 Camella.

78. Comune di Perdifumo, chiesa parrocchiale di S. Sisto Papa, sita in 84060 Perdifumo.

79. Comune di Perito, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 84060 Ostigliano, via S. Giovanni Battista.

80. Comune di Perito, chiesa parrocchiale di S. Nicola di Bari, sita in 84060 Perito.

81. Comune di Piaggine, chiesa parrocchiale di S. Nicola di Bari, sita in 84065 Piaggine, piazza Plebiscito n. 13.

82. Comune di Pisciotta, chiesa parrocchiale di S. Agnello Abate, sita in 84060 Rodio.

83. Comune di Pisciotta. chiesa parrocchiale di S. Caterina, sita in 84040 Caprioli.

84. Comune di Pisciotta, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, sita in 84066 Pisciotta.

85. Comune di Pollica, chiesa parrocchiale della SS. Annunziata, sita in 84060 Acciaroli.

86. Comune di Pollica, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 84050 Celso.

87. Comune di Pollica, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 84040 Cannicchio, via Gennaro Pisani n. 47.

88. Comune di Pollica, chiesa parrocchiale di S. Nicola di Bari, sita in 84050 Galdo Cilento.

89. Comune di Pollica, chiesa parrocchiale di S. Nicola di Bari, sita in 84068 Pollica.

90. Comune di Prignano Cilento, chiesa parrocchiale di S. Nicola di Bari, sita in 84060 Prignano Cilento.

91. Comune di Roccadaspide, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 84069 Roccadaspide.

92. Comune di Rofrano, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 84070 Rofrano.

93. Comune di Rofrano, chiesa parrocchiale di S. Nicola di Mira, sita in 84070 Rofrano.

94. Comune di Rutino, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 84070 Rutino, piazza Vittorio Veneto.

95. Comune di Sacco, chiesa parrocchiale di S. Silvestro, sita in 84070 Sacco.

96. Comune di Salento, chiesa parrocchiale di S. Barbara, sita in 84070 Salento.

97. Comune di S. Mauro Cilento, chiesa parrocchiale di S. Mauro, sita in 84060 S. Mauro Cilento.

98. Comune di S. Mauro La Bruca, chiesa parrocchiale di S. Eufemia, sita in 84070 S. Mauro La Bruca.

99. Comune di S. Mauro La Bruca, chiesa parrocchiale di S. Nazario, sita in 84082 S. Nazario.

100. Comune di Serramezzana, chiesa parrocchiale di S. Filippo, sita in 84070 Serramezzana.

101. Comune di Serramezzana, chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie, sita in 84070 Capograssi.

102. Comune di Sessa Cilento, chiesa parrocchiale di S. Lucia, sita in 84074 S. Lucia.

103. Comune di Sessa Cilento, chiesa parrocchiale di S. Maria degli Eremiti, sita in 84070 S. Magno Cilento.

104. Comune di Sessa Cilento, chiesa parrocchiale di S. Nicola, sita in 84074 Valle Cilento.

105. Comune di Sessa Cilento, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 84074 Casigliano.

106. Comune di Sessa Cilento, chiesa parrocchiale di S. Stefano, sita in 84074 Sessa Cilento.

107. Comune di Stella Cilento, chiesa parrocchiale di S. Nicola di Bari, sita in 84070 Stella Cilento.

108. Comune di Stella Cilento, chiesa parrocchiale di S. Giovanni, sita in 84070 S. Giovanni Cilento.

109. Comune di Stella Cilento, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 84070 Guarrazzano.

110. Comune di Stio, chiesa parrocchiale di S. Gennaro sita in 84050 Gorga.

111. Comune di Stio, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, sita in 84075 Stio.

112. Comune di Torchiara, chiesa parrocchiale di S. Barbara, sita in 84050 Copersito, corso Vittorio Emanuele n. 36.

113. Comune di Torchiara, chiesa parrocchiale del SS. Salvatore, sita in 84076 Torchiara, via SS. Salvatore.

114. Comune di Trentinara chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, in 84070 Trentinara, piazza dei Martiri e degli Eroi n. 1.

115. Comune di Valle dell'Angelo, chiesa parrocchiale di S. Barbato, sita in 84070 Valle dell'Angelo.

116. Comune di Vallo della Lucania, chiesa parrocchiale di S. Maria assunta, in 84060 Pattano.

117. Comune di Vallo della Lucania, chiesa parrocchiale di S. Maria delle Vittorie, sita in 84050 Massa Lucana.

118. Comune di Vallo della Lucania, chiesa parrocchiale di S. Pantaleone, sita in 84078 Vallo della Lucania, via Cattedrale.

119. Comune di Vallo della Lucania, chiesa parrocchiale di S. Veneranda, sita in 84040 Angellara.

Art. 4.

Alle centodiciannove chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti undici chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:

1. Comune di Gioi, chiesa parrocchiale di S. Eustachio, sita in 84056 Gioi, per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia dei Santi Eustachio e Nicola, sita in 84056 Gioi, piazza S. Eustachio.

2. Comune di Gioi, chiesa parrocchiale di S. Nicola, sita in 84056 Gioi, per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia dei Santi Eustachio e Nicola, sita in 84056 Gioi, piazza S. Eustachio.

3. Comune di Laurino, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 84057 Laurino, per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia «S. Maria Maggiore, S. Biagio e Ognissanti», sita in 84057 Laurino, via Colleggiata.

4. Comune di Laurino, chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore, sita in 84057 Laurino, per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia «S. Maria Maggiore, S. Biagio e Ognissanti», sita in 84057 Laurino, via Colleggiata.

5. Comune di Laurino, chiesa parrocchiale di Ognissanti, sita in 84057 Laurino, per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia «S. Maria Maggiore, S. Biagio e Ognissanti», sita in 84057 Laurino, via Colleggiata.

6. Comune di Orria, chiesa parrocchiale di S. Elia, sita in 84060 Vetrale, per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia dei Santi Elia e Sofia, sita in 84060 Piano Vetrale.

7. Comune di Orria, chiesa parrocchiale di S. Sofia, sita in 84060 Piano, per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia dei Santi Elia e Sofia, sita in 84060 Piano Vetrale.

8. Comune di Rofrano, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 84070 Rofrano, per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Nicola di Mira, sita in 84070 Rofrano.

9. Comune di Rofrano, chiesa parrocchiale di S. Nicola di Mira, sita in 84070 Rofrano, per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Nicola di Mira, sita in 84070 Rofrano.

10. Comune di Stella Cilento, chiesa parrocchiale di S. Giovanni, sita in 84070 S. Giovanni Cilento, per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia dei Santi Pietro e Giovanni, sita in 84070 S. Giovanni Cilento.

11. Comune di Stella Cilento, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 84070 Guarrazzano, per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia dei Santi Pietro e Giovanni, sita in 84070 S. Giovanni Cilento;

relativamente alle restanti centootto chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito dai beni di proprietà delle chiese parrocchiali estinte, cui le parrocchie stesse succedono in tutti i rapporti attivi e passivi, e dai beni di proprietà dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Vallo della Lucania, che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 8 settembre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A7020

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 1° agosto 1986.

Modificazioni ai programmi di esame per il conseguimento dei titoli professionali marittimi.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 123 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, relativo alla disciplina dei titoli professionali marittimi;

Visti gli articoli 248, 250, 266 e 267 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1970, n. 1487, concernente la determinazione dei requisiti e dei limiti di abilitazione dei titoli professionali di capitano di lungo corso, aspirante capitano di lungo corso, capitano di macchina e aspirante capitano di macchina;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1971, con il quale sono stati approvati, tra gli altri, i programmi di esame per il conseguimento dei predetti titoli professionali (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 26 agosto 1971);

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Viste le regole II/2 e II/4 della citata convenzione internazionale, nelle cui appendici vengono stabilite le conoscenze minime necessarie al conseguimento delle abilitazioni, rispettivamente, di comandante e di primo ufficiale di coperta e di ufficiale responsabile di una guardia di coperta su navi pari o superiori a 200 t.s.l.;

Viste la regola III/2 e relativa appendice e la regola III/4 della convenzione stessa, nelle quali vengono stabilite le conoscenze minime necessarie al conseguimento delle abilitazioni, rispettivamente, di direttore e primo ufficiale di macchina di navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW e di ufficiale responsabile di una guardia di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 750 kW;

Considerata la necessità di adeguare alla normativa internazionale citata i programmi di esame per il conseguimento dei titoli professionali di capitano di lungo corso, aspirante capitano di lungo corso, capitano di macchina e aspirante capitano di macchina;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli allegati programmi d'esame, indicati con le lettere *A*, *B*, *C* e *D*, per il conseguimento dei titoli professionali marittimi sottoelencati:

capitano di lungo corso;
aspirante capitano di lungo corso;
capitano di macchina;
aspirante capitano di macchina.

Art. 2.

I programmi di cui al precedente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 1988 e dalla stessa data sono abrogati i programmi di esame di cui ai numeri 1, 2, 12 e 13 allegati al decreto 30 luglio 1971 citato in premesse, salvo quanto viene disposto al successivo art. 3.

Art. 3.

Coloro che hanno conseguito il diploma di istituto tecnico nautico, sezione capitani e sezione macchinisti, anteriormente all'anno scolastico 1984-1985 potranno essere esaminati in base ai programmi di cui al decreto 30 luglio 1971.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1986

Il Ministro: CARTA

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME PER CAPITANO DI LUNGO CORSO

PROVA ORALE E PRATICA

(durata non inferiore a 60 minuti)

La commissione dovrà accertare che il candidato sappia affrontare e risolvere i vari problemi inerenti alla condotta della navigazione, abbia conoscenza delle caratteristiche operative e dell'affidabilità delle apparecchiature di bordo, delle caratteristiche strutturali e di manovra della nave e della normativa internazionale in tema di sicurezza della navigazione.

Dovrà anche accertarsi che il candidato possieda un livello di cultura nautica ed una capacità professionale tali da assicurare lo svolgimento dei compiti propri del primo ufficiale e del comandante con particolare riguardo alla sicurezza della nave, dei passeggeri, dell'equipaggio e del carico. A questi non solo sarà quindi richiesta una conoscenza perfetta delle apparecchiature di bordo, del loro utilizzo ottimale e dei limiti operativi delle stesse, ma anche una capacità di giudizio sull'idoneità dell'elemento umano al servizio richiesto.

Per meglio verificare la preparazione del candidato, la commissione potrà interrogarlo non solo sullo specifico programma, ma anche sugli argomenti contenuti nel progamma di esame per l'abilitazione ad ufficiale responsabile di una guardia di coperta (aspirante capitano di lungo corso).

Materie di esame

1° Gruppo:

1) Pianificazione del viaggio e navigazione in tutte le condizioni, con particolare riferimento: ai metodi per tracciare rotte oceaniche, alla navigazione in acque ristrette, alla navigazione in schemi di separazione di traffico, alla navigazione fra i ghiacci e con visibilità limitata, alla navigazione in aree con ampi effetti di maree.

2) Determinazione del punto in navigazione astronomica, in navigazione costiera, con l'ausilio di moderne apparecchiature elettroniche. Valutazione critica del punto nave ottenuto nelle varie condizioni e circostanze. Punto nave con elaborazione automatica dei dati. Ausili alla navigazione e conoscenza dei loro limiti operativi. Capacità di interpretare gli errori ed apportare le necessarie correzioni.

3) Analisi ed interpretazione delle carte del tempo - Caratteristiche dei vari sistemi meteorologici. Cicloni ed altre perturbazioni tropicali. Previsioni meteorologiche locali. Le correnti marine. Il problema delle maree. Pubblicazioni nautiche delle maree e delle correnti.

4) Manovra e governo della nave - Conoscenza degli elementi che concorrono nella manovra della nave in tutte le situazioni con particolare riferimento alle navi su bassi fondali, nei canali, negli estuari, in avvicinamento ad altre navi, battelli o stazioni pilota, in schemi di separazione di traffico - Effetto Squat - Manovre di ormeggio e disormeggio, di immissione in bacino e di ancoraggio - Manovra di soccorso in mare.

2° Gruppo:

1) Sistemi di costruzione dello scafo - Elementi strutturali e nomenclature varie - Conoscenza della stabilità dell'assetto della nave e delle sollecitazioni alla scafo - La nave nel cattivo tempo.

2) La manipolazione del carico - tecniche per un corretto stivaggio - il trasporto di carichi mobili - Merci pericolose - Conoscenza del codice internazionale marittimo per le merci pericolose - Norme e tecniche per la prevenzione e la lotta all'inquinamento marino, con particolare riferimento alle navi cisterne.

3) Apparati di propulsione della nave - Principi di funzionamento degli impianti di propulsione navale, macchinari ausiliari delle navi - conoscenza generica della terminologia tecnica utilizzata in macchina.

3° Gruppo:

1) Organizzazione dei servizi in condizioni meteomarine avverse - servizi e piani di emergenza a bordo con particolare riferimento all'incaglio, l'allagamento, la collisione, la falla, l'abbandono della nave, l'incendio e l'esplosione, le avarie ai mezzi di governo, la fuoriuscita di liquidi inquinanti e l'uomo in mare.

2) Conoscenza degli impianti per la lotta antincendio - messaggi radio elettrici di soccorso in conformità alle prescrizioni del Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni - conoscenza del manuale MERSAR.

3) Conoscenza delle norme e delle tecniche sulla tenuta della guardia in plancia e in macchina.

4° Gruppo:

1) Diritto:

a) Nozioni generali: lo Stato e i suoi elementi costitutivi - persona fisica e persona giuridica - La norma giuridica e le sue fonti. Diritti reali e di garanzia - La responsabilità civile e penale.

b) L'Amministrazione marittima - Il personale marittimo con particolare riferimento alla gente di mare - disciplina, previdenza e assistenza della gente di mare - Il comandante della nave: doveri e responsabilità - Pilotaggio e rimorchio: servizi e contratti. I contratti di utilizzazione della nave - Assistenza e salvataggio - Recupero e ritrovamento di relitti - Cenni sulla legislazione speciale, sul diritto marittimo in tempo di guerra e sul cerimoniale.

c) Le Convenzioni internazionali di diritto marittimo con particolare riferimento alla prevenzione dell'inquinamento, alla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, al bordo libero e alla prevenzione dell'abbordo in mare. La libera pratica sanitaria.

2) Assistenza medica: Conoscenza dell'uso della guida medica internazionale per le navi - della sezione medica del codice internazionale dei segnali e della guida medica per il pronto soccorso da usarsi in caso di infortuni provocati da merci pericolose.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME PER ASPIRANTE CAPITANO DI LUNGO CORSO

PROVA ORALE E PRATICA

(durata non inferiore a 60 minuti)

La commissione dovrà accertare che il candidato possieda un livello di conoscenza della cultura nautica sufficiente alla sua effettiva utilizzazione a bordo ed alle finalità operative della navigazione.

La prova pratica consisterà nell'accertamento della dimestichezza da parte del candidato nell'uso delle apparecchiature e degli ausili alla condotta della navigazione (attrezzi da carteggio, calcolatori portatili, tavole e pubblicazioni nautiche). La commissione potrà avvalersi, ove disponibili, anche di mezzi nautici, apparecchiature o simulatori. Il candidato dovrà dimostrare conoscenza perfetta delle apparecchiature di bordo, delle loro possibilità e dei loro limiti operativi.

Materie di esame

1° Gruppo:

1) Navigazione: principi generali - navigazione stimata, lossodromia e ortodromia - navigazione astronomica - navigazione costiera (luoghi di posizione per il controllo della traiettoria della nave) - problemi delle correnti - influenza sulla navigazione del vento, della marea - onde e correnti di marea - tavole di marea e loro impiego a bordo, carte e pubblicazioni nautiche (portolani, avvisi ai naviganti, avvisi radio, informazioni sulle rotte ecc.) radar e radarnavigazione - sistemi di radio-navigazione - principi di navigazione integrata.

2) Strumenti di navigazione: bussole magnetiche - girobussole e apparecchi ad esse asserviti - pilota automatico - scandagli - solcometri - altri strumenti di ausilio alla navigazione.

3) Radiotelefonia e segnalazioni ottiche: capacità di trasmettere e ricevere messaggi in codice Morse a lampi di luce - capacità di utilizzare il codice internazionale dei segnali - conoscenza delle procedure adoperate nelle comunicazioni radiotelefoniche e capacità di adoperare i radiotelefoni per messaggi di urgenza, di pericolo, di sicurezza e di navigazione.

4) Meteorologia: elementi meteomarini - loro caratteristiche e misure - strumenti relativi - osservazione e registrazione dei dati - sistemi meteorologici e caratteristiche del tempo ad essi associati - analisi ed interpretazione delle carte del tempo - bollettini meteorologici - previsioni del tempo - correnti marine.

5) Manovra e governo della nave: conoscenza degli elementi che concorrono alla manovra in alto mare, in rada, su bassi fondali, in canali - procedure corrette per ormeggiare - manovra per il salvataggio di uomo in mare.

2° Gruppo:

1) Stabilità della nave: conoscenza dei principi fondamentali di stabilità e assetto della nave e di sollecitazioni allo scafo - risoluzione dei problemi fondamentali relativi, con uso di diagrammi e tavole - apparecchiature di calcolo - elementi di dinamica della nave: stabilizzazione al rollio.

2) Costruzione della nave: caratteristiche strutturali e robustezza delle navi - stazza e relativi certificati - dislocamento e portata - sollecitazioni allo scafo.

3) Maneggio e stivaggio del carico: conoscenza di un sicuro maneggio e stivaggio del carico - effetti di queste operazioni sulla sicurezza della nave e sulla conservazione del carico - gestione e manutenzione dei macchinari ausiliari - documenti di bordo.

3° Gruppo:

1) Emergenza: prevenzione degli incendi e impianti per la lotta antincendio - Abbandono della nave e tecniche di sopravvivenza - Operazioni a bordo in situazioni critiche, conoscenza delle voci elencate nell'Appendice al documento di guida ILO-IMCO - Ricerche e salvataggio: conoscenza del manuale MERSAR - Dotazioni medicinali di bordo - Utilizzazione pratica delle guide mediche e dei consigli ricevuti per radio - Interventi in caso di malattie o infortuni che possono verificarsi a bordo delle navi.

2) Tenuta della guardia: conoscenza perfetta del contenuto, applicazione e scopi del regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, compresi gli allegati che si riferiscono alla navigazione sicura - conoscenza dei principi fondamentali da osservare nella tenuta di una guardia di navigazione in plancia - conoscenza della guida operativa per ufficiali responsabili di una guardia di navigazione.

3) Prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino: precauzioni per prevenire l'inquinamento e proteggere l'ambiente - conoscenza del protocollo MARPOL 73/78.

4° Gruppo:

1) Diritto marittimo: nozioni di diritto internazionale della navigazione pubblico e privata. Elementi di diritto della navigazione marittima (articoli 1/4, 15/20, 62/96, 101/127, 164/183, 186/199, 224).

2) Lingua inglese: adeguata conoscenza che permetta all'ufficiale di utilizzare carte e pubblicazioni nautiche in lingua inglese, di capire le informazioni meteorologiche e i messaggi, che riguardano la sicurezza e la condotta della nave, di esprimersi in modo comprensibile nelle comunicazioni con altre navi o stazioni costiere capacità di capire ed impiegare il dizionario IMCO «Standard Marine Navigational Vocabulary» ed ogni altro mezzo linguistico internazionalmente riconosciuto.

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DI ESAME PER CAPITANO DI MACCHINA

PROVA ORALE E PRATICA

(durata non inferiore a 60 minuti)

La commissione dovrà accertare che il candidato sappia affrontare e risolvere i vari problemi relativi alla condotta delle macchine su navi dotate di apparato motore principale di potenza pari o superiore a 3000 kW, abbia conoscenza delle caratteristiche operative e dell'affidabilità dell'apparato principale di propulsione, dei macchinari e dei servizi ausiliari di bordo, nonché delle norme nazionali ed internazionali in materia di prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino.

Dovrà accertarsi inoltre che il candidato abbia un livello di cultura nautica ed una capacità professionale tali da assicurare lo svolgimento dei compiti propri del primo ufficiale e del direttore di macchina con particolare riguardo alla sicurezza della nave e dell'equipaggio addetto all'esercizio e alla manutenzione delle macchine e dei servizi ausiliari. A questi non solo sarà quindi richiesta una conoscenza delle macchine, dei macchinari e dei servizi di bordo e del loro utilizzo ottimale, ma anche una capacità di giudizio sull'idoneità dell'elemento umano al servizio richiesto. Per meglio verificare la preparazione del candidato la commissione potrà interrogarlo non solo sullo specifico programma,

ma anche sugli argomenti contenuti nel programma di abilitazione ad ufficiale di guardia alle macchine (aspirante capitano di macchina) e potrà avvalersi di attrezzature, simulatori o apparati esistenti a terra e, ove possibile, anche di mezzi nautici.

Materie di esame

1° Gruppo:

1) Principi fondamentali di: meccanica applicata alle macchine, idrodinamica, oleodinamica, termodinamica e trasmissione del calore - le principali trasformazioni dei gas e dei vapori - cicli limiti e schemi funzionali degli impianti di propulsione navale - ciclo e limite e schema funzionale di un impianto frigorifero - caratteristiche fisiche e chimiche di combustibili e dei lubrificanti - caratteristiche tecnologiche e meccaniche dei materiali più importanti impiegati sulle navi - la combustione: chimica e fisica degli agenti infiammabili ed estinguenti - conoscenza dei segni grafici degli impianti: termoelettrici, oleodinamici, pneumatici, antincendio, elettrici ed elettronici - lettura di schemi d'impianti navali.

2) Elettrotecnica e impianti elettrici di bordo - generatori di corrente continua ed alternata - motori a corrente continua ed alternata - motori sincroni, asincroni o ad induzione: loro struttura e funzionamento - trasformatori statici, regolatori, raddrizzatori: loro struttura e funzionamento - propulsione: turboelettrica e Diesel-elettrica - centrale di produzione elettrica e centrale elettrica di emergenza - accumulatori - pile - telegrafi di macchina, telefoni ed altri sistemi di comunicazione - quadri e distribuzione della energia elettrica a bordo - norme nazionali per gli impianti elettrici di bordo - guasti più comuni dell'impianto elettrico: modo di riconoscerli e ripararli - norme di sicurezza e prevenzione infortuni per il personale addetto ad impianti elettrici.

3) Principi essenziali di automazione navale - elementi di elettronica analogica e digitale - regolazione automatica apparati di automazione - strumentazione e sistemi di controllo.

4) Cenni sui sistemi di costruzione dello scafo e sull'allestimento della nave - riserva di galleggiabilità e cenni sul bordo libero - certificato di classe e classificazione delle navi - nozioni fondamentali sulla stabilità della nave: diagramma di stabilità, coppia di stabilità e altezza metacentrica - influenza sulla stabilità per spostamento di pesi a bordo dovuti a trasferimento di olio combustibile e a sollevamento di organi di macchine - falle e incaglio: provvedimenti da attuarsi.

2° Gruppo:

1) Funzionamento e manutenzione di: motori marini Diesel, impianti di propulsione a vapore e turbine a gas - controllo del propulsore e delle lamiere dello scafo - le pinne stabilizzatrici del rollio: messa in esercizio, controllo e manutenzione.

2) Le macchine operatrici sulle navi, loro caratteristiche di esercizio e circuiti relativi - pompe di alimento, di circolazione, di spinta nafta, di travaso, di estrazione, di sentina, di zavorra, del carico, di prosciugamento, di lubrificazione, dosatrici e a portata variabile: avviamento, esercizio, funzionamento ed irregolarità del funzionamento - eiettori a vapore ed idraulici: esercizio, funzionamento ed irregolarità nel funzionamento - pompe incendio principali e di emergenza nonché gli altri impianti antincendio fissi e mobili e relative tubolature - esercizio, funzionamento ed irregolarità nel funzionamento dei ventilatori, soffianti, compressori e circuiti dell'aria compressa - i servizi di sentina, di incendio, di zavorra e del carico - le centraline oleodinamiche: esercizio e manutenzione - la trasmissione del moto al propulsore: giunti, riduttori, reggispinta, linea d'assi, torsiometro, supporti, astuccio e asse portaelica - impianti frigoriferi: condotta, regolazione e manutenzione - impianti di ventilazione e di aria condizionata: condotta, regolazione e manutenzione - l'impianto frigorifero a compressione come pompa di calore - eliche a passo fisso ed eliche a pale orientabili, propulsori cicloidali - organi di governo - la timoneria: unità di potenza, attuatori, sistemi di comando - la protezione catodica dello scafo e del propulsore - mezzi di sollevamento, verricelli, argani e salpancore - avarie più comuni e mezzi per prevenirle e fronteggiarle - La compartimentazione stagna della nave: porte stagne e porte tagliafuoco, loro comando, manutenzione dell'impianto e prove periodiche - mezzi di sfuggita - mezzi di salvataggio collettivi ed individuali - generatori autonomi di gas inerte: loro caratteristiche, condotta e manutenzione - distribuzione dell'acqua lavanda e dell'acqua potabile: depositi e casse - il servizio di imbarco e travaso combustibili.

3) Visita generale della nave - visita generale dell'apparato motore, dei macchinari e dei servizi ausiliari nonché dello scafo per assumere la direzione delle macchine - organizzazione del servizio di macchine della nave - prove di collaudo in mare - consumi specifici di combustibile e di lubrificante per i vari tipi di apparato di propulsione - influenza dei bassi fondali sull'apparato di propulsione - giri critici dell'apparato di propulsione.

3° Gruppo:

1) Individuazione del cattivo funzionamento dei macchinari e localizzazione dei guasti - organizzazione della manutenzione e procedure di riparazione - metodi e mezzi per la prevenzione, l'individuazione e l'estinzione degli incendi - metodi per il controllo di avarie - funzioni ed uso di dispositivi di salvataggio.

2) Precauzioni per prevenire l'inquinamento da petrolio, da residui del carico, da acque luride, da fumo e da altri agenti inquinanti - impianti per la prevenzione dell'inquinamento - impianti di filtrazione e di separazione di acque oleose - deposito e raccolta di residui di sentine - inceneritore di rifiuti soliti e liquidi - impianto di depurazione di liquami - effetti dell'inquinamento marino sull'ambiente - metodi e mezzi per prevenire l'inquinamento dell'ambiente ad opera delle navi - regole da osservare per prevenire l'inquinamento.

4° Gruppo:

1) Primo intervento relativo ad infortuni che possono verificarsi nei locali macchine - Impiego dell'equipaggiamento per il pronto soccorso - la potabilizzazione dell'acqua e la sua refrigerazione.

2) Conoscenza delle norme e delle tecniche sulla tenuta della guardia in macchina - organizzazione, direzione e addestramento del personale di macchina a bordo.

3) Elementi di diritto della navigazione con particolare riferimento all'organizzazione dell'Amministrazione marittima e all'organizzazione della vita a bordo - i contratti di lavoro marittimo - doveri e responsabilità del personale di macchina alla partenza, in navigazione e all'arrivo in porto - Disciplina, previdenza e assistenza del personale marittimo - gerarchia di bordo - l'armatore e l'equipaggio - il Registro Italiano Navale - Le carte e i documenti di bordo - denuncia di avaria - Convenzioni internazionali e legislazione interna in tema di prevenzione dell'inquinamento delle acque del mare e di protezione dell'ambiente, di stabilità della nave e di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare - norme antinfortunistiche.

ALLEGATO *D*

PROGRAMMA DI ESAME PER ASPIRANTE CAPITANO DI MACCHINA

PROVA ORALE E PRATICA

(durata non inferiore a 60 minuti)

La commissione dovrà accertare che il candidato possieda la conoscenza del funzionamento, dell'esercizio e della manutenzione dell'apparato motore con i suoi ausiliari, della centrale elettrica della nave e dei servizi ausiliari relativi agli impianti antinquinamento e anticendio.

La prova pratica consisterà nell'accertamento della dimestichezza, da parte del candidato, del funzionamento e della manutenzione dell'apparato motore principale nonché della regolazione e controllo della strumentazione di macchina, in relazione ai contenuti del seguente programma.

La commissione si avvarrà di attrezzature simulatori o apparati esistenti a terra e, ove possibile, anche di mezzi nautici.

Materie di esame

1° Gruppo - Combustibili, lubrificanti e generatori di vapore:

1) Combustibili solidi, liquidi e gassosi - loro proprietà e caratteristiche - depositi dei combustibili - preriscaldamento del combustibile - operazioni di travaso - decantazione - depuratori.

2) La lubrificazione e i suoi scopi - lubrificanti impiegati a bordo e loro caratteristiche - depositi - la lubrificazione delle macchine alternative a vapore, delle turbine a vapore e a gas e dei motori a Diesel - circuiti di lubrificazione - depurazione e refrigerazione dell'olio.

3) Norme da osservare per l'approntamento all'accensione delle caldaie principali ed ausiliarie - calderine ausiliarie indipendenti ed intercalate sugli scarichi dei motori - accessori di sicurezza e di controllo delle caldaie principali ed ausiliarie - condotta delle caldaie in porto e navigazione - polverizzatori e registri dell'aria - regolazione della combustione e relativo controllo automatico - spegnimento delle caldaie e relativa conservazione - apparecchi automatici di alimentazione delle caldaie - controllo del livello in caldaia - soffiatori di fuliggine - surriscaldatori e desurriscaldatori - attemperatori - economizzatori - preriscaldatori d'aria - tipi di tiraggio e relative apparecchiature di controllo - ventilatori - deareatori.

4) Avarie più frequenti che possono verificarsi durante il funzionamento delle caldaie e dei relativi macchinari ausiliari e distillatori, modo di evitarle e ripararle - analisi delle acque in caldaie e lungo il circuito chiuso d'alimentazione - trattamento delle acque di caldaia - ebollizione in caldaia e modo di prevenirla - spurghi - acque di integrazione delle caldaie e relative analisi per accertarne la bontà - distillatori impiegati a bordo e relativa messa in funzione, arresto e pulizia - incrostazioni e corrosioni nelle caldaie.

2° Gruppo - Macchine a vapore navali e macchine a combustione interna navali:

1) Macchine a vapore navali: preparazione, messa in moto, esercizio e conservazione della macchine alternative e delle turbine a vapore principali ed ausiliarie - avarie di tali motrici in navigazione - operazioni da eseguire in arrivo in porto e alla fermata - la regolazione e l'inversione di marcia - condensatori e relativi ausiliari.

2) Macchine a combustione interna navali: preparazione, messa in moto, esercizio e conservazione dei motori Diesel principali ed ausiliari - visita e controllo degli organi mobili - verifica degli organi della distribuzione - controllo degli organi di lavaggio, delle pompe del combustibile e dei polverizzatori - rilievo e lettura dei diagrammi aperti e chiusi - sovralimentazione: turbosoffianti, elettrosoffianti e soffianti alternative - norme per la condotta e la vigilanza dei motori Diesel - avarie che possono verificarsi all'avviamento e in navigazione: modo di prevenirle e ripararle - l'avviamento del motore Diesel - la regolazione del motore Diesel - inversione di marcia - funzionamento, riparazione e manutenzione delle turbine a gas navali.

3) Conoscenza e funzionamento dei servizi: di sentina, di incendio, di zavorra e del carico.

3° Gruppo - Elettrotecnica ed impianti elettrici di bordo:

Centrale elettrica principale e sue utenze: preparazione, avviamento, parallelo e cambio di alternatori o generatori di corrente continua sulle sbarre di alimentazione - generatori di corrente continua sulle sbarre di alimentazione - generatori di corrente continua ed alterna - centrale elettrica di emergenza e sue utenze: avviamento automatico - telegrafi di macchine - quadri elettrici e distribuzione di energia elettrica a bordo - l'isolamento dei vari circuiti e i valori accettabili - controllo di accumulatori e pile.

4° Gruppo - Procedure di emergenza e antinquinamento:

1) Procedure di emergenza e di sicurezza in caso di incendio in macchine - utilizzo e prova degli impianti fissi e mobili per soffocare l'incendio nei locali macchine e nei locali gruppi elettrogeni - prevenzione dell'incendio in macchine - lavori di manutenzione allo scafo e alle macchine di governo - macchine del timone - salpancore - verricelli - visita carena in bacino - rilievo in laschi astucci elica ed agugliotti timone - provvedimento da prendere in caso di incaglio o falla - Conoscenza dei segni grafici degli impianti: termoelettrici, oleodinamici, pneumatici, antincendio, elettrici ed elettronici - lettura di schemi di impianti navali.

2) Procedure antinquinamento: precauzioni da osservare per prevenire l'inquinamento dell'ambiente da petrolio, residui del carico, acque luride, fumo ed altri inquinanti - uso di attrezzature per la prevenzione dell'inquinamento - separatori di acque oleose - sistemi di raccolta dei residui - cisterne di decantazione - impianti per la raccolta e il trattamento dei liquami.

5° Gruppo - Pronto soccorso, tenuta della guardia e diritto marittimo:

1) Elementi di primo intervento in caso di infortuni che possono verificarsi in sala macchine - norme antinfortunistiche.

2) Tenuta della guardia: compiti connessi con la consegna, il rilevamento, l'accettazione della guardia - compiti da svolgere durante la guardia - tenuta del giornale di macchina ed interpretazione delle registrazioni effettuate.

3) Nozioni generali di diritto: lo Stato e i suoi elementi costitutivi - persona fisica e giuridica - la norma giuridica e le sue fonti - responsabilità civile e penale - l'amministrazione marittima - personale marittimo con particolare riferimento alla gente di mare - disciplina, previdenza e assistenza del personale marittimo - doveri e responsabilità dell'ufficiale di macchine alla partenza, in navigazione e all'arrivo - convenzioni internazionali e legislazione interna in tema di: prevenzione dell'inquinamento delle acque del mare, stabilità della nave, sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

86A6916

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 settembre 1986.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° marzo 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1985, n. 768;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1986, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° marzo 1989;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° marzo 1989, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne e sono numerate dal basso verso l'alto da quella n. 1 di scadenza 1° settembre 1986 fino a quella n. 6 di scadenza 1° marzo 1989.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione del ritratto di Leonardo con cappello di maestro toscano del secolo XV e della stessa cornice che contiene detto quadro nella Galleria degli Uffizi di Firenze.

La cornice superiore e inferiore riporta, a destra, una sezione rettangolare priva di stampa, onde permettere l'inserimento della numerazione magnetica.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee ondulate intrecciate su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale del Debito Pubblico (sempre su due righe in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% - di scadenza 1° marzo 1989 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1985, n. 768 - e decreto ministeriale 22 febbraio 1986 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo di lire - (importo in lettere) - Serie - (numero della serie) N. (numero del titolo) - Iscritto nel Gran Libro - del Debito Pubblico - con godimento dal 1° marzo 1986 - Roma, 1° marzo 1986 - Il Direttore Generale (Ranuzzi) - V° per la Corte dei conti (Spanò) - Il Primo Dirigente (Marzio) - N. 779.900 di pos. (serie IV)».

A sinistra della leggenda «Iscritto nel Gran Libro etc.» è posto uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «Del moto dell'acqua» e recante in sottofondo il disegno della «Macchina di sollevamento per trasporto di materiale di scavo nella costruzione di un canale» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° marzo 1989; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Il fondino - simile a quello del corpo del titolo, ma ridotto superiormente e inferiormente per permettere l'inserimento della numerazione magnetica - reca, a destra, in alto, uno spazio quadrangolare a tinta più leggera, delimitato da un filo di cornice, recante l'indicazione della data di pagabilità seguita dall'importo in cifre della cedola; al di sotto di tale spazio, è posto un disco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana»; più in basso, in un ulteriore piccolo spazio quadrato, privo di fondino, spicca il numero cedolare; lo stesso numero è riportato in analogo spazio quadrato posto in alto a sinistra.

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro Poliennali - di scadenza 1° marzo 1989 - leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1985, n. 768 e decreto ministeriale 22 febbraio 1986 -». A sinistra è posto il tasso d'interesse «12,50%».

Seguono le indicazioni della serie e del numero di iscrizione del titolo, nonchè della scadenza e dell'importo, in lettere, della cedola.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12,50% - 1° marzo 1989».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per titoli da L. 1.000.000: viola malva-viola scuro;
per titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;
per titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;
per titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;
per titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;
per titoli da L. 500.000.000 rosso chiaro-rosso violaceo;
per titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie e le firme del prospetto del corpo del titolo, nonchè la serie e la numerazione nelle cedole, sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore — da quello da lire un milione, fino a quello da lire un miliardo — considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1986
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 38

86A7146

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 16 settembre 1986.

Disposizioni concernenti il trasferimento di autorizzazioni a seguito di cessione d'azienda, trasformazione o fusione di società e regolarizzazione di società di fatto.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 17 maggio 1965;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 22 febbraio 1984;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 27 settembre 1985, ed in particolare l'art. 4 con il quale e stato ammesso il rilascio, in via di sanatoria di autorizzazioni senza vincoli e limiti al trasporto di cose per conto di terzi a favore delle imprese che ne siano decadute a causa del mancato rispetto dei termini di cui agli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 8 giugno 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 13 giugno 1949;

Considerato che per le ipotesi di trasferimento delle autorizzazioni a seguito di cessione d'azienda, o trasformazione o fusione di società non è prevista alcuna proroga al termine utile di un anno di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 16 febbraio 1984, contrariamente a quanto previsto dall'art. 1 del medesimo decreto nonché dall'art. 2 del decreto ministeriale 20 settembre 1985;

Ritenuta l'opportunità di uniformare i termini per la trasferibilità delle autorizzazioni nelle suddette fattispecie, prevedendo anche per i casi di cessione d'azienda, trasformazione o fusione di società la proroga di un anno del termine di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 16 febbraio 1984, nonché di assoggettare alla medesima disciplina la regolarizzazione delle società di fatto, attualmente non prevista dalla vigente normativa;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di consentire il rilascio, in via di sanatoria, di autorizzazioni senza vincoli e limiti al trasporto di cose per conto di terzi in favore delle imprese che ne siano decadute a causa del mancato rispetto dei termini di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 16 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 22 febbraio 1984, nonché di unificare i termini di sanatoria previsti dall'art. 4 del decreto ministeriale 20 settembre 1985, n. 2525;

Considerato che la frammentarietà delle disposizioni vigenti in materia — provocata dalla successiva emanazione di decreti ministeriali integrativi o parzialmente sostitutivi di altri precedentemente emanati — consiglia di unificare tali disposizioni ai fini di una più agevole interpretazione ed applicazione delle medesime;

Sentito al riguardo il parere del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori;

Decreta:

Art. 1.

Nel caso di cessazione dell'attività di autotrasporto di merci in conto di terzi e di alienazione dell'azienda nel suo complesso, è consentito, in favore dell'acquirente dell'azienda il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di merci in conto di terzi per quegli autocarri ed autoarticolati di portata superiore a 70 quintali o di peso complessivo superiore a 115 quintali che facciano parte dell'azienda e per i quali il venditore sia titolare di regolare autorizzazione a suo nome.

Le domande per ottenere il rilascio dell'autorizzazione in base alle disposizioni del presente articolo vanno presentate, debitamente documentate, entro il termine di un anno dalla data di annotazione dell'atto di cessione dell'azienda nel repertorio notarile, salvo proroga fino ad un altro anno per giustificati motivi da parte della Direzione generale della M.C.T.C.

Art. 2.

Nel caso di regolarizzazione di società di fatto, trasformazione o fusione di società, è consentito in favore della nuova società il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di merci in conto di terzi per quegli autocarri od autoarticolati di portata superiore a 70 quintali o di peso complessivo superiore a 115 quintali per i quali la società o le società estinte siano titolari di regolare autorizzazione.

Le domande per ottenere il rilascio delle autorizzazioni in base alle disposizioni del presente articolo vanno presentate, debitamente documentate, entro il termine di un anno dalla data di annotazione dell'atto di regolarizzazione, trasformazione o fusione nel repertorio notarile, salvo proroga fino ad un altro anno per giustificati motivi, da parte della Direzione generale della M.C.T.C.

Art. 3.

Il termine di tre anni prima del quale, ai sensi dell'art. 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il cedente non può riprendere l'attività di autotrasportatore, decorre dalla data più recente tra la data di cessazione dell'attività risultante dal certificato della camera di commercio e la data di annotazione dell'atto di cessione dell'azienda nel repertorio notarile.

Art. 4.

Le domande relative alle regolarizzazioni di società di fatto avvenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le domande di trasferimento dell'autorizzazione a seguito di cessione d'azienda, trasformazione e fusione di società relative ad autorizzazioni decadute per inosservanza dei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 7 maggio 1965,

modificati dall'art. 6 del decreto ministeriale 16 febbraio 1984, n. 475, possono essere presentate entro il termine di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 20 settembre 1985, n. 2525, che viene prorogato al 30 giugno 1987.

Art. 5.

Il decreto ministeriale 7 maggio 1965 e gli articoli 2 e 6 del decreto ministeriale 16 febbraio 1984, n. 475, sono abrogati.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1986

Il Ministro: SIGNORILE

NOTE

Nota al primo comma delle premesse:

Il D.M. 7 maggio 1965 concerne: «Autorizzazione al trasporto di merci in conto di terzi per autoveicoli di portata superiore a cinquanta quintali».

Nota al secondo comma delle premesse:

La legge 6 giugno 1974, n. 298, concerne: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada».

Nota al terzo comma delle premesse:

Il D.M. del 16 febbraio 1984 concerne: «Trasferibilità delle autorizzazioni per singoli veicoli».

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è il seguente:

«In caso di cessione d'azienda, le autorizzazioni sono rilasciate al cessionario dell'azienda stessa sempreché abbia ottenuto l'iscrizione nell'albo. Il cedente non può riprendere l'attività di autotrasportatore se non siano trascorsi tre anni dalla data della cessione».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 1 del D.M. 7 maggio 1965 è il seguente:

«Nel caso di cessazione dell'attività di autotrasporto di merci in conto di terzi e di alienazione dell'azienda nel suo complesso, è consentito, in favore dell'acquirente dell'azienda, il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di merci in conto di terzi per quegli autocarri od autoarticolati di portata superiore a cinquanta quintali che facciano parte dell'azienda e per i quali il venditore sia titolare di regolare autorizzazione a suo nome.

Le domande per ottenere il rilascio dell'autorizzazione in base alle disposizioni del presente articolo vanno presentate, debitamente documentate, entro il termine di sei mesi dalla data di annotazione dell'atto di cessione dell'azienda nel repertorio notarile».

— Il testo dell'art. 2 del D.M. 7 maggio 1965 è il seguente:

«Nel caso di trasformazione di società è consentito, in favore della società risultante dalla trasformazione, il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di merci in conto di terzi per quegli autocarri od autoarticolati di portata superiore a cinquanta quintali per i quali la società sia titolare di regolare autorizzazione.

Nel caso di fusione di società, mediante la costituzione di una società nuova ovvero mediante l'incorporazione in una società di una o più altre, è consentito, in favore della nuova società o di quella risultante dalla fusione, il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di merci in conto terzi per quegli autocarri od autoarticolati di portata superiore a cinquanta quintali per i quali la società o le società estinte siano titolari di regolare autorizzazione.

Le domande per ottenere il rilascio dell'autorizzazione in base alle disposizioni del presente articolo vanno presentate, debitamente documentate, entro il termine di sei mesi dalla data di annotazione dell'atto di trasformazione o di fusione della società nel repertorio notarile».

— Il testo dell'art. 6 del D.M. 16 febbraio 1984 è il seguente:

«Il termine di mesi sei previsto dall'art. 1, secondo comma e dall'art. 2 del decreto ministeriale 7 maggio 1965 è elevato a un anno».

— Il testo dell'art. 4 del D.M. 20 settembre 1985 è il seguente:

«Le presenti disposizioni si applicano anche nei casi in cui il trasferimento dell'autorizzazione non sia stato più reso possibile data la decorrenza dei termini stabiliti dagli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 8 giugno 1949, purché la relativa domanda venga presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e purché la decadenza dell'autorizzazione sia avvenuta in data successiva al 31 dicembre 1979, e non sia intervenuta, per il richiedente, alcuna interruzione nell'iscrizione alla camera di commercio e all'albo degli autotrasportatori».

86A7217

DECRETO 16 settembre 1986.

Disposizioni in materia di rilascio di autorizzazioni per trattori stradali isolati da impiegare per trasporti combinati internazionali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Vista la direttiva CEE n. 75/130/CEE del 17 febbraio 1975, art. 2, con la quale è fatto obbligo ad ogni Stato membro della Comunità economica europea di esonerare da qualsiasi regime di contingentamento e di autorizzazione, al più tardi entro il 1° ottobre 1975, i trasporti combinati di cui all'art. 1 della direttiva CEE medesima, successivamente modificato, nel suo primo paragrafo, dall'art. 1 della direttiva CEE n. 79/5/CEE del 19 gennaio 1978 e da ultimo integrato con l'art. 1, punto 2), della direttiva CEE n. 82/603/CEE del 28 luglio 1982;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1985, n. 1913, con il quale, all'art. 7, è stato previsto, per l'anno 1985, un contingente di 250 unità delle autorizzazioni speciali per trattori isolati destinati al traino esclusivo di rimorchi e semirimorchi utilizzati in trasporti combinati internazionali;

Considerato, pertanto, che si rende necessario ed indifferibile, emanare le opportune disposizioni per l'attuazione di quanto stabilito con la predetta direttiva CEE n. 75/130/CEE;

Decreta:

Articolo unico

Le norme dettate dall'art. 7 del decreto ministeriale 4 luglio 1985, n. 1913, trovano applicazione soltanto nei confronti dei trattori destinati al traino esclusivo di rimorchi e semirimorchi utilizzati in trasporti combinati internazionali tra Stati non facenti parte della Comunità economica europea.

I trasporti combinati internazionali fra Stati membri della Comunità economica europea sono esclusi da qualsiasi contingentamento.

Roma, addì 16 settembre 1986

Il Ministro: SIGNORILE

NOTE

Nota all'articolo unico:

Il testo dell'art. 7 del D.M. 4 luglio 1985, n. 1913, è il seguente:

«Il contingente per l'anno 1985 delle autorizzazioni speciali per i trattori isolati destinati al traino esclusivo di rimorchi e semirimorchi utilizzati in trasporti combinati internazionali viene stabilito in n. 250 unità.

Con successivo decreto sentito il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori saranno dettati i criteri per il loro rilascio».

86A7175

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 17 maggio 1986, n. **557.**

Autorizzazione alla Società italiana degli autori ed editori, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 557. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1986, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al complessivo prezzo di L. 270.000.000, un immobile sito in Bologna, via Misa, 34, costituito da un appartamento al 3° piano, composto di ingresso, cinque camere, cucina e bagno oltre un vano di cantina nonché un vano ad uso autorimessa privata, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano al foglio 215 (già 106) con i mappali 1438 sub 51, p. 3-51, e 1438 sub 126, p. 51, immobile valutato da perizia estimativa di parte in L. 297.579.000 e ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Bologna per l'importo di L. 270.000.000, come da atto in data 21 gennaio 1982, n. 96469 di repertorio, a rogito dott. Antonio Stame, notaio in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1986
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 31

86G0921

DECRETO 19 luglio 1986, n. **558.**

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare un legato.

N. 558. Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, viene autorizzato ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 500.000, disposto dalla sig.na Costanza Elli con testamento olografo 2 marzo 1978, pubblicato in data 14 gennaio 1983, n. 49310 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Fossati, notaio in Milano, registrato a Milano in data 24 gennaio 1983 al n. 2378.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1986
Registro n. 9 Sanità, foglio n. 101

86G0922

DECRETO 19 luglio 1986, n. **559.**

Autorizzazione all'Associazione italiana «Amici di Raoul Follereau», in Bologna, ad accettare un legato.

N. 559. Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana «Amici di Raoul Follereau», in Bologna, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nel contenuto del conto corrente postale n. 11657715 di L. 9.325.320, che sarà utilizzato dall'Associazione stessa per il perseguimento delle proprie finalità, disposto dal sac. Mario Cornelio Izzo con testamento pubblico 5 gennaio 1984, registrato in data 6 febbraio 1984, n. 4804 di repertorio, a rogito dott. Luciano Mattia Follieri, notaio in Apricena (Foggia), registrato a S. Severo (Foggia) in data 8 febbraio 1984 al n. 921.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1986
Registro n. 9 Sanità, foglio n. 99

86G0923

DECRETO 4 agosto 1986, n. **560.**

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, ad accettare una donazione.

N. 560. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in tre appezzamenti di terreno siti in Breda di Piave (Treviso), per complessivi mq 851, del valore di L. 4.000.000, disposta dal sig. Domenico Zangrando a favore dell'AVIS comunale di Breda di Piave con atto 18 novembre 1981, n. 22709 di repertorio, a rogito dott. Enrico Fumo, notaio in Treviso e registrato a Treviso in data 7 dicembre 1981 al n. 10122, con l'onere per il donatario di utilizzare ed adibire l'immobile donato, esclusivamente a finalità previste dallo statuto dell'AVIS.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1986
Registro n. 9 Sanità, foglio n. 104

86G0924

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione sul commercio del grano 1986, e della convenzione relativa all'aiuto alimentare 1986, aperte alla firma a New York dal 1° maggio 1986 al 30 giugno 1986, costituenti insieme l'accordo internazionale sul grano 1986.

Il 26 giugno 1986, presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite, a New York, in conformità a quanto previsto rispettivamente dall'art. 26 della convenzione sul commercio del grano 1986, e dall'art. XIX della convenzione relativa all'aiuto alimentare 1986, il Governo italiano, in occasione della firma, ha depositato una dichiarazione di applicazione provvisoria delle due convenzioni, che costituiscono insieme l'accordo internazionale sul grano 1986.

Nell'effettuare la notifica prevista dagli articoli 26 e XIX, il Governo italiano ha dichiarato che applicherà provvisoriamente le predette convenzioni nei limiti consentiti dall'ordinamento giuridico italiano.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 28, par. 1 della convenzione sul commercio del grano 1986 e dall'art. XXI della convenzione relativa all'aiuto alimentare 1986, le due convenzioni sono entrate in vigore sul piano internazionale, e a titolo provvisorio per l'Italia (nei limiti indicati dalla citata dichiarazione), il 1° luglio 1986.

ACCORD INTERNATIONAL SUR LE BLE DE 1986

PRÉAMBULE

Les signataires du présent Accord,

Considérant que l'Accord international sur le blé de 1949 a été revise, renouvelé ou reconduit à diverses reprises, aboutissant à la conclusion de l'Accord international sur le blé de 1971,

Considérant que les dispositions de l'Accord international sur le blé de 1971, composé de la Convention sur le commerce du blé de 1971, d'une part, et de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1980, d'autre part, telles qu'elles ont été prorogées par Protocole, viendront à expiration le 30 juin 1986 et qu'il est souhaitable de conclure un accord pour une nouvelle période,

Sont convenus que l'Accord international sur le blé de 1971 sera actualisé et intitulé l'Accord international sur le blé de 1986, lequel comprendra deux instruments juridiques distincts:

a) La Convention sur le commerce du blé de 1986; et
b) La Convention relative à l'aide alimentaire de 1986 et que chacune de ces deux Conventions, ou l'une des deux suivant qu'il conviendra, sera soumise, conformément à leurs procédures constitutionnelles ou institutionnelles, à la signature et à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des gouvernements intéressés.

CONVENTION SUR LE COMMERCE DU BLÉ DE 1986

Première partie - GÉNÉRALITÉS

Article premier
Objectifs

La présente Convention a pour objet:

a) De favoriser la coopération internationale dans tous les aspects du commerce du blé et des autres céréales, notamment du fait que ces dernières exercent une influence sur la situation du blé;

b) De favoriser le développement du commerce international des céréales et d'assurer que ce commerce s'effectue le plus librement possible, entre autres en éliminant les entraves au commerce ainsi que les pratiques déloyales et discriminatoires, dans l'intérêt de tous les membres, en particulier des membres en développement;

c) De contribuer, autant que possible, à la stabilité des marchés internationaux des céréales dans l'intérêt de tous les membres, de renforcer la sécurité alimentaire mondiale et de contribuer au développement des pays dont l'économie dépend dans une mesure importante de la vente commerciale des céréales;

d) De fournir un cadre pour l'échange d'informations et pour l'examen des préoccupations des membres concernant le commerce des céréales; et

e) De fournir un cadre approprié pour la négociation éventuelle d'un nouvel accord international ou d'une nouvelle convention internationale qui contiendrait des dispositions économiques.

Article 2
Définitions

Aux fins de la présente Convention:

1. *a)* «Conseil» désigne le Conseil international du blé constitué par l'Accord international sur le blé de 1949 et maintenu en existence par l'article 9;

b) i) «Membre» désigne une partie à la présente Convention;
ii) «Membre exportateur» désigne un membre auquel ce statut a été conféré en vertu de l'article 12;
iii) «Membre importateur» désigne un membre auquel ce statut a été conféré en vertu de l'article 12;

c) «Comité exécutif» désigne le Comité constitué en vertu de l'article 15;

d) «Sous-Comité de la situation du marché» désigne le Sous-Comité constitué en vertu de l'article 16;

e) «Céréale» ou «céréales» désigne le blé, la farine de blé, le seigle, l'orge, l'avoine, le maïs, le millet et le sorgho ainsi que toute autre céréale et tout autre produit céréalier que le Conseil pourra décider;

f) i) «Achat» désigne, suivant le contexte, l'achat de céréales aux fins d'importation ou la quantité de céréales ainsi achetée;
ii) «Vente» désigne, suivant le contexte, la vente de céréales aux fins d'exportation ou la quantité de céréales ainsi vendue;
iii) Lorsqu'il est question dans la présente Convention d'un achat ou d'une vente, il est entendu que ce terme désigne non seulement des achats ou des ventes conclus entre les gouvernements intéressés, mais aussi les achats ou les ventes conclus entre des négociants privés et des achats ou des ventes conclus entre un négociant privé et le gouvernement intéressé;

g) «Vote spécial» désigne un vote qui exige au moins les deux tiers des suffrages exprimés par les membres exportateurs présents et votants et au moins les deux tiers des suffrages exprimés par les membres importateurs présents et votants, comptés séparément;

h) «Année agricole» désigne la période du ler juillet au 30 juin;

i) «Jour ouvrable» désigne un jour ouvrable au siège du Conseil.

2. Toute mention dans la présente Convention, d'un «gouvernement» ou de «gouvernements» est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne (dénommée ci-après la CEE). En conséquence, toute mention, dans la présente Convention, de la «signature» ou du «dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation» ou d'un «instrument d'adhésion» ou d'une «déclaration d'application à titre provisoire» par un gouvernement, est, dans le cas de la CEE, réputée valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d'application à titre provisoire au nom de la CEE par son autorité compétente ainsi que pour le dépôt de l'instrument requis par la procédure institutionnelle de la CEE pour la conclusion d'un accord international.

Article 3

Information, rapports et études

1. Aux fins de faciliter la réalisation des objectifs énoncés à l'article premier, de rendre possible un échange de vues plus complet aux sessions du Conseil et d'assurer un apport continu de renseignements dans l'intérêt général des membres, des dispositions sont prises en vue d'assurer, régulièrement, la préparation de rapports et un échange de renseignements ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la préparation d'études speciales. Ces rapports échanges de renseignements et études ont trait aux cereales et portent essentiellement sur:

a) La situation de l'offre, de la demande et du marché;

b) Les faits nouveaux relatifs aux politiques nationales et leurs incidences sur le marché international;

c) Les faits nouveaux intéressant l'amélioration et l'accroissement des échanges, de l'utilisation, du stockage et des transports, particulièrement dans les pays en développement.

2. Aux fins d'augmenter la quantité et d'améliorer la présentation des données rassemblées pour les rapports et études mentionnés au paragraphe 1 du présent article, de permettre à un plus grand nombre de membres de participer directement aux travaux du Conseil et de compléter les directives déjà fournies par le Conseil à ses sessions, il est etabli un Sous-Comité de la situation du marché qui exerce les fonctions specifiées à l'article 16.

Article 4

Consultations sur les événements intervenus sur le marché

1. Si le Sous-Comité de la situation du marché, au cours de l'examen permanent du marché qu'il effectue en application de l'article 16, est d'avis que des événements intervenus sur le marché international des céréales sont de nature à porter préjudice aux intérêts des membres, ou si de tels événements sont signalés à l'attention du Sous-Comité par le Directeur exécutif, de sa propre initiative ou à la demande de tout membre du Conseil, le Sous-Comité rend immediatement compte au Comité exécutif des faits en question. Le Sous-Comité, en informant de la sorte le Comité exécutif, tient particulièrement compte des circonstances qui sont de nature à porter prejudice aux intérêts des membres.

2. Le Comité exécutif se réunit dans les 10 jours ouvrables pour analyser les événements en question et, s'il le juge approprié, demande au Président du Conseil de convoquer une session du Conseil pour examiner la situation.

Article 5

Achats commerciaux et transactions spéciales

1. «Achat commercial» désigne, aux fins de la présente Convention, tout achat conforme à la définition figurant à l'article 2 et conforme aux pratiques commerciales usuelles du commerce international, à l'exclusion des transactions visées au paragraphe 2 du présent article.

2. «Transaction speciale» désigne, aux fins de la présente Convention, une transaction contenant des éléments, introduits par le gouvernement d'un membre intéressé, qui ne sont pas conformes aux pratiques commerciales usuelles. Les transactions spéciales comprennent:

a) Les ventes a crédit dans lesquelles, par suite d'une intervention gouvernementale, le taux d'intérêt, le délai de paiement ou d'autres conditions connexes ne sont pas conformes aux taux, aux délais ou aux conditions habituellement pratiqués dans le commerce sur le marché mondial;

b) Les ventes dans lesquelles les fonds nécessaires à l'opération sont obtenus du gouvernement du membre exportateur sous forme d'un pret lié à l'achat des céréales;

c) Les ventes en devises du membre importateur, ni transférables ni convertibles en devises ou en marchandises destinées à être utilisées dans le membre exportateur;

d) Les ventes effectuées en vertu d'accords commerciaux avec arrangements spéciaux de paiement qui prévoient des compets de compensation servant à régler bilatéralement les soldes créditeurs au moyen d'échange de marchandises, sauf si le membre exportateur et le membre importateur intéressés acceptent que la vente soit considérée comme ayant un caractère commercial;

e) Les opérations de troc:

i) Qui résultent de l'intervention de gouvernements et dans lesquelles les céréales sont échangées à des prix autres que ceux qui sont pratiqués sur le marché mondial; ou

ii) Qui s'effectuent au titre d'un programme gouvernemental d'achats, sauf si l'achat de céréales résulte d'une opération de troc dans laquelle le pays de destination finale des céréales n'est pas désigné dans le contrat initial de troc;

f) Un don de céréales ou un achat de céréales au moyen d'une aide financière accordée spécialement à cet effet par le membre exportateur;

g) Toutes autres catégories de transactions que le Conseil pourrait spécifier et qui contiennent des éléments, introduits par le gouvernement d'un membre intéressé, qui ne sont pas conformes aux pratiques commerciales usuelles.

3. Toute question soulevée par le Directeur exécutif ou par un membre en vue d'établir si une transaction donnée constitue un achat commercial au sens du paragraphe 1 ou une transaction spéciale au sens du paragraphe 2 du présent article est tranchée par le Conseil.

Article 6

Directives concernant les transactions à des conditions de faveur

1. Les membres s'engagent à effectuer toutes transactions à des conditions de faveur portant sur les céréales de manière à éviter tout préjudice à la structure normale de la production et du commerce international.

2. A cette fin, les membres fournisseurs et les membres bénéficiaires prendront les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les transactions à des conditions de faveur s'ajoutent aux ventes commerciales raisonnablement prévisibles en l'absence de telles transactions et résultent en une augmentation de la consommation ou des stocks dans le pays bénéficiaire. De telles mesures devront, en ce qui concerne les pays qui sont membres de la FAO, être conformes aux Principes et directives de la FAO en matière d'écoulement des excédents ainsi qu'aux obligations des membres de la FAO en matière de consultations et pourront disposer, entre autres, qu'un niveau déterminé d'importations commerciales de céréales, convenu avec le pays bénéficiaire, sera maintenu sur une base globale par ce pays. En formulant ou en ajustant ce niveau, il conviendra de tenir pleinement compte du volume des importations commerciales au cours d'une période représentative, des tendances récentes de l'utilisation et des importations, ainsi que de la situation économique du pays bénéficiaire, notamment de la situation de sa balance des paiements.

3. Les membres, lorsqu'ils effectuent des opérations d'exportation à des conditions de faveur, doivent entrer en consultation avec les membres exportateurs dont les ventes commerciales pourraient être touchées par de telles transactions, autant que possible avant de conclure les arrangements nécessaires avec les pays bénéficiaires.

4. Le secrétariat fait périodiquement rapport au Conseil sur les faits nouveaux en matière de transactions à des conditions de faveur portant sur des céréales.

Article 7

Notification et enregistrement

1. Les membres notifient régulièrement et le Conseil enregistre pour chaque année agricole, en faisant la distinction entre les transactions commerciales et les transactions spéciales, toutes les expéditions de céréales effectuées par les membres et toutes les importations de céréales en provenance de non-membres. Le Conseil enregistre également, dans la mesure du possible, toutes les expéditions effectuées par des non-membres à destination d'autres non-membres.

2. Les membres fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements que le Conseil peut demander concernant leur offre et leur demande de céréales et signalent sans tarder toute modification de leurs politiques nationales en matière de céréales.

3. Aux fins du présent article:

a) Les membres adressent au Directeur exécutif tous les renseignements relatifs aux quantités de céréales ayant fait l'objet de ventes et achats commerciaux et de transactions spéciales, dont le Conseil, en fonction de ses compétences, pourrait avoir besoin, y compris:

i) En ce qui concerne les transactions spéciales, les détails de ces transactions permettant de les classer selon les catégories définies à l'article 5;

ii) Les détails disponibles concernant le type, la catégorie, le «grade» et la qualité des céréales en cause;

b) Les membres, lorsqu'ils exportent des céréales, sont tenus d'envoyer au Directeur exécutif tous renseignements relatifs à leurs prix a l'exportation dont le Conseil pourrait avoir besoin;

c) Le Conseil reçoit régulièrement des renseignements sur les frais de transport en vigueur pour les céréales, et les membres sont tenus de communiquer au Conseil tous renseignements complémentaires dont il pourrait avoir besoin.

4. Si une quelconque quantité de céréales arrive au pays de destination finale après revente, passage ou transbordement portuaire dans un pays autre que celui dont la céréale est originaire, les membres fournissent dans toute la mesure du possible des renseignements permettant d'enregistrer l'expédition en tant qu'expédition du pays d'origine sur le pays de destination finale. Dans le cas d'une revente, les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables que si la céréale est partie du pays d'origine pendant l'année agricole en cause.

5. Le Conseil établi un règlement concernant les notifications et les registres dont il est question dans le présent article. Ce réglement fixe la fréquence et les modalités suivant lesquelles ces notifications doivent être faites et définit les obligations des membres à cet égard. Le Conseil arrête egalement la procédure de modification des registres et relevés dont il assure la tenue, ainsi que les modes de règlement de tout différend pouvant surgir à cet égard. Si un membre quelconque manque de façon repetée et sans justification aux engagements de notification contractés en vertu du présent article, le Comité exécutif engage des consultations avec le membre en cause afin de remédier à la situation.

Article 8

Différends et plaintes

1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la presente Convention qui n'a pu être réglé par voie de négociation est, à la demande de tout membre qui est partie au différend, déféré au Conseil pour décision.

2. Tout membre qui estime que ses intérêts en tant que partie à la presente Convention sont sérieusement lésés du fait qu'un ou plusieurs membres ont pris des mesures de nature a compromettre le fonctionnement de la présente Convention peut saisir le Conseil. Le Conseil consulte immédiatement les membres intéressés afin de régler la question. Si la question n'est pas réglée par ces consultations, le Conseil examine plus avant la question et peut faire des recommandations aux membres intéressés.

Deuxième partie - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Article 9

Constitution du Conseil

1. Le Conseil international du blé, constitué en vertu de l'Accord international sur le blé de 1949, continue à exister aux fins de l'application de la présente Convention avec la composition, les pouvoirs et les fonctions prévus par ladite Convention.

2. Les membres peuvent être representés aux réunions du Conseil par des délégués, des suppléants et des conseillers.

3. Le Conseil élit un président et un vice-président qui restent en fonction pendant une année agricole. Le Président ne jouit pas du droit de vote et le Vice-Président ne jouit pas du droit de vote lorsqu'il fait fonction de président.

Article 10

Pouvoirs et fonctions du Conseil

1. Le Conseil établit son règlement intérieur.

2. Le Conseil tient les registres prévus par les dispositions de la présente Convention et peut tenir tous autres registres qu'il juge souhaitables.

3. Afin de pouvoir s'acquitter de ses fonctions en vertu de la présente Convention, le Conseil peut demander les statistiques et les renseignements dont il a besoin, et les membres s'engagent à les lui fournir, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7.

4. Le Conseil peut, par un vote spécial, déléguer à l'un quelconque de ses comités ou au Directeur exécutif l'exercice de pouvoirs ou fonctions autres que les pouvoirs et fonctions suivants;

a) Règlement des questions dont traite l'article 8;
b) Réexamen, conformément à l'article 11, des voix des membres nommés dans l'annexe;
c) Détermination des membres exportateurs et des membres importateurs et répartition de leurs voix conformément à l'article 12;
d) Choix du siège du Conseil conformément au paragraphe 1 de l'article 13;
e) Nomination du Directeur exécutif conformément au paragraphe 2 de l'article 17;
f) Adoption du budget et fixation des cotisations des membres conformément à l'article 21;
g) Suspension des droits de vote d'un membre conformément au paragraphe 6 de l'article 21;
h) Toute demande faite au Secrétaire général de la CNUCED de convoquer une conférence de négociation conformément à l'article 22;
i) Exclusion d'un membre du Conseil en vertu de l'article 30;
j) Recommandation d'amendement conformément à l'article 32;
k) Prorogation ou fin de la présente Convention en vertu de l'article 33.
Le Conseil peut à tout moment rappeler cette délégation de pouvoirs à la majorité des voix exprimées.

5. Toute décision prise en vertu de tous pouvoirs ou fonctions délégués par le Conseil, conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article, est sujette à révision de la part du Conseil, à la demande de tout membre, dans les délais que le Conseil prescrit. Toute décision au sujet de laquelle il n'est pas présenté de demande de réexamen dans les délais prescrits lie tous les membres.

6. Outre les pouvoirs et fonctions spécifiés dans la présente Convention, le Conseil jouit des autres pouvoirs et exerce les autres fonctions nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention.

Article 11

Voix pour l'entrée en vigueur et les procédures budgétaires

1. Aux fins de l'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu du paragraphe 1 de l'article 28, chaque gouvernement détient le nombre de voix qui lui est attribué dans l'annexe.

2. Aux fins de la fixation des cotisations conformément à l'article 21, les voix des membres sont fondées sur celles indiquées dans l'annexe, étant toutefois entendu que:

a) Lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil redistribue les voix attribuées dans l'annexe entre les gouvernements qui ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Convention, ou des instruments d'adhésion à cette Convention, ou des déclarations d'application à titre provisoire de ladite Convention, au prorata du nombre de voix détenu par chacun des membres nommés dans l'annexe;

b) Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, toutes les fois qu'un gouvernement devient partie à ladite Convention ou cesse de l'être, le Conseil redistribue les voix des autres membres proportionnellement au nombre de voix détenu par chacun des membres nommés dans l'annexe;

c) Trois ans aprés l'entrée en vigueur de la présente Convention et toutes les fois que la présente Convention est prorogée en vertu du paragraphe 2 de l'article 33, le Conseil réexamine et peut ajuster la répartition des voix des membres nommés dans l'annexe.

3. Aux autres fins de l'administration de la présente Convention, les voix des membres sont réparties conformément aux dispositions de l'article 12.

Article 12

Détermination des membres exportateurs et des membres importateurs et répartition de leurs voix

1. A la première session qu'il tient en vertu de la présente Convention, le Conseil décide quels membres seront membres exportateurs et quels membres seront membres importateurs aux fins de ladite Convention. Le Conseil arrête cette décision en tenant compte de la structure des échanges de blé de ces membres ainsi que de l'avis exprimé par lesdits membres.

2. Aussitôt que le Conseil a décidé quels membres sont membres exportateurs et quels membres sont membres importateurs de la présente Convention, les membres exportateurs, sur la base des voix qui leur sont attribuées en vertu de l'article 11, divisent entre eux les voix des membres exportateurs, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article, et les membres importateurs divisent leurs voix de la même façon.

3. Aux fins de la répartition des voix conformément au paragraphe 2 du présent article, les membres exportateurs détiennent ensemble 1 000 voix et les membres importateurs détiennent ensemble 1 000 voix. Aucun membre ne détient plus de 333 voix en tant que membre exportateur et aucun membre ne détient plus de 333 voix en tant que membre importateur. Il n'y a pas de fraction de voix.

4. Aprés une période de trois années à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil réexamine la liste des membres exportateurs et la liste des membres importateurs, en tenant compte de l'évolution intervenue dans la structure de leurs échanges de blé. Il est également procédé à un tel réexamen toutes les fois que la Convention est prorogée en vertu du paragraphe 2 de l'article 33.

5. Si un membre en fait la demande, le Conseil peut, au début de toute année agricole, décider par un vote spécial de transférer ce membre de la liste des membres exportateurs à la liste des membres importateurs ou de la liste des membres importateurs à la liste des membres exportateurs, selon le cas.

6. Le Conseil réexamine la répartition des voix des membres exportateurs et la répartition des voix des membres importateurs chaque fois que la liste des membres exportateurs et la liste des membres importateurs sont modifiées en vertu des dispositions du paragraphe 4 ou du paragraphe 5 du présent article. Toute nouvelle répartition des voix effectuée en vertu du présent paragraphe est soumise aux conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article.

7. Toutes les fois qu'un gouvernement devient partie à la présente Convention ou cesse de l'être, le Conseil redistribue les voix des autres membres exportateurs ou importateurs, selon le cas, proportionnellement au nombre de voix détenu par chaque membre, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article.

8. Tout membre exportateur peut autoriser un autre membre exportateur, et tout membre importateur peut autoriser un autre membre importateur, à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à une ou plusieurs réunions du Conseil. Une preuve suffisante de cette autorisation est présentée au Conseil.

9. Si, à la date d'une réunion du Conseil, un membre n'est pas représenté par un délégué accrédité et n'a pas habilité un autre membre à exercer son droit de vote conformément au paragraphe 8 du présent article, ou si, à la date d'une réunion, un membre est déchu de son droit de vote, a perdu son droit de vote ou l'a recouvré, en vertu d'une disposition de la présente Convention, le total des voix que peuvent exprimer les membres exportateurs est ajusté à un chiffre égal à celui du total des voix que peuvent exprimer, à cette réunion, les membres importateurs et est redistribué entre les membres exportateurs en proportion des voix qu'ils détiennent.

Article 13

Siége, sessions et quorum

1. Le siège du Conseil est Londres, sauf décision contraire du Conseil.

2. Le Conseil se réunit au cours de chaque année agricole au moins une fois par semestre et à tous autres moments sur décision du Président ou comme l'exigent les dispositions de la présente Convention.

3. Le Président convoque une session du Conseil si la demande lui en est faite: *a)* par cinq membres, ou *b)* par un ou plusieurs membres détenant au total au moins 10 p. 100 de l'ensemble des voix, ou *c)* par le Comité exécutif.

4. A toute réunion du Conseil, la présence des délégués possédant, avant tout ajustement du nombre des voix en vertu du paragraphe 9 de l'article 12, la majorité des voix détenues par les membres exportateurs et la majorité des voix détenues par les membres importateurs est nécessaire pour constituer le quorum.

Article 14

Décisions

1. Sauf disposition contraire de la présente Convention, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres exportateurs et à la majorité des voix exprimées par les membres importateurs, comptées séparément.

2. Sans préjugé de la complète liberté d'action dont jouit tout membre dans l'élaboration et l'application de sa politique en matière d'agriculture et de prix, tout membre s'engage à considérer comme ayant force obligatoire toutes les décisions prises par le Conseil en vertu des dispositions de la présente Convention.

Article 15

Comité exécutif

1. Le Conseil établit un Comité exécutif composé de six membres exportateurs au plus, élus tous les ans par les membres exportateurs, et de huit membres importateurs au plus, élus tous les ans par les membres importateurs. Le Conseil nomme le président du Comité exécutif et peut nommer un vice-président.

2. Le Comité exécutif est responsable devant le Conseil et fonctionne sous la direction générale du Conseil. Il a les pouvoirs et fonctions qui lui sont expressément assignés par la présente Convention et tels autres pouvoirs et fonctions que le Conseil peut lui déléguer en vertu du paragraphe 4 de l'article 10.

3. Les membres exportateurs siégeant au Comité exécutif ont le même nombre total de voix que les membres importateurs. Les voix des membres exportateurs siégeant au Comité exécutif sont réparties entre eux de la façon qu'ils décident, à condition qu'aucun de ces membres exportateurs ne détienne plus de 40 p. 100 du total des voix de ces membres exportateurs. Les voix des membres importateurs siégeant au Comité exécutif sont réparties entre eux de la façon qu'ils décident, à condition qu'aucun de ces membres importateurs ne détienne plus de 40 p. 100 du total des voix de ces membres importateurs.

4. Le Conseil fixe les règles de procédure de vote au sein du Comité exécutif et adopte les autres clauses qu'il juge utile d'insérer dans le règlement intérieur du Comité exécutif. Une décision du Comité exécutif doit être prise à la même majorité des voix que celle que la présente Convention prévoit pour le Conseil lorsque celui-ci prend une décision sur une question semblable.

5. Tout membre du Conseil qui n'est pas membre du Comité exécutif peut participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question dont est saisi le Comité exécutif, chaque fois que celui-ci considère que les intérêts de ce membre sont en cause.

Article 16

Sous-Comité de la situation du marché

1. Le Comité exécutif établit un Sous-Comité de la situation du marché, composé des représentants des six membres exportateurs au plus et de six membres importateurs au plus. Le Président du Sous-Comité est désigné par le Comité exécutif.

2. Le Sous-Comité examine en permanence tous les facteurs qui influent sur l'économie mondiale des céréales et communique ses conclusions aux membres. Le Sous-Comité tient compte, dans son examen, des renseignements pertinents communiqués par tout membre du Conseil.

3. Le Sous-Comité complète les orientations fournies par le Conseil afin de faciliter l'exécution par le Secrétariat des tâches prévues à l'article 3.

4. Le Sous-Comité fait un effort particulier en vue de permettre à d'autres membres du Conseil de participer à ses discussions lorsque celles-ci portent sur des questions qui, comme celle de leurs politiques nationales en matière de céréales ou, particulièrement dans le cas des pays en développement, celle de leurs besoins d'importation, mettent directement en jeu les intérêts de ces membres. Tout membre du Conseil qui n'est pas membre du Sous-Comité peut assister à ses réunions en tant qu'observateur.

5. Le Sous-Comité émet des avis conformément aux articles pertinents de la présente Convention, ainsi que sur toute question que le Conseil ou le Comité exécutif peut lui renvoyer.

Article 17

Secrétariat

1. Le Conseil dispose d'un secrétariat composé d'un Directeur exécutif, qui est son plus haut fonctionnaire, et du personnel nécessaire aux travaux du Conseil et de ses comités.

2. Le Conseil nomme le Directeur exécutif, qui est responsable de l'accomplissement des tâches dévolues au secrétariat pour l'administration de la présente Convention et de telles autres tâches qui lui sont assignées par le Conseil et ses comités.

3. Le personnel est nommé par le Directeur exécutif conformément aux règles établies par le Conseil.

4. Il est imposé comme condition d'emploi au Directeur exécutif et au personnel de ne pas détenir d'intérêt financier ou de renoncer à tout intérêt financier dans le commerce des céréales, et de ne solliciter ni recevoir d'un gouvernement ou d'une autorité extérieure au Conseil des instructions relatives aux fonctions qu'ils exercent aux termes de la présente Convention.

Article 18

Admission d'observateurs

1. Le Conseil peut inviter tout Etat non membre ainsi que toute organisation intergouvernementale à assister en qualité d'observateur à l'une quelconque de ses réunions.

Article 19

Coopération avec les autres organisations intergouvernementales

1. Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes, en particulier la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, et avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ainsi qu'avec, le cas échéant, d'autres institutions spécialisées des Nations Unies et organisations intergouvernementales.

2. Le Conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dans le commerce international des produits de base, la tiendra, selon qu'il convient, au courant de ses activités et de ses programmes de travail.

3. Si le Conseil constate qu'une disposition quelconque de la présente Convention présente une incompatibilité de fond avec telles obligations que l'Organisation des Nations Unies, ses organes compétents ou ses institutions spécialisées peuvent établir en matière d'accords intergouvernementaux sur les produits de base, cette incompatibilité est réputée nuire au bon fonctionnement de la présente Convention et la procédure prescrite à l'article 32 est appliquée.

Article 20

Privilèges et immunités

1. Le Conseil a la personnalité juridique. Il peut en particulier conclure des contrats, acquérir et céder des biens meubles et immeubles et ester en justice.

2. Le statut, les privilèges et les immunités du Conseil sur le territoire du Royaume-Uni continuent d'être régis par l'Accord relatif au siège conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Conseil international du blé, et signé à Londres le 28 novembre 1968.

3. L'accord mentionné au paragraphe 2 du présent article sera indépendant de la présente Convention. Il prendra cependant fin:

a) Si un accord est conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Conseil;

b) Dans le cas où le siège du Conseil n'est plus situé dans le Royaume-Uni, ou;

c) Dans le cas où le Conseil cesse d'exister.

4. Si le siège du Conseil n'est plus situé dans le Royaume-Uni, le gouvernement du membre où est situé le siége du Conseil conclut avec le Conseil un accord international relatif au statut, aux priviléges et aux immunités du Conseil, de son Directeur exécutif, de son personnel et des représentants des membres qui participeront aux réunions convoquées par le Conseil.

Article 21

Dispositions financières

1. Les dépenses des délégations au Conseil et des représentants à ses comités et sous-comités sont à la charge des gouvernements représentés. Les autres dépenses qu'entraîne l'application de la présente Convention sont couvertes par voie des cotisations annuelles de tous les membres. La cotisation de chaque membre pour chaque année agricole est fixée en proportion du nombre de voix qui lui est attribué dans l'annexe par rapport au total des voix détenues par les membres nommés dans l'annexe, étant entendu que le nombre de voix attribué à chaque membre est ajusté, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 11, en fonction de la composition du Conseil au moment où le budget de l'année agricole considérée est adopté.

2. Au cours de la première session qui suit l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil vote son budget pour la période se terminant le 30 juin 1987, et fixe la cotisation de chaque membre.

3. Le Conseil, lors d'une session qu'il tient au cours du deuxième semestre de chaque année agricole, vote son budget pour l'année agricole suivante et fixe la cotisation de chaque membre pour ladite année agricole.

4. La cotisation initiale de tout membre qui adhère à la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 27 est fixée par le Conseil sur la base du nombre de voix qui lui sera attribué, conformément aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 11, et de la période restant à courir dans l'année agricole; toutefois, les cotisations fixées pour les autres membres au titre de l'année agricole en cours ne sont pas modifiées.

5. Les cotisations sont exigibles dés leur fixation.

6. Si un membre ne verse pas intégralement sa cotisation dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle sa cotisation est exigible en vertu du paragraphe 5 du présent article, le Directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de cette demande au Directeur exécutif, ledit membre n'a toujours pas versé sa cotisation, ses droits de vote au Conseil et au Comité exécutif sont suspendus jusqu'au versement intégral de la cotisation.

7. Un membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 6 du présent article n'est privé d'aucun de ses autres droits ni déchargé d'aucune de ses obligations découlant de la presente Convention, à moins que le Conseil n'en décide ainsi par un vote spécial. Il reste tenu de verser sa cotisation et de faire face à toutes ses autres obligations financières découlant de la présente Convention.

8. Le Conseil publie, au cours de chaque année agricole, un état vérifié des recettes encaissées et des dépenses engagées au cours de l'année agricole précédente.

9. Le Conseil prend, avant sa dissolution, toutes dispositions en vue du règlement de son passif et de l'affectation de son actif et de ses archives.

Article 22

Dispositions économiques

Afin d'assurer l'approvisionnement en blé et en autres céréales des membres importateurs ainsi que des débouchés pour le blé et les autres cereales des membres exportateurs à des prix équitables et stables, le Conseil examine en temps opportun la possibilité d'entreprendre la negociation d'un nouvel accord international ou d'une nouvelle convention internationale qui contiendrait des dispositions économiques. Lorsqu'il apparaît que ladite négociation est susceptible d'aboutir, le Conseil prie le Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement de convoquer une conférence de negociation.

Troisième partie - DISPOSITIONS FINALES

Article 23

Dépositaire

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.

2. Le dépositaire notifiera à tous les gouvernements signataires et adhérents toute signature, ratification, acceptation, approbation, application à titre provisoire de la présente Convention et toute adhésion, ainsi que toute notification et tout préavis reçus conformément aux dispositions de l'article 29 et de l'article 32.

Article 24

Signature

La présente Convention sera ouverte au Siège de l'Organisation des Nations Unies, du ler mai 1986 au 30 juin 1986 inclus, à la signature des gouvernements nommés dans l'annexe et de tout gouvernement membre de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.

Article 25

Ratification, acceptation, approbation

1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation de chacun des gouvernements signataires conformément à ses procédures constitutionnelles.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire le 30 juin 1986 au plus tard. Le Conseil pourra toutefois accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement signataire qui n'aura pas pu déposer son instrument à cette date. Le Conseil informera la dépositaire de toutes les prolongations de délai en question.

Article 26

Application à titre provisoire

Tout gouvernement signataire et tout autre gouvernement remplissant les conditions nécessaires pour signer la présente Convention ou dont la demande d'adhésion est approuvée par le Conseil peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d'application à titre provisoire. Tout gouvernement déposant une telle déclaration applique provisoirement la présente Convention et il est considéré provisoirement comme y étant partie.

Article 27

Adhésion

1. Tout gouvernement nommé dans l'annexe et tout gouvernement membre de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement peut, jusqu'au 30 juin 1986 inclus, adhérer à la présente Convention, étant entendu que le Conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement qui n'aura pas déposé son instrument à cette date.

2. Après le 30 juin 1986, les gouvernements de tous les Etats peuvent adhérer à la présente Convention aux conditions que le Conseil jugera appropriées. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire. Lesdits instruments d'adhésion doivent indiquer que le gouvernement accepte toutes les conditions fixées par le Conseil.

3. Lorsqu'il est fait mention, aux fins de l'application de la présente Convention, des membres nommés dans l'annexe, tout membre dont le gouvernement a adhéré à la présente Convention dans les conditions prescrites par le Conseil conformément au présent article sera réputé nommé dans ladite annexe.

Article 28

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le ler juillet 1986 si, au 30 juin 1986, des gouvernements qui détiennent au moins 60 p. 100 des voix dénombrées dans l'annexe ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre provisoire.

2. Si la présente Convention n'entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre provisoire, pourront décider d'un commun accord qu'elle entrera en vigueur entre eux-mêmes ou bien pourront prendre toute autre décision que la situation leur paraîtra exiger.

Article 29

Retrait

Tout membre peut se retirer de la présente Convention à la fin de toute année agricole en notifiant son retrait par écrit au dépositaire au moins 90 jours avant la fin de l'année agricole en question, mais il n'est de ce fait relevé d'aucune des obligations résultant de la présente Convention et non exécutées avant la fin de ladite année agricole. Ce membre avise simultanément le Conseil de la décision qu'il a prise.

Article 30

Exclusion

Si le Conseil conclut qu'un membre a enfreint les obligations que lui impose la présente Convention et décide en outre que cette infraction entrave sérieusement le fonctionnement de la présente Convention, il peut, par un vote spécial, exclure ce membre du Conseil. Le Conseil notifie immédiatement cette décision au dépositaire. Quatre-vingt-dix jours après la décision du Conseil, ledit membre perd sa qualité de membre du Conseil.

Article 31

Liquidation des comptes

1. Le Conseil procède dans les conditions qu'il juge équitables à la liquidation des comptes d'un membre qui s'est retiré de la présente Convention ou qui a été exclu du Conseil ou qui a, de toute autre

manière, cesse d'être partie à la présente Convention. Le Conseil conserve les sommes déjà versées par ledit membre. Ledit membre est tenu de régler les sommes qu'il doit au Conseil.

2. A la fin de la présente Convention, un membre se trouvant dans la situation visée au paragraphe 1 du présent article n'a droit à aucune part du produit de la liquidation ni des autres avoirs du Conseil; il ne peut non plus avoir à couvrir aucune partie du déficit du Conseil.

Article 32

Amendement

1. Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux membres un amendement à la présente Convention. L'amendement prendra effet 100 jours après que le dépositaire aura reçu des notifications d'acceptation de membres exportateurs détenant les deux tiers des voix des membres exportateurs et de membres importateurs détenant les deux tiers des voix des membres importateurs, ou à une date ultérieure que le Conseil aurait fixée par un vote spécial. Le Conseil peut assigner aux membres un délai pour faire savoir au dépositaire qu'ils acceptent l'amendement; si l'amendement n'est pas entré en vigueur à l'expiration de ce délai, il est réputé retiré. Le Conseil donne au dépositaire les renseignements nécessaires pour déterminer si le nombre des notifications d'acceptation reçues est suffisant pour que l'amendement prenne effet.

2. Tout membre au nom duquel il n'a pas été fait de notification d'acceptation d'un amendement à la date où celui-ci prend effet cesse, à compter de cette date, d'être partie à la présente Convention, à moins que ledit membre ait prouvé au Conseil qu'il n'a pu faire accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener a terme sa procédure constitutionnelle et que le Conseil ne décide de prolonger pour ledit membre le délai d'acceptation. Ce membre n'est pas lié par l'amendement tant qu'il n'a pas notifié son acceptation dudit amendement.

Article 33

Durée, prorogation et fin de la Convention

1. La présente Convention restera en vigueur jusqu'au 30 juin 1991, a moins qu'elle ne soit prorogée en application du paragraphe 2 du present article ou qu'il n'y soit mis fin auparavant en application du paragraphe 3 du présent article ou qu'elle ne soit remplacée avant cette date par un nouvel accord négocié en vertu de l'article 22 ou une nouvelle convention négociée en vertu dudit article.

2. Le Conseil pourra, par un vote spécial, proroger la présente Convention au-delà du 30 juin 1991 pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chacune. Les membres qui n'acceptent pas une prorogation ainsi décidée de la présente Convention le feront savoir au Conseil et cesseront d'être parties à la présente Convention à compter du début de la période de prorogation.

3. Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin à la présente Convention à compter de la date et aux conditions de son choix.

4. A la fin de la présente Convention, le Conseil continue d'exister aussi longtemps qu'il le faut pour procéder à sa liquidation et il dispose alors des pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à cette fin.

5. Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise au titre du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article.

Article 34

Rapports entre le préambule et la Convention

La présente Convention comprend le préambule de l'Accord international sur le blé de 1986.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement, ont signé la présente Convention à la date qui figure en regard de leur signature.

FAIT à Londres, le quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-six, les textes de la présente Convention en langues anglaise, espagnole, française et russe faisant également foi.

ANNEXE

Voix des membres conformément à l'article 11

Afrique du Sud	11
Algérie	14
Arabie saoudite	12
Argentine	88
Australie	129
Autriche	1
Barbade	1
Bolivie	5
Brésil	70
Canada	286
Cité du Vatican	1
Communauté économique européenne	424
Costa Rica	3
Cuba	2
El Salvador	2
Equateur	3
Etats-Unis d'Amérique	311
Finlande	2
Ghana	2
Guatemala	3
Inde	39
Iran	2
Iraq	5
Israël	5
Jamahiriya arabe libyenne	5
Japon	185
Kenya	4
Liban	10
Malte	2
Maroc	10
Maurice	2
Nigéria	8
Norvège	15
Pakistan	18
Panama	2
Pérou	19
République arabe d'Egypte	71
République arabe de Syrie	5
République arabe du Yémen	2
République de Corée	20
République dominicaine	1
Suède	10
Suisse	18
Trinité-et-Tobago	4
Tunisie	5
Turquie	4
Union des Républiques socialistes soviétiques	129
Venezuela	30
	2 000

CONVENTION RELATIVE À L'AIDE ALIMENTAIRE DE 1986

Première partie - OBJET ET DÉFINITIONS

Article I

Objet

La présente Convention a pour objet d'assurer, par un effort conjoint de la communauté internationale, la réalisation de l'objectif fixé par la Conférence mondiale de l'alimentation, qui est d'apporter chaque annee aux pays en développement une aide alimentaire d'au moins 10 millions de tonnes de céréales propres à la consommation humaine, de la maniere déterminée par les dispositions de la présente Convention.

Article II

Définitions

1. Aux fins de la présente Convention:

a) Le «Comité» est le Comité de l'aide alimentaire visé à l'article IX;
b) Le terme «membre» désigne une partie à la présente Convention;
c) Le «Directeur exécutif» est le Directeur exécutif du Conseil international du blé;
d) Le «secrétariat» est le secrétariat du Conseil international du blé;
e) Les termes «céréale» ou «céréales» désignent le blé, l'avoine, le mais, le millet, l'orge, le seigle, le sorgho et le riz ainsi que tout autre type de cereale propre à la consommation humaine que le Comité pourra décider, ou leurs produits dérivés, y compris les produits de deuxième transformation, tels qu'ils sont définis dans le règlement intérieur, sous reserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article III;
f) Le sigle «f.o.b.» signifie franco à bord;
g) Le sigle «c.a.f.» signifie coût, assurance et fret;
h) Le terme «tonne» signifie 1 000 kilogrammes;
i) Le terme «année» désigne, sauf indication contraire, la période du ler juillet au 30 juin.

2. Toute mention dans la présente Convention d'un «gouvernement» ou de «gouvernements» est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne (dénommée ci-après la CEE). En consequence, toute mention, dans la présente Convention, de «la signature» ou du «dépot des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation» ou d'un «instrument d'adhésion» ou d'une «déclaration d'application à titre provisoire» par un gouvernement est reputée, dans le cas de la CEE, valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d'application à titre provisoire au nom de la CEE par son autorité compétente, ainsi que pour le dépôt de l'instrument requis par la procedure institutionnelle de la CEE pour la conclusion d'un accord international.

Deuxième partie - DISPOSITIONS PRINCIPALES

Article III

Contributions des membres

1. Les membres de la présente Convention sont convenus de fournir à titre d'aide alimentaire aux pays en développement, des cereales, telles qu'elles sont définies à l'alinéa *e)* du paragraphe 1 de l'article II, qui soient propres à la consommation humaine et d'un type et d'une qualité acceptables, ou l'équivalent en espèces, pour les montants annuels minimaux spécifiés au paragraphe 3) ci-après.

2. Les membres apportent leurs contributions en partant, autant que possible, d'une planification prealable, afin que les pays bénéficiaires soient à même de tenir compte, dans leurs programmes de développement, du courant probable d'aide alimentaire qu'ils recevront chaque année pendant la durée de la présente Convention. En outre, les membres devraient, autant que possible, indiquer le montant de leurs contributions qu'ils ont l'intention de verser sous forme de dons ainsi que l'élément don de toute aide qui n'est pas fournie sous forme de don.

3. La contribution annuelle minimale, en équivalent blé, de chaque membre à la réalisation de l'objectif énoncé à l'article premier est la suivante:

Membres	Tonnes
Argentine	35 000
Australie	400 000
Autriche	20 000
Canada	600 000
Communauté économique européenne et ses Etats membres	1 670 000
Etats-Unis d'Amérique	4 470 000
Finlande	25 000
Japon	300 000
Norvège	30 000
Suède	40 000
Suisse	27 000

4. Aux fins de l'application de la présente Convention, tout membre qui aura adhéré à ladite convention conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article XX sera réputé figurer au paragraphe 3 du présent article avec la contribution minimale qui lui aura été attribuée conformément aux dispositions pertinentes de l'article XX.

5. Si un membre ne peut remplir, au cours d'une année quelconque, les obligations qu'il a contractées en vertu de la présente Convention, les obligations de ce membre sont majorées l'année suivante du solde de ses obligations su titre de l'année précédente.

6. Les contributions en céréales sont mises en position f.o.b. par les membres. Toutefois, les donateurs sont encouragés à assumer, selon qu'il conviendra, les coûts de transport de leurs contributions en céréales au titre de la présente Convention au-delà de la position f.o.b., particulièrement dans les situations critiques ou lorsque le bénéficiaire est un pays à faible revenu en déficit alimentaire. Il sera dûment fait mention du paiement de ces coûts de transport dans les examens de l'exécution par les membres de leurs obligations au titre de la présente Convention.

7. Les achats de céréales visés à l'alinéa *a)* du paragraphe 1 de l'article IV sont effectués auprès des membres de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1986 et de la Convention sur le commerce du blé en vigueur, la préférence étant donnée aux membres en développement des deux Conventions, en vue de faciliter les exportations ou les activités de transformation des membres en développement des deux Conventions. En effectuant des achats, le but général sera de faire en sorte qu'il soit procédé à la majeure partie desdits achats auprès de pays en développement, en donnant priorité aux membres en développement de la Convention relative à l'aide alimentaire. Les présentes dispositions n'empêchent cependant pas l'achat de céréales à un pays en développement non membre de la présente Convention ou de la Convention sur le commerce du blé. Dans tous les achats visés dans le présent paragraphe, il est spécialement tenu compte de la qualité, des avantages en matière de prix c.a.f. et des possibilités de livraison rapide au pays bénéficiaire, ainsi que des besoins spécifiques des pays bénéficiaires eux-mêmes. Les contributions en espèces ne seront normalement utilisées durant aucune année pour acheter à un pays une céréale qui est du même type que celle que ce pays a reçue à titre d'aide alimentaire bilatérale ou multilatérale pendant la même année, ou pendant des années précédentes, si la quantité de céréales ainsi fournie n'est pas encore épuisée.

Article IV

Modalités des contributions d'aide alimentaire

L'aide alimentaire en vertu de la présente Convention pourra être fournie selon l'une quelconque des modalités suivantes:

a) Dons de céréales ou dons en espéces à utiliser pour l'achat de cereales au profit du pays bénéficiaire;

b) Ventes contre monnaie du pays bénéficiaire qui n'est ni transférable ni convertible en devises ou en marchandises et services susceptibles d'être utilisés par le membre donateur (1);

c) Ventes à credit, le paiement devant être effectué par annuités raisonnables échelonnées sur 20 ans ou plus, moyennant un taux d'intérêt inférieur aux taux commerciaux en vigueur sur les marchés mondiaux (2);

etant entendu que ladite aide alimentaire est fournie autant que possible sous forme de dons, en particulier dans le cas des pays les moins avancés, des pays à faible revenu par habitant et d'autres pays en développement qui ont de graves difficultés économiques.

Article V

Distribution des contributions

1. Les membres peuvent, pour leurs contributions au titre de la presente Convention, désigner un ou plusieurs pays bénéficiaires.

2. Les membres peuvent apporter leurs contributions bilatéralement ou par l'intermédiaire d'organisations intergouvernementales et/ou d'organisations non gouvernementales.

3. Les membres prendront pleinement en considération les avantages qu'il y aurait à acheminer une plus forte proportion de l'aide alimentaire par des circuits multilatéraux, en particulier le Programme alimentaire mondial.

Article VI

Equivalents en blé

1. Le Comité arrêtera dans le réglement intérieur des régles aux fins de l'évaluation de la contribution d'un membre expédiée en céréales autres que le blé ou en produits céréaliers, en tenant compte, le cas echéant, de la teneur en céréales des produits et de la valeur commerciale de la céréale ou du produit par rapport à celle du blé.

2. Aux fins de l'évaluation de la contribution d'un membre, les montants fournis en espéces pour l'achat de céréales sont évalués aux prix pratiqués sur le marché international pour le blé. Aux fins du present paragraphe, le Comité détermine chaque année le prix pratiqué sur le marché international pour l'année suivante en se fondant sur le prix mensuel moyen du blé pour l'année civile précédente. Le Comité arretera une régle dans le règlement intérieur pour la détermination du prix mensuel moyen du blé.

3. Pour déterminer le prix pratiqué sur le marché international, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, le Comité tiendra dûment compte de toute augmentation ou diminution sensible du prix annuel moyen. On considérera qu'une augmentation ou une diminution sensible a lieu lorsque le prix annuel moyen visé au paragraphe 2 du présent article accuse une hausse supérieure à 20 p. 100 ou une baisse supérieure à 20 p. 100 par rapport à l'année civile precedente. A cet égard, le prix pratiqué sur le marché international qui sert effectivement à évaluer la contribution d'un membre ne doit pas être superieur de plus de 20 p. 100 ni inférieur de plus de 20 p. 100 à celui de l'année précédente.

Article VII

Incidences sur les échanges et la production agricole ed conduite des opérations d'aide alimentaire

1. Toutes les opérations d'aide entreprises au titre de la présente Convention sont menées d'une manière compatible avec les préoccupations exprimées dans les actuels Principes et directives de la FAO en matière d'écoulement des excédents. Les membres s'engagent à effectuer toutes leurs opérations d'aide au titre de la présente Convention de manière à éviter tout préjudice à la structure normale de la production et du commerce international.

2. Les membres se conformeront, lorsqu'il y aura lieu, aux Directives et critères pour l'aide alimentaire approuvés par le Comité des politiques et programmes d'aide alimentaire du Programme alimentaire mondial.

Article VIII

Disposition spéciale concernant les besoins critiques

Si, au cours d'une année quelconque, la production de céréales alimentaires accuse un déficit marqué dans des pays en développement à faible revenu d'une ou plusieurs régions particulières, le Président du Comité, au vu des renseignements reçus du Directeur exécutif, peut convoquer une session du Comité pour examiner la gravité du déficit de la production. Le Comité peut recommander que les membres remédient à la situation en augmentant la quantité d'aide alimentaire disponible.

Article IX

Comité de l'aide alimentaire

Il est institué un Comité de l'aide alimentaire qui est composé de toutes les parties à la présente Convention. Le Comité désigne un président et un vice-président.

Article X

Pouvoirs et fonctions du Comité

1. Le Comité:

a) Reçoit régulièrement des membres, et les membres lui présentent, des rapports sur le montant, la composition, les modalités de distribution et les conditions des contributions qu'ils fournissent en vertu de la présente Convention;

b) Suit les achats de céréales financés au moyen de contributions en espèces, en tenant particulièrement compte des achats de céréales effectués dans des pays en développement conformément au paragraphe 7 de l'article III;

c) Examine la manière dont les obligations souscrites aux termes de la présente Convention ont été remplies; et

d) Organise un échange régulier de renseignements sur le fonctionnement des dispositions relatives à l'aide alimentaire prises en vertu de la présente Convention.

2. *a)* Le Comité demande au secrétariat du Conseil international du blé ainsi qu'aux secrétariats des autres organisations compétentes les renseignements nécessaires pour permettre aux membres de s'acquitter de leurs obligations avec une efficacité maximale. Les renseignements en question exposeront, notamment:

i) Les détails sur la production et les besoins d'importation des pays en développement à faible revenu requis aux fins de l'application des dispositions de l'article VIII;

ii) Les possibilités d'utiliser les excédents de céréales dont pourraient disposer des pays en développement pour procéder à des transactions au titre du paragraphe 7 de l'article III; et

iii) Les éventuelles incidences de l'aide alimentaire sur la production et la consommation de céréales dans les pays bénéficiaires.

b) Le Comité peut aussi recevoir des renseignements des pays bénéficiaires et consulter ces pays.

3. Le Comité fera rapport selon les besoins.

4. Le Comité établit dans le réglement intérieur les règles nécessaires à l'application des dispositions de la présente Convention.

5. Outre les pouvoirs et fonctions spécifiés dans le présent article, le Comité a les autres pouvoirs et exerce les autres fonctions nécessaires à l'application des dispositions de la présente Convention.

---

(1) Dans des circonstances exceptionelles, il pourra etre accordé une dispense ne dépassant pas 10 p. 100. Toutefois, il pourra n'être pas insisté sur cette limite dans le cas de transactions destinées à augmenter les activités de développement économique dans de pays bénéficiaire, à condition que la monnaie du pays bénéficiaire ne soit ni transférable ni convertible avant ecoulement d'un délai de 10 ans.

2) L'accord relatif aux ventes à crédit peut prévoir le versement d'une fraction du principal allant jusqu'à 15 p. 100 à la livraison de la céréale.

Article XI

Siège, sessions et quorum

1. Le siège du Comité est Londres.

2. Le Comité se réunit au moins deux fois par an à l'occasion des sessions statutaires du Conseil international du blé. Le Comité se réunit aussi a tous autres moments sur décision du Président, ou à la demande de trois membres, ou ainsi que les dispositions de la présente Convention l'exigent.

3. La présence de délégués représentant les deux tiers des membres du Comité est nécessaire pour constituer le quorum à toute session du Comité.

Article XII

Décisions

Les décisions du Comité sont prises par voie de consensus.

Article XIII

Admission d'observateurs

Le Comité peut, quand il y a lieu, inviter les représentants d'autres organisations internationales dont seuls peuvent faire partie les gouvernements qui sont Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres de ses institutions spécialisées à participer à ses réunions ouvertes en qualité d'observateurs.

Article XIV

Dispositions administratives

Le Comité utilise les services du secrétariat pour l'exécution des tâches administratives que ledit comité peut demander, notamment la production et la distribution de la documentation et des rapports.

Article XV

Manquements aux engagements et différends

En cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention ou d'un manquement aux obligations contractées en vertu de cette convention, le Comité se réunit pour décider des mesures a prendre.

Troisième partie - DISPOSITIONS FINALES

Article XVI

Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.

Article XVII

Signature

La présente Convention sera ouverte, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, du ler mai 1986 au 30 juin 1986 inclus, à la signature des gouvernements visés au paragraphe 3 de l'article III.

Article XVIII

Ratification, acceptation ou approbation

La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou a l'approbation de chaque gouvernement signataire conformément à ses procedures constitutionnelles. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprés du dépositaire au plus tard le 30 juin 1986, étant entendu que le Comité peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement signataire qui n'aura pas déposé son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation à cette date.

Article XIX

Application à titre provisoire

Tout gouvernement signataire peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d'application à titre provisoire de la présente Convention. Il applique la présente Convention à titre provisoire et est réputé provisoirement y être partie.

Article XX

Adhésion

1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout gouvernement visé au paragraphe 3 de l'article III qui n'a pas signé la présente Convention. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1986, étant entendu que le Comité pourra accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement qui n'aura pas déposé son instrument à cette date.

2. Lorsque la présente Convention sera entrée en vigueur conformément aux dispositions de l'article XXI, elle sera ouverte à l'adhésion de tout gouvernement autre que ceux qui sont visés au paragraphe 3 de l'article III.

3. Tout gouvernement adhérant à la présente Convention en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 du présent article peut déposer auprés du dépositaire une déclaration d'application à titre provisoire de la présente Convention en attendant le dépôt de son instrument d'adhésion. Il applique la présente Convention à titre provisoire et est réputé provisoirement y être partie.

Article XXI

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le ler juillet 1986, si, au 30 juin 1986, les gouvernements visés au paragraphe 3 de l'article III ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre provisoire, et sous réserve que la Convention sur le commerce du blé de 1986 soit en vigueur.

2. Si la présente Convention n'entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre provisoire, pourront décider unanimement qu'elle entrera en vigueur entre eux-mêmes, sous réserve que la Convention sur le commerce du blé de 1986 soit en vigueur, ou bien pourront prendre toute autre décision que la situation leur paraîtra exiger.

Article XXII

Durée, prorogation et fin de la Convention

1. A moins qu'elle ne soit prorogée en application du paragraphe 2 du présent article ou qu'il n'y soit mis fin auparavant en application du paragraphe 4 du présent article, la présente Convention restera en vigueur jusq'au 30 juin 1989 inclus, sous réserve que la Convention sur le commerce du blé de 1986, ou une nouvelle convention sur le commerce du blé la remplaçant, reste en vigueur jusqu'à cette date incluse.

2. Le Comité pourra proroger la présente Convention au-delà du 30 juin 1989 pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chacune, sous réserve que la Convention sur le commerce du blé de 1986 ou une nouvelle convention sur le commerce du blé la remplaçant reste en vigueur jusqu'à la fin de la durée de la prorogation.

3. Si la présente Convention est prorogée en vertu du paragraphe 2 du présent article, les contributions annuelles des membres au titre du paragraphe 3 de l'article III peuvent être soumises au réexamen des membres avant l'entrée en vigueur de chaque prorogation. Les obligations individuelles, telles qu'elles auront été réexminées, resteront inchangées pendant la durée de chaque prorogation.

4. S'il est mis fin à la présente Convention, le Comité continue d'exister aussi longtemps qu'il le faut pour procéder à sa liquidation et il dispose alors des pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à cette fin.

Article XXIII

Retrait et réadmission

1. Tout membre peut se retirer de la présente Convention à la fin de toute année en notifiant son retrait par écrit au dépositaire au moins 90 jours avant la fin de l'année en question, mais il n'est de ce fait relevé d'aucune des obligations résultant de la présente Convention ed non executées avant la fin de ladite année. Ce membre avise simultanément le Comité de la décision qu'il a prise.

2. Tout membre qui se retire de la présente Convention peut ultérieurement y redevenir partie en notifiant sa décision au Comité. Toutefois, il est établi comme condition à la réadmission de ce membre que celui-ci soit tenu de s'acquitter intégralement de son obligation annuelle à compter de l'année où il redevient partite à la présente Convention.

Article XXIV

Rapport entre la présente Convention et l'Accord international sur le blé de 1986

La présente Convention remplace la Convention relative à l'aide alimentaire de 1980, telle qu'elle a été prorogée, et est l'un des instruments constitutifs de l'Accord international sur le blé de 1986.

Article XXV

Notification par le dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en qualité de dépositaire, notifiera à tous les gouvernements signataires et adhérents toute signature, ratification, acceptation, approbation, application à titre provisoire de la présente Convention et toute adhésion à cette Convention.

Article XXVI

Textes faisant foi

Les textes de la présente Convention en langues anglaise, espagnole, française et russe font tous également foi.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements ou autorités respectifs, ont signé la présente Convention a la date qui figure en regard de leur signature.

FAIT à Londres, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-six.

86A6941

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Parma n. 4969 del 17 luglio 1986, l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Chirurgica di San Lazzaro di Savena (Bologna) la donazione di un videoregistratore JVC BR 6400 TR sistema VHS del valore complessivo di L. 4.720.000 (IVA. compresa), da destinare all'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica a scopo di ricerca.

86A6943

Autorizzazione al liceo ginnasio statale «P. Colletta» di Avellino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Avellino n. 2159/S.1B del 1° aprile 1986, il liceo ginnasio statale «P. Colletta» di Avellino è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 1.500.000 la cui rendita annuale dovrà essere devoluta per l'istituzione di una borsa di studio intitolata alla memoria del prof. Saverio Staffa. La somma è stata raccolta tra i professori e gli alunni del predetto istituto.

86A6944

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 1° agosto 1986 l'avv. Giuseppe Niccolini, nato a Roma il 4 ottobre 1950, il rag. Alberto Tavani, nato a Roma il 27 febbraio 1938 e il dott. Claudio Gallone, nato a Roma il 30 maggio 1948, sono stati nominati liquidatori della società cooperativa «Cantina sociale di Velletri» a r.l., con sede in Velletri (Roma), costituita per rogito dott. Giovanni Floridi in data 16 febbraio 1958, rep. n. 21181, in sostituzione dei dottori Massimo Fiorentino, Ubaldo Schiavo e Carlo Gasperoni, liquidatori ex art. 2545 del codice civile, che hanno rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1986 il dott. Giampaolo Capuzzo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo Alimentaristi dettaglianti associati - Soc. coop. a r.l. A.D.A., con sede in Verona, posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 15 febbraio 1986 in sostituzione del sig. Remo Perina, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1986 il dott. Ferrario Gianluigi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia Padana - Soc. coop. a r.l., con sede in Saronno (Varese), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto dell'8 gennaio 1986 in sostituzione del sig. Pierino Azimonti, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1986 il dott. Giorgio Grube è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Gallarate di consumo a r.l., con sede in Gallarate (Varese), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 29 maggio 1968 in sostituzione del dott. Ferrario Gianluigi, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1986 il prof. Franco Rocca è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro Co.M.Al. - Cooperativa muratori ed affini lombardi, con sede in Rho (Milano), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 29 novembre 1985 in sostituzione del dott. Franco Colombo, che ha rinunciato all'incarico.

86A7089

MINISTERO DEL TESORO

N. 178

Corso dei cambi del 16 settembre 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1414,700	1414,700	1414,50	1414,700	1414,70	1414,72	1414,550	1414,700	1414,700	1414,70
Marco germanico	689,730	689,730	689,60	689,730	689,73	689,69	689,650	689,730	689,730	689,73
Franco francese	210,590	210,590	210,60	210,590	210,59	210,59	210,600	210,590	210,590	210,59
Fiorino olandese	611,170	611,170	611,40	611,170	611,17	611,16	611,160	611,170	611,170	611,17
Franco belga	33,309	33,309	33,295	33,309	33,309	33,30	33,305	33,309	33,309	33,30
Lira sterlina	2089,750	2089,750	2091 —	2089,750	2089,75	2089,62	2089,500	2089,750	2089,750	2089,75
Lira irlandese	1897,500	1897,500	1897 —	1897,500	1897,50	1896,75	1896 —	1897,500	1897,500	—
Corona danese	182,150	182,150	182,20	182,150	182,15	182,17	182,200	182,150	182,150	182,15
Dracma	10,440	10,440	10,43	10,440	—	—	10,441	10,440	10,440	—
E.C.U.	1448,500	1448,500	1449,50	1448,500	1448,50	1448,40	1448,300	1448,500	1448,500	1448,50
Dollaro canadese	1018,800	1018,800	1022 —	1018,800	1018,80	1018,70	1018,600	1018,800	1018,800	1018,80
Yen giapponese	9,044	9,044	9,06	9,044	9,044	9,04	9,039	9,044	9,044	9,04
Franco svizzero	853,890	853,890	852,25	853,890	853,89	853,57	853,250	853,890	853,890	853,89
Scellino austriaco	98,139	98,139	98,13	98,139	98,139	98,13	98,140	98,139	98,139	98,13
Corona norvegese	192,900	192,900	192,80	192,900	192,90	192,92	192,950	192,900	192,900	192,90
Corona svedese	204,270	204,270	204,25	204,270	204,27	204,28	204,300	204,270	204,270	204,27
FIM	287,280	287,280	287,50	287,280	287,28	287,39	287,500	287,280	287,280	—
Escudo portoghese	9,570	9,570	9,63	9,570	9,57	9,57	9,580	9,570	9,570	9,57
Peseta spagnola	10,500	10,500	10,515	10,500	10,50	10,51	10,525	10,500	10,500	10,50
Dollaro australiano	881 —	881 —	885 —	881 —	881 —	881 —	881 —	881 —	881 —	881 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 settembre 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1414,625
Marco germanico	689,690
Franco francese	210,595
Fiorino olandese	611,165
Franco belga	33,307
Lira sterlina	2089,625
Lira irlandese	1896,750
Corona danese	182,175
Dracma	10,440
E.C.U.	1448,400
Dollaro canadese	1018,700
Yen giapponese	9,041
Franco svizzero	853,570
Scellino austriaco	98,139
Corona norvegese	192,925
Corona svedese	204,285
FIM	287,390
Escudo portoghese	9,575
Peseta spagnola	10,512
Dollaro australiano	881 —

Media dei titoli del 16 settembre 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	86,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,325
» 9% » » 1975-90	96,750
» 9% » » 1976-91	102,750
» 10% » » 1977-92	102 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,275
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,800
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	90,700
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,250
» » » » EFIM 1-8-1988	101,250
» » » » 1-10-1982/86	100,025
» » » » 1-10-1983/86	100,075
» » » » 1-11-1982/86	100,250
» » » » 1-12-1982/86	100,550
» » » » 1- 1-1983/87	100,900
» » » » 1- 2-1983/87	100,675
» » » » 1- 3-1983/87	101,075
» » » » 1- 4-1983/87	101 —
» » » » 1- 5-1983/87	101,375
» » » » 1- 6-1983/87	101,575
» » » » 1-11-1983/87	101,450
» » » » 1-12-1983/87	101,800
» » » » 1- 1-1984/88	100,950
» » » » 1- 2-1984/88	101,725
» » » » 1- 3-1984/88	100,950
» » » » 1- 4-1984/88	100,600
» » » » 1- 5-1984/88	100,850
» » » » 1- 6-1984/88	101,450
» » » » 1- 7-1983/88	101,900
» » » » 1- 8-1983/88	101,800
» » » » 1- 9-1983/88	101,825
» » » » 1-10-1983/88	101,875
» » » » 1- 7-1990	99,050
» » » » 1- 8-1990	99,250
» » » » 1- 9-1990	98,775
» » » » 1-10-1990	98,800
» » » » 1-11-1990	99,175
» » » » 1-11-1983/90	103,650
» » » » 1-12-1983/90	103,850
» » » » 18-12-1990	99,875
» » » » 1- 1-1984/91	103,275
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1984/91	103,175
» » » » 18- 2-1991	99,175
» » » » 1- 3-1984/91	101,875
» » » » 1- 4-1984/91	101,900
» » » » 1- 5-1984/91	101,700
» » » » 1- 6-1984/91	101,750
» » » » 1- 7-1984/91	100,925
» » » » 1- 8-1984/91	100,825
» » » » 1- 9-1984/91	100,950
» » » » 1-10-1984/91	100,800
» » » » 1-11-1984/91	100,775
» » » » 1-12-1984/91	100,325
» » » » 1- 1-1992	100,725
» » » » 1- 2-1992	99,975
» » » » 1- 2-1995	100,850
» » » » 1- 3-1995	99,075
» » » » 1- 4-1995	99,150
» » » » 1- 5-1995	99,625
» » » » 1- 6-1995	99,600
» » » » 1- 7-1995	100,125
» » » » 1- 8-1995	99,750
» » » » 1- 9-1995	99,500
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1-10-1986	100,200
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,375
» » » 12 % 1- 2-1988	102,375
» » » 12,50% 1- 2-1988	103,050
» » » 12 % 1- 3-1988	102,950
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,650
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,350
» » » 12,50% 1-10-1988	103,325
» » » 12,50% 1-11-1988	104 —
» » » 12,50% 1-1-1989	104,050
» » » 12,50% 1-2-1989	104,325
» » » 12,50% 1-3-1989	104,250
» » » 12,50% 1-1-1990	105,325
» » » 12,50% 1-2-1990	106,100
» » » 12,50% 1-3-1990	106,200
» » » 12,50% 1-3-1991	106,525
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,300
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	111,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,550
» » » » 1983/90 11,50%	109,400
» » » » 1984/91 11,25%	109,375
» » » » 1984/92 10,50%	108,375
» » » » 1985/93 9,60%	105,325
» » » » 1985/93 9,75%	106,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M16096

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione al laboratorio di igiene e profilassi - reparto medico micrografico di Caserta, ad eseguire analisi microbiologiche di acque minerali.

Con decreto ministeriale del 1° settembre 1986, n. 2511, il Laboratorio di igiene e profilassi - reparto medico micrografico di Caserta, è stato autorizzato ad effettuare analisi microbiologiche di acque minerali, ai sensi dell'art. 35 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924.

86A7092

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° ottobre 1986 è pagabile presso le banche sottoindicate, la terza cedola d'interesse relativa al semestre aprile 1986-settembre 1986 del prestito obbligazionario 1985/1995 indicizzato seconda emissione, di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 6,50%:

Banca nazionale del lavoro, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di Sardegna, Monte dei Paschi di Siena, Credito italiano, Banco di Roma, Banca commerciale italiana, Banco di Santo Spirito, Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, Banca nazionale delle comunicazioni, Istituto bancario San Paolo di Torino, Banca popolare di Novara, Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, Banca nazionale dell'agricoltura, Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Cassa di risparmio di Roma.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di luglio 1986 e agosto 1986 è risultato pari al 10,865%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di luglio 1986 e agosto 1986, è risultato pari al 10,628%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari al 10,707% equivalente al tasso semestrale del 5,20%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre ottobre 1986-marzo 1987 scadenza 1° aprile 1987, cedola n. 4, un interesse del 5,20%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per il quarto semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della quarta cedola (0,52%).

Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti (1,965%) l'attuale maggiorazione sul capitale è del 2,485%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

86A6919

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 3 settembre 1986, n. **1/30.**

Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie. Applicazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, come modificato dal decreto ministeriale del 9 agosto 1986. Disposizioni di attuazione degli articoli 4, 9, 12, 15, 31, 58,64, 65, 74, 76, 85, 91, 100 e delle causali 3, 8b), 49a), 49e), 52, 55, 101 e 110.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero la circolare n. 1 del 31 agosto 1981, contenente disposizioni di attuazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni, è così modificata:

1) Sono introdotte le seguenti disposizioni di attuazione dell'art. 4:

«Si precisa che le disposizioni stabilite in materia di garanzie si applicano anche alle lettere di patronage ove queste si estrinsechino in vere e proprie fidejussioni ovvero in promesse del fatto del terzo; in particolare gli impegni della specie, quando assunti da soggetti diversi dalle banche abilitate, sono sempre subordinati alla preventiva autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi ai sensi del punto 14 dell'art. 106 del decreto.

Si precisa che le banche abilitate possono rilasciare, per conto di non residenti, garanzie in favore di non residenti a condizione che il rilascio delle stesse avvenga in connessione con linee di credito».

2) Le disposizioni di attuazione dell'art. 9, paragrafo 1) sono sostituite dalle seguenti:

«1) *Regolamenti mediante compensazioni valutarie.*

Il regolamento mediante compensazione valutaria di debiti e crediti verso l'estero di un medesimo operatore residente, derivanti dall'effettuazione di operazioni autorizzate in via generale o per le quali sia stata già rilasciata l'eventuale autorizzazione particolare, può essere eseguito:

a) ad iniziativa bancaria, qualora la compensazione:

i) sia implicita nella causale di esborso o di introito (come, ad esempio, nei saldi di riassicurazione);

ii) ovvero concerna:

criteri e debiti ralativi ad operazioni commerciali già eseguite in dogana e/o accessori commerciali (spese di trasporto, compensi di mediazione, provvigioni, sconti, abbuoni, spese doganali, tasse, interessi per ritardati pagamenti, ecc.) e/o crediti e debiti relativi ad operazioni di transito;

crediti e debiti di spedizionieri residenti nei confronti di propri corrispondenti non residenti. In tal caso devono essere osservate le disposizioni di cui alla causale 9) dell'allegato *A)* al decreto;

crediti e debiti relativi a servizi telefonici, postali, radiotelegrafici e radiotelevisivi di cui alla causale 7) del citato allegato;

crediti e debiti relativi a spese portuali detraibili da noli incassati dagli agenti raccomandatari ai sensi della causale 3) del ripetuto allegato;

crediti (canoni di locazione e simili) e debiti (spese di cui alla causale 71) derivanti dalla gestione di immobili siti all'estero di proprietà di residenti;

crediti relativi a premi incassati all'estero da brokers assicurativi non residenti per conto di imprese di assicurazioni residenti e debiti relativi ad indennizzi anticipati all'estero dai brokers medesimi nonché a provvigioni maturate a favore di questi ultimi per la conclusione di affari di assicurazioni con non residenti (osservate le disposizioni di attuazione "Norme comuni" delle causali 22) e seguenti - punto 4);

indennizzi corrisposti da imprese di assicurazioni e rate di premio non scadute relative alla polizza per la quale si paga il danno ovvero premi per altre polizze che l'assicurato abbia o abbia avuto con la compagnia assicuratrice.

Le banche possono procedere al regolamento in via compensativa anche nel caso in cui le relative partite di credito e/o debito non siano state regolate nei termini autorizzati, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni in materia di segnalazioni di inadempienza.

Le banche non possono procedere alla compensazione valutaria dei crediti e debiti sopra elencati qualora il regolamento di una delle partite da compensare sia sottoposto a particolari adempimenti valutari;

b) previa autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, negli altri casi.

Si precisa che la competenza autorizzatoria dell'Ufficio è riferibile anche alle partite di debito e credito relative ad operazioni già autorizzate in via particolare anche da altri organi valutari. Le banche, all'atto della richiesta all'Ufficio italiano dei cambi per l'autorizzazione della compensazione, devono inoltrare, in luogo della sottostante documentazione che dovranno esaminare ed invalidare ai fini valutari, secondo le norme vigenti in materia, un prospetto riepilogativo nel quale debbono evidenziare la natura delle operazioni sottostanti nonché gli importi e le scadenze dei relativi impegni di regolamento».

3) Il punto 7) delle disposizioni di attuazione dell'art. 12 è modificato come segue:

«7) *Regolamento di prestiti italiani all'estero ed esteri in Italia.*

Le banche abilitate possono dar corso ai regolamenti concernenti il rimborso dei prestiti di cui alle causali 103), 106), 107), 108), 109), 203), 204a), 205), 206a), 206b), 206c) e 207) dell'allegato *A* al decreto, osservate le scadenze previste nel piano di ammortamento pattuito dalle parti in occasione della conclusione del contratto.

La modifica del piano di ammortamento dei prestiti autorizzati in via generale è consentita ai residenti sempreché il cambiamento di tipologia non comporti variazione di disciplina e la vita media minima dei prestiti di cui alla causale 203) non scenda al di sotto dei trentasei mesi prescritti e quella di cui alla causale 204a) *ii)* non scenda al di sotto dell'anno. La modifica del piano di ammortamento concernente i prestiti autorizzati in via particolare deve essere sottoposta all'autorizzazione degli organi valutari interventi.

La conversione dei prestiti, concessi da non residenti a residenti, in partecipazione al capitale delle imprese mutuatarie è autorizzata purché tali prestiti siano stati conclusi in base ad una autorizzazione di carattere generale. La conversione dei prestiti esteri in Italia autorizzati in via particolare è soggetta ad autorizzazione particolare degli organi valutari intervenuti. La conversione dei prestiti italiani all'estero è sempre soggetta ad autorizzazione particolare del Ministero del commercio con l'estero, fatta eccezione per quella prevista nelle disposizioni di attuazione della causale 103) dell'allegato *A* al decreto».

4) Le disposizioni di attuazione dell'art. 15 sono sostituite dalle seguenti:

«Per il reinvestimento automatico di utili maturati da residenti su quote di fondi comuni di investimento esteri non autorizzati ad operare in Italia, il conteggio dell'importo in lire da versare dovrà avvenire sulla base del cambio vigente il giorno in cui viene effettuato il reinvestimento degli utili.

Le banche presso le quali vengono costituiti i depositi devono, quotidianamente, girare alla Banca d'Italia territorialmente competente il totale delle disponibilità accreditate il giorno precedente in tali depositi avendo, peraltro, cura di inserire, nelle segnalazioni all'Ufficio prescritte per gli investimenti, gli estremi del relativo deposito.

I depositi non possono essere svincolati prima del realizzo dei relativi investimenti, ferme restando le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo in riferimento in ordine al mantenimento del deposito.

Lo svincolo deve avvenire proporzionalmente al disinvestimento. A tal proposito la banca abilitata, dopo aver esaminato la relativa documentazione, procede a richiedere alla Banca d'Italia lo svincolo totale o parziale del deposito. La Banca d'Italia provvede a retrocedere alla banca richiedente le relative disponibilità.

Si precisa che l'obbligo di mantenere il deposito nei casi di cessione degli investimenti prima di un anno dalla data di acquisto, di cui al terzo comma dell'articolo in riferimento, deve intendersi riferito alle sole operazioni di cui al primo comma dell'articolo medesimo.

Si precisa inoltre che ai depositi vincolati già costituiti a fronte di investimenti eseguiti antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 agosto 1986

si applicano le riduzioni di aliquota introdotte con il decreto stesso. Conseguentemente la Banca d'Italia territorialmente competente procede, su richiesta della banca abilitata intervenuta nell'operazione, allo svincolo dei depositi costituiti sino alla concorrenza della nuova aliquota».

5) Le disposizioni di attuazione dell'art. 31 sono sostituite dalle seguenti:

«La valuta acquistata sul mercato delle valute di conto valutario deve essere immediatamente utilizzata, previo accreditamento in conto valutario, per la causale precisata nella richiesta».

6) Il terzo comma del paragrafo *B)* delle disposizioni di attuazione dell'art. 58 è sostituito dal seguente:

«Le banche, indipendentemente dalla circostanza che gli effetti siano onorati o meno alla scadenza dal debitore residente, devono segnalare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi fornendo, al riguardo, ogni elemento di valutazione e allegando fotocopia (recto e verso) del titolo che deve comunque essere tenuto a disposizione delle competenti autorità».

7) Le disposizioni di attuazione dell'art. 64 sono sostituite dalle seguenti:

«Le banche abilitate non debbono rilasciare su richiesta di residenti assegni circolari in lire all'ordine di beneficiari non residenti se non nelle ipotesi di regolamenti in lire interne consentiti dalle disposizioni valutarie vigenti.

Comunque, sia nelle ipotesi consentite di cui sopra, sia nel caso di rilascio di assegni circolari in lire a non residenti in temporaneo soggiorno in Italia a fronte di cessione di valuta effettuata con l'osservanza delle disposizioni vigenti o di utilizzo di conto estero, le banche devono aver cura all'atto del rilascio di portare a conoscenza dei richiedenti — facendosi all'uopo sottoscrivere apposita dichiarazione — che detti titoli possono circolare solo in Italia e che conseguentemente ne è vietata l'esportazione.

Qualora assegni della specie, abusivamente esportati, vengano rimessi dall'estero per l'incasso, le banche devono applicare le stesse disposizioni di attuazione riguardanti l'abusiva esportazione di assegni tratti su conti interni, di cui all'art. 65 del decreto.

Sia l'attestazione doganale (mod. V2), sia quella bancaria sono ritirate dalla dogana ad effettuato riscontro».

8) I punti 1) e 3) delle disposizioni di attuazione dell'art. 65 sono sostituiti dai seguenti:

«1) Le banche che ricevono dall'estero per l'incasso assegni tratti su conti interni abusivamente esportati e/o circolati all'estero, sono autorizzate a mettere a disposizione dell'avente diritto non residente il ricavo del titolo purché l'operazione sottostante risulti regolare e non sia di importo superiore a Lit. 5.000.000; le banche devono segnalare contestualmente l'operazione all'Ufficio con modulo standard nel quale devono essere indicati gli estremi del titolo, richiamando l'emittente all'osservanza delle disposizioni vigenti. In via transitoria tale procedura deve intendersi applicabile anche agli assegni della specie relativi ad operazioni di importo non superiore a Lit. 5.000.000 e sostanzialmente regolari già segnalati all'Ufficio in base alle precedenti disposizioni. Contestualmente al pagamento in favore dell'estero, le banche devono segnalare tale circostanza all'Ufficio con modulo standard».

«3) Tuttavia, qualora gli assegni si riferiscano ad operazioni sottostanti di importo superiore a Lit. 5.000.000 che risultino sostanzialmente regolari sotto il profilo valutario, le banche abilitate, nell'immettere i relativi importi nei conti sopra menzionati, non devono invalidare la documentazione concernente le operazioni sottostanti».

9) L'ultimo comma delle disposizioni di attuazione dell'art. 74 è sostituito dal seguente:

«Si precisa che i cittadini italiani valutariamente residenti all'estero, compresi quelli che ivi prestano attività retribuita a carico della gestione valutaria italiana, possono essere titolari di conti e depositi in lire di pertinenza estera e possono effettuare attraverso i conti capitale e i conti speciali legge 7 febbraio 1956, n. 43, investimenti di capitali esteri in Italia aventi per oggetto tra l'altro acquisto di immobili, partecipazioni, titoli di Stato, titoli azionari ed obbligazionari e quote di fondi comuni di investimento italiani. I predetti beni perdono automaticamente la qualifica di pertinenza estera quando i relativi titolari trasferiscono nuovamente la loro residenza in Italia».

10) Le disposizioni di attuazione dell'art. 76 sono sostituite dalle seguenti:

«*I conti di cui all'articolo in riferimento possono essere accreditati:*

con lire provenienti da giro da conto estero lire, o da altro conto capitale, per il successivo investimento, ovvero da giro da conto speciale «ex decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211» e da conto speciale «legge 7 febbraio 1956, n. 43»;

con biglietti di Stato e di banca italiani inviati da banche non residenti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 47 e relative norme di applicazione;

con lire derivanti da realizzo di precedenti investimenti effettuati attraverso i conti capitale stessi;

con lire per le quali sia stato ottenuto il riconoscimento della pertinenza estera da parte degli organi valutari;

con lire corrisposte a titolo di interessi maturati sulle somme accreditate nel conto.

I conti onde trattasi possono essere addebitati per:

l'esecuzione di investimenti mobiliari ed immobiliari, nonché per l'esecuzione delle operazioni di cui alla causale 212) dell'allegato *A* al decreto;

giro ad altro conto capitale, ovvero a conto estero in lire;

giro a conto interno, osservate le disposizioni di cui all'art. 96 del decreto.

I conti di cui trattasi, ove già aperti presso banche diverse da quelle abilitate secondo le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto, possono continuare ad essere intrattenuti presso tali banche ferma rimanendo, per i titolari, la facoltà di girare le relative disponibilità in conti della specie da aprire presso banche abilitate.

Nel caso in cui i conti onde trattasi continuino ad essere mantenuti presso banche diverse da quelle abilitate, le operazioni a valere sugli stessi possono essere effettuate esclusivamente previa autorizzazione delle sedi della Banca d'Italia competenti per territorio, salvo l'accreditamento degli interessi maturati sulle somme intrattenute che può essere effettuato liberamente dalle banche detentrici».

11) Le disposizioni di attuazione dell'art. 85 sono sostituite dalle seguenti:

«*I conti di cui all'articolo in riferimento possono essere accreditati con:*

rimesse dall'estero effettuate per il tramite del servizio dei postagiro o dei vaglia postali internazionali;

versamenti in lire, da parte di residenti, per il regolamento di operazioni autorizzate: liberamente, fino a Lit. 2.000.000 sempreché per la causale valutaria a fronte della quale viene effettuato il versamento non sia stabilito un limite d'importo inferiore e, comunque, tenuti presenti limiti e modalità di cui alla lettera *a*) del punto 3) delle disposizioni di attuazione dell'art. 9 del decreto; previa autorizzazione delle rappresentanze dell'Ufficio italiano dei cambi presso le sedi della Banca d'Italia competenti per territorio, quando d'importo superiore a Lit. 2.000.000;

interessi maturati sulle somme accreditate nei conti;

possono essere addebitati per:

trasferimento all'estero mediante il servizio dei postagiro e dei vaglia postali internazionali;

regolamenti in favore di residenti a fronte di operazioni autorizzate. Tali regolamenti possono essere effettuati dai titolari dei conti mediante emissione di assegni di c/c postale (modulo ch 16) rilasciati dall'Amministrazione delle poste.

In materia di documentazione e di assolvimento di impegni valutari valgono, per i residenti beneficiari dei pagamenti come sopra effettuati, le prescrizioni in proposito richiamate alla lettera *b*) del punto 3) delle disposizioni di attuazione dell'art. 9 del decreto».

12) L'ultimo comma delle disposizioni di attuazione dell'art. 91 è sostituito dal seguente:

«Si precisa che i cittadini italiani valutariamente residenti all'estero, compresi quelli che ivi prestano attività retribuita a carico della gestione valutaria italiana, possono essere titolari di conti e depositi in valuta di pertinenza estera e possono effettuare direttamente prestiti in valuta e, previa conversione in lire di conto estero, investimenti esteri in Italia conformemente a quanto disposto nell'art. 74 e relative disposizioni di attuazione».

13) Le disposizioni di attuazione dell'art. 100 sono abrogate.

14) Le disposizioni di attuazione della causale 3) (Introiti) sono sostituite dalle seguenti:

«Introiti

1) Sono abilitati a regolare le spese portuali sostenute da navi estere presso porti italiani i raccomandatari di compagnie estere di navigazione che risultano iscritti nell'elenco dei raccomandatari tenuto dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, a norma della legge 4 aprile 1977, n. 135.

2) Secondo quanto disposto dall'art. 3 della citata legge n. 135, i fondi occorrenti per le spese portuali di una determinata nave devono essere messi a disposizione del rappresentante generale, del raccomandatario o dell'agente marittimo da parte del suo mandante armatore, noleggiatore o vettore, prima della partenza della nave stessa dal porto di approdo.

Di tali fondi le banche effettuano la negoziazione contro lire o l'incasso, a seconda che trattasi di rimesse in valuta di conto valutario o di lire prelevate da conti esteri intestati alla compagnia estera, e provvedono alla liquidazione al rappresentante generale, al raccomandatario o all'agente contro loro impegno di esibire la documentazione prescritta entro centoottanta giorni dalla prestazione dei servizi. Per le somme rimesse in valuta di conto valutario, le stesse, in alternativa alla negoziazione, possono essere accreditate in un conto di evidenza, di cui all'art. 97 del decreto, a nome del rappresentante generale, del raccomandatario o dell'agente per essere da essi successivamente utilizzate, previa negoziazione contro lire, a copertura delle spese di che trattasi.

Qualora, per motivi tecnici o commerciali, la nave estera venga dirottata verso un porto ove non operi il rappresentante generale, il raccomandatario o l'agente che hanno ricevuto i fondi occorrenti per le spese ai sensi della ripetuta legge n. 135, tali disponibilità possono essere girate dal conto di evidenza già aperto ad altro conto della stessa categoria acceso a nome del raccomandatario o agente operante nel porto di approdo della nave estera onde trattasi. Nel caso in cui il rappresentante, il raccomandatario o l'agente, presso il quale a suo tempo furono precostituiti i fondi, abbia già provveduto a negoziare contro lire la valuta, ovvero

ad incassare le lire prelevate dal conto estero intestato alla compagnia estera di navigazione, si rende necessario, affinché possa procedersi all'effettivo trasferimento di detti fondi in favore del raccomandatario o agente operante nel porto di approdo, il riaccreditamento delle lire come sopra negoziate o incassate nel conto estero della compagnia estera di navigazione; in tali casi spetta, comunque, al raccomandatario o agente operante nel porto di approdo della nave estera l'obbligo di esibire alla banca da lui prescelta, nel termine indicato al primo capoverso, la documentazione prescritta.

In alternativa alla predetta procedura del giro fondi dai conti di evidenza, il rappresentante generale, il raccomandatario o l'agente che disponga dei fondi anticipati dal mandante può rilasciare dichiarazione scritta, anche a mezzo telex, circa la sussistenza dei fondi. Tale dichiarazione dovrà essere esibita alla banca abilitata e alla capitaneria di porto. Il fiduciario del mandante può effettuare rimesse in lire interne derivanti dalla negoziazione della valuta anticipata di cui sopra a favore del raccomandatario o agente del porto ove trovasi la nave.

Le banche possono provvedere al ritrasferimento a favore della compagnia estera di eventuali somme rimesse in eccedenza rispetto alle spese sostenute e riscontrate sulla base della documentazione come successivamente precisato.

3) Al fine di poter regolare direttamente minute spese in occasione dell'approdo in porti italiani nonché concedere anticipazioni all'equipaggio durante la permanenza in detti porti, i capitani di navi estere possono ricevere anticipazioni in lire dagli agenti (o per loro conto da sub agenti) degli armatori, dei noleggiatori o vettori nonché da raccomandatari in Italia rappresentanti la compagnia estera di navigazione.

Gli anticipi di cui sopra, considerati complementari delle spese portuali e pertanto figuranti a debito del "conto esborsi" di cui al successivo punto 5), devono essere commisurati al tempo di sosta della nave ed alla consistenza numerica dell'equipaggio e possono essere concessi per nave e singolo viaggio.

Il rimborso da parte della compagnia estera deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di concessione dell'anticipo e può avvenire con regolamento in valuta di conto valutario o in lire di conto estero ovvero mediante detrazione dai noli incassati in lire interne dall'agente o dal raccomandatario in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'art. 9 del decreto nonché alla precedente causale 1) - Esborsi.

4) Per gli anticipi in banconote italiane (banconote che in quanto regolate nell'ambito del "conto esborsi" devono considerarsi legittimamente acquisite) le dogane possono consentire:

a) l'imbarco (al seguito del capitano, dell'agente o del raccomandatario), su presentazione di una richiesta in *triplice copia sulla quale la dogana appone il visto; una* copia della richiesta viene restituita all'agente o al raccomandatario, un'altra trattenuta dalla dogana stessa e la terza inviata alla banca abilitata — che deve essere indicata dall'agente o dal raccomandatario — che ha disposto l'anticipo, ai fini dell'accertamento dell'avvenuto rimborso sulla base del conto esborsi di cui all'ultimo comma del successivo punto 5);

b) lo sbarco:

al seguito dell'equipaggio, anche per importi superiori a quello pro-tempore consentito per le importazioni di banconote italiane, nei limiti delle somme corrisposte dal capitano a valere sugli anticipi di cui sopra. Lo sbarco può avvenire su presentazione di apposita attestazione rilasciata e sottoscritta dal capitano;

al seguito del capitano, dell'agente o del raccomandatario, per le minute spese di cui sopra è cenno o per la restituzione della parte non utilizzata dell'anticipo (la restituzione — comprovata da apposita ricevuta — deve figurare sul "conto esborsi" a credito della compagnia estera);

c) il reimbarco:

al seguito dell'equipaggio per i residui non spesi a terra.

Per la valuta esportata al seguito i marittimi possono comprovare il legittimo possesso anche con il foglio paga o con apposita attestazione rilasciata e sottoscritta dal capitano della nave.

5) Le spese per i servizi portuali sostenute da navi estere in porti italiani sono documentate dai raccomandatari alle compagnie estere rappresentate a mezzo del "conto esborsi" — contraddistinto dal nome della nave e dalla data e porto di approdo cui le spese stesse si riferiscono — corredato dalle fatture, le ricevute e gli altri documenti giustificativi. Le eventuali forniture di merci nazionali effettuate dai raccomandatari, assistite da modulo valutario, devono essere evidenziate sul "conto esborsi" con indicazione degli estremi del modulo stesso.

Le banche abilitate possono dare corso al regolamento degli impegni a carico dell'estero a fronte del "conto esborsi" ovvero all'assolvimento degli impegni in dipendenza dell'esecuzione di operazioni di cui ai precedenti punti 2) e 3) su esibizione, da parte dei raccomandatari, di copia in duplice esemplare del "conto esborsi" corredato da dichiarazione con la quale il raccomandatario assicura sotto la propria responsabilità che la copia presentata è conforme all'originale inviato al debitore non residente e che tutto quanto in essa risulta esposto corrisponde a verità.

Qualora nel "conto esborsi" figurino partite assistite da modulo valutario, la banca che interviene nel regolamento, se diversa da quella che ha apposto il visto sul modulo suddetto, è tenuta a comunicare immediatamente a quest'ultima l'avvenuto regolamento.

Copia del "conto esborsi" sul quale figurano anticipi concessi al capitano, secondo quanto previsto dal precedente punto 3), deve essere trasmessa alla banca che esegue la relativa operazione valutaria di rimborso da *parte della compagnia non residente.*

6) Per il servizio di cambio a bordo di navi passeggeri estere in arrivo in porti nazionali si applicano le stesse disposizioni previste per il servizio di cambio a bordo di navi passeggeri nazionali in arrivo in porti italiani prive di ufficio cambio permanente a bordo, di cui al punto 5 *f)* Erborsi della causale in riferimento».

15) Alle disposizioni di attuazione della causale 8b) è aggiunto il seguente comma:

«Nel caso di provvigioni in favore del medesimo soggetto non residente per importo inferiore al controvalore di Lit. 10.000.000, relativo ad una o più esportazioni, le banche possono dar corso ai relativi trasferimenti anche in assenza della documentazione concernente le singole esportazioni, purché venga loro esibita dall'operatore interessato dichiarazione sostitutiva nella quale devono essere indicati gli estremi dei documenti doganali o — se previsti — dei moduli valutari, nonché le banche presso le quali hanno avuto luogo gli introiti».

16) Le disposizioni di attuazione della causale 49a) Esborsi dell'allegato *A* al decreto, paragrafo I «Assegnazioni di valuta a residenti», sono modificate come segue:

1) Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In conformità di quanto stabilito al precedente comma le banche e gli altri uffici delegati dalla Banca d'Italia devono rilasciare ricevuta o fiche contabile nella quale devono essere riportati il nominativo dell'assegnatario (nonché quello del rappresentato nel caso di assegnazioni a minori), l'importo in lire ed in valuta estera dei singoli mezzi di pagamento assegnati, la data di assegnazione nonché gli estremi dell'assegnante. La detta ricevuta o fiche contabile potrà essere richiesta al residente in occasione di controlli doganali all'atto dell'uscita dal territorio nazionale quale prova del legittimo possesso della valuta».

2) Il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso di assegnazione per i minori la stessa viene imputata al rappresentante e su di lui incombe l'onere dell'obbligo di conservazione della documentazione di cui sopra qualora la somma delle assegnazioni nel corso dell'anno solare per conto del minore superi il limite di Lit. 5.000.000».

3) È abrogato il settimo comma che precede le «Disposizioni particolari per l'utilizzo a viaggio di singoli mezzi di pagamento».

*

* *

Il codice fiscale non deve essere fornito da parte degli utilizzatori anche nel caso in cui le assegnazioni di cui alla causale in riferimento vengano utilizzate mediante eurochèques e/o carte di credito.

17) Sono introdotte le seguenti disposizioni di attuazione della causale 49e):

«Si precisa che le banche possono procedere ad assegnazioni di valuta a residenti per atti di adozione di minori con gli stessi mezzi di pagamento indicati nella causale 49c) ed in particolare mediante assegnazioni in banconote estere fino alla concorrenza delle spese medesime.

Le banche nel procedere alle assegnazioni onde trattasi, devono applicare, con gli opportuni adattamenti, i criteri stabiliti in materia di assegnazioni di valuta a residenti nella citata causale».

18) Nelle operazioni di cui alla causale 52), «Servizi turistici», i residenti interessati non sono tenuti a fornire il proprio codice fiscale.

19) Le disposizioni di attuazione della causale 55) sono sostituite dalle seguenti:

«Le banche abilitate possono dar corso a trasferimenti per la causale in argomento con l'osservanza delle disposizioni che disciplinano la movimentazione dei conti di pertinenza estera di cui al titolo VI del decreto e delle relative norme di attuazione nonché di quelle particolari sotto riportate e solo dopo aver accertato la regolarità, ai fini valutari, del cespite dal quale provengono i redditi da trasferire all'estero:

a) dividendi ed interessi su titoli:

per i titoli circolanti all'estero (quotati e non quotati), le cedole rimesse dall'estero devono essere accompagnate da un affidavit di banca estera a ciò abilitata attestante che i titoli relativi appartengono a persone con residenza (sede) all'estero e devono essere muniti di una delle seguenti stampiglie:

i) «circolante all'estero - ex deposito capitale», per i titoli acquisiti con lire di «conto capitale»;

ii) «circolante all'estero - ex decreto legislativo n. 211», per i titoli rappresentanti investimenti ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211;

iii) «circolante all'estero - investimento n..... della banca.....» oppure «circolante all'estero - investimento n. L.43.... della banca.....», per i titoli rappresentanti investimenti ai sensi della legge 7 febbraio 1956, n. 43, se effettuati rispettivamente prima o dopo il 1° gennaio 1966; per il regolamento del ricavo delle cedole dei titoli predetti devono essere osservate inoltre le disposizioni di cui al titolo VI del decreto.

L'affidavit sopra richiamato è la dichiarazione rilasciata da banche o da istituzioni estere espressamente a ciò abilitate con la quale si attesta che il titolo (o cedola) in questione è di effettiva proprietà della determinata persona e vi sono indicate la data alla quale risale tale proprietà e, se del caso, la provenienza dei fondi impiegati nell'acquisto del titolo o la diversa origine della proprietà del titolo stesso. Se l'affidavit è rilasciato per titoli di Stato o obbligazionari italiani deve essere indicata anche la data della loro esportazione dall'Italia.

Qualora trattisi di dividendi su titoli azionari recanti la sola stampiglia «circolante all'estero» o di interessi su titoli obbligazionari (compresi quelli dello Stato o garantiti dallo Stato), esportati dall'Italia anteriormente

al 12 giugno 1958 (data d'istituzione delle tre suddette stampiglie), è sufficiente l'affidavit di banca estera attestante la proprietà estera dei titoli;

per i titoli non quotati, indipendentemente se costituiti in deposito in Italia ovvero circolanti all'estero, deve essere esibita inoltre copia del bilancio depositato a norma di legge, delle delibere assembleari, ecc.;

per i titoli costituiti in deposito presso le società emittenti o persone delegate, sempreché a suo tempo sia stata concessa da parte dell'Ufficio italiano dei cambi autorizzazione per la costituzione del deposito;

b) utili derivanti dalla partecipazione in aziende o dall'esercizio di imprese previa esibizione:

di copia del bilancio depositato a norma di legge e delle delibere assembleari qualora trattisi di società di capitali;

di copia della dichiarazione dei redditi completa degli allegati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (bilancio e conto dei profitti e delle perdite), qualora trattisi di soggetti diversi. Gli interessati devono dichiarare, mediante espressa annotazione in calce a detta copia, la conformità all'originale trasmesso all'ufficio delle imposte e la rispondenza alle risultanze delle scritture contabili della impresa tenute a norma di legge. Le banche restano comunque obbligate a farsi esibire, appena possibile, un certificato del competente ufficio delle imposte e accertare la rispondenza delle predette scritture contabili con i dati del certificato stesso.

In mancanza della predetta documentazione le operazioni onde trattasi sono subordinate a preventivo nulla osta dell'UIC;

c) interessi su prestiti di qualsiasi specie concessi dall'estero (diversi da quelli obbligazionari di cui alla precedente lettera *a)* nonché interessi derivanti da prestiti di somme corrisposte ai sensi del «Trattato di Pace», sempreché siano corrisposti nei termini stabiliti dall'autorizzazione ministeriale, se prescritta, a suo tempo concessa per l'assunzione del prestito;

d) acconti sui dividendi, sempreché distribuiti ai sensi dell'art. 2433-*bis* del Codice civile».

20) Nelle disposizioni di attuazione della causale 101), il sesto alinea del punto 2) è modificato come segue:

«— la dichiarazione che la partecipazione viene assunta allo scopo di agevolare l'esercizio delle proprie attività all'estero con conseguente convenienza per l'economia italiana e, se trattasi di società di capitali o di persone, che l'ammontare complessivo delle partecipazioni non rappresentate da titoli quotati, delle quote sociali e dei prestiti non supera il proprio patrimonio netto».

20) Le disposizioni di attuazione della causale 110) sono sostituite dalle seguenti:

«I ripianamenti di perdite devono riferirsi a perdite registrate successivamente all'investimento».

Il direttore: SCORDINO

86A7154

CIRCOLARE 3 settembre 1986, n. 2/21.

Disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali. Applicazione del decreto ministeriale 18 luglio 1985, come modificato dal decreto ministeriale del 7 agosto 1986. Disposizioni di attuazione degli articoli 23, 29 e 32.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero la circolare n. 2/20 del 18 luglio 1985, emanata in applicazione del decreto ministeriale 18 luglio 1985, è modificata come segue:

1) Le disposizioni di attuazione dell'art. 23 sono sostituite dalle seguenti:

«1) *Esportazioni temporanee per lavorazioni per conto di committenti residenti.*

Le esportazioni temporanee della specie avvengono con presentazione in dogana di modulo valutario vistato dalle banche abilitate.

La banca abilitata che appone il visto sui moduli di reimportazione deve:

provvedere alle necessarie verifiche con l'originaria operazione di temporanea esportazione, apponendo sui moduli utilizzati le opportune annotazioni;

accertare che il regolamento del compenso di lavorazione, sia esso in valuta o in merce (ipotesi, questa, possibile solo se è prevista nell'autorizzazione doganale alla temporanea esportazione), nonchè il regolamento di eventuali merci estere aggiunte o incorporate nel prodotto da reimportare avvenga in conformità delle disposizioni valutarie.

L'impegno valutario dell'operatore residente nascente dalla fattispecie in esame si intende assolto con l'esborso del compenso, con la trattenuta da parte del non residente di quota parte dei prodotti o dei sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione, con l'esportazione di altra merce a titolo di compenso e/o con il regolamento della merce aggiunta.

La trasformazione in esportazione definitiva ha luogo senza presentazione in dogana di modulo valutario ma previa esibizione alla stessa di apposita attestazione di regolarità valutaria che la banca abilitata deve rilasciare d'iniziativa o previa autorizzazione del competente organo valutario, secondo le disposizioni previste per le esportazioni in definitiva con o senza impegno di regolamento valutario. Le dogane danno notizia alla banca abilitata intervenuta nell'operazione dell'avvenuta trasformazione.

Nel caso di trasformazione in esportazione definitiva l'operatore deve attivare la procedura prevista dalle norme di cui al precedente comma entro quindici giorni decorrenti dalla data di cessione della merce.

2) *Esportazioni temporanee a titolo di noleggio.*

Si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo con gli opportuni adattamenti (ad es. annotazione del canone di noleggio anziché del compenso di lavorazione).

3) *Esportazioni temporanee a titolo di speciale agevolazione per il traffico internazionale diverse dal noleggio.*

Le esportazioni temporanee della specie avvengono con presentazione in dogana di modulo valutario vistato dalle banche abilitate.

La banca abilitata che appone il visto sui moduli di reimportazione deve aver cura di effettuare i necessari collegamenti con l'originaria operazione di temporanea esportazione apponendo sui moduli stessi le opportune annotazioni.

La trasformazione in esportazione definitiva ha luogo senza presentazione di modulo valutario in dogana, previa esibizione alla stessa di apposita attestazione di regolarità valutaria rilasciata dalla banca abilitata che ha apposto il visto sul modulo di temporanea esportazione. Tuttavia nel caso di temporanee esportazioni non assistite da modulo valutario ai sensi dell'allegato 2 al decreto la trasformazione in esportazione definitiva deve avvenire con presentazione in dogana di modulo valutario.

Nel caso di esportazioni temporanee di beni strumentali all'esecuzione di lavori italiani all'estero, la banca abilitata che ha apposto il visto sul modulo valutario tiene evidenza dell'operazione per tutta la sua durata in attesa del rendiconto finale dal quale dovrà rilevarsi la definizione dell'operazione medesima (cioè la reimportazione ovvero la trasformazione in definitiva con o senza impegno di regolamento valutario).

Si precisa che l'esportazione temporanea dei beni di cui al comma precedente è consentita con apposizione di visto preventivo di banca abilitata anche quando l'esportatore sia soggetto diverso dall'esecutore dei lavori.

4) *Proroghe dei termini indicati nelle bollette doganali.*

Le proroghe dei termini indicati nelle bollette doganali, concernenti le esportazioni temporanee di merci di proprietà di residenti, sono concesse dalla dogana su richiesta motivata degli operatori quando trattasi di proroghe di esportazioni temporanee di merci a dogana.

Per le merci a licenza la proroga è concessa dalle dogane su richiesta motivata dell'operatore:

quando la proroga è richiesta fino ad un massimo di tre anni dalla data dell'avvenuta operazione di temporanea esportazione, semprechè nell'autorizzazione a fronte della quale è stata emessa la relativa bolletta non sia stato espressamente previsto un termine inferiore a tre anni per la reimportazione;

quando la proroga è richiesta per un periodo superiore a tre anni dalla data dell'avvenuta operazione di temporanea esportazione ovvero quando sia stato espressamente previsto nell'autorizzazione un termine inferiore a tre anni per la reimportazione, sulla base della autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero (Direzione generale import-export).

Le proroghe possono essere concesse anche se sono scaduti i termini originari o prorogati indicati nelle bollette doganali.

5) *Reimportazioni.*

Le reimportazioni di beni esportati in temporanea anche per fattispecie diverse da quelle di cui ai precedenti punti possono avvenire con modulo da sottoporre successivamente al visto della banca abilitata.

Si precisa che le operazioni di temporanea esportazione poste in essere ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro del commercio con l'estero del 7 agosto 1986 restano disciplinate ai fini del loro perfezionamento dalla precedente normativa e che per le nuove operazioni non vanno applicate le disposizioni di cui al penultimo comma dell'allegato 3B) al decreto ministeriale 18 luglio 1985».

2) Le disposizioni di attuazione dell'art. 29 sono sostituite dalle seguenti:

«Le operazioni commerciali tra residenti nel comune di Livigno e residenti nel restante territorio della Repubblica italiana sono effettuate senza presentazione in dogana di modulo valutario e sono regolate in lire interne.

L'impresa ubicata nel comune di Livigno che intende effettuare un'importazione di merci estere, qualunque sia il suo valore, attraverso i valichi di Ponte del Gallo o di Forcola di Livigno, deve presentare ad una delle banche abilitate con sportello nel comune di Livigno domanda di assegnazione di valuta, corredata da fattura pro forma in duplice copia, in calce alla quale deve apporre la dichiarazione attestante la veridicità del prezzo nonché la propria residenza o sede nel comune di Livigno ed iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Sondrio. La banca prima di apporre il visto sulla fattura predetta, oltre al controllo previsto dalle vigenti disposizioni, accerta che l'impresa interessata residente sia in possesso dei requisiti formali predetti.

L'operatore presenta la fattura vistata dalla banca ai militari della Guardia di finanza in servizio presso i valichi di cui al secondo comma nella quale gli stessi registrano il passaggio della merce apponendo la relativa data.

La Guardia di finanza restituisce la fattura all'operatore che la presenta alla banca intervenuta nella operazione la quale a sua volta trasmette, con cadenza mensile, alla filiale di Sondrio della Banca d'Italia una situazione riassuntiva delle importazioni realizzate dalla quale risultino i nominativi degli importatori e le merci importate ripartite per gruppi merceologici.

Gli adempimenti di cui sopra possono essere assolti anche dallo spedizioniere incaricato dall'impresa interessata».

3) Si precisa che le operazioni di transito di cui all'art. 32 effettuate in perdita da transitari occasionali devono essere autorizzate dall'Ufficio italiano dei cambi così come previsto al punto 29 dell'art. 106 del decreto ministeriale 12 marzo 1981.

Il direttore: SCORDINO

86A7155

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a complessivi due posti di operaio nel ruolo degli operai permanenti dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, n. 1078 e n. 1079;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale n. 72001 del 7 gennaio 1972 relativo alla ristrutturazione dei ruoli organici dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 12 maggio 1972;

Vista la tabella *C* «Personale operaio dello Stato» allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1975 con il quale è stata determinata la misura delle riduzioni organiche nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze;

Considerato che nessun operaio inquadrato nella categoria degli «operai comuni» ha diritto alla riserva dei posti ai sensi degli articoli 5 e 13 della legge n. 157/1975 sopra citata;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per:

un posto di operaio specializzato, giardiniere, in prova (quarto livello);

un posto di operaio comune, giardiniere, in prova (secondo livello),

presso l'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze nel ruolo degli operai permanenti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere fornito di licenza elementare;

2) avere compiuto gli anni 18 e non superato l'età di anni 35 salvo quanto stabilito al successivo art. 3. Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano operai di ruolo dello Stato e che siano in possesso degli altri necessari requisiti;

3) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche. I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate sono ammessi al presente concorso, sempre che siano in possesso di tutti i requisiti prescritti ed alla visita medica siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alle qualifiche dei posti messi a concorso;

6) avere soddisfatto gli obblighi di leva oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritto nelle liste relative secondo i casi.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dai concorsi con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di un anno nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate all'Istituto agronomico per l'oltremare - Via Cocchi n. 4 - Firenze, devono pervenire all'Istituto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigersi secondo l'allegato modello, l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentacinque anni deve dichiarare in base a quale titolo previsto dal precedente art. 3 ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando l'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come dipendente di pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

9) il posto per cui intende concorrere;

10) se sia in possesso di titoli e di quali, di cui al successivo art. 11, che diano luogo a preferenza o precedenza (in caso positivo allegare il relativo titolo).

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio;

b) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato del sindaco o dal funzionario incaricato di ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Art. 5.

Per l'accertamento dell'abilità professionale degli aspiranti sarà nominata, con successivo decreto, la commissione giudicatrice, la quale sarà composta dal direttore generale dell'Istituto agronomico per l'oltremare, quale presidente, dal vice direttore generale e dal funzionario responsabile delle serre e giardini dell'Istituto.

Eserciterà le funzioni di segretario, il segretario dell'Istituto agronomico per l'oltremare.

Art. 6.

Il grado di abilità professionale dei candidati, prescritto dall'art. 7 della legge 13 maggio 1975, n. 157, sarà accertato per coloro che concorrono ad un posto di operaio specializzato, con l'esecuzione di una prova d'arte che consisterà in un saggio di lavoro col quale il candidato dovrà dimostrare di avere la perfetta conoscenza ed abilità del mestiere.

La prova pratica da determinarsi a giudizio della commissione, sarà comunicata agli aspiranti all'inizio della prova stessa.

La esecuzione della prova d'arte non è considerata, ad alcun effetto, come servizio prestato.

Per lo svolgimento della prova d'arte saranno osservate le norme in vigore per i concorsi per l'assunzione di personale impiegatizio presso le amministrazioni dello Stato.

Art. 7.

La prova d'arte del concorso di svolgerà in Firenze. I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, a mezzo raccomandata, del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la visita medica per l'accertamento della idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere e del giorno, ora e luogo in cui sarà tenuta la prova d'arte.

Per essere ammessi alla visita medica e per sostenere la prova d'arte, i candidati dovranno presentarsi muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta di identità.

Art. 8.

La prova d'arte sarà eseguita sotto la diretta sorveglianza della commissione di cui al precedente art. 6 la quale esprimerà con apposito verbale, il proprio giudizio sulla idoneità professionale dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punto di merito espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine e al rendimento.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 9.

La formazione della graduatoria dei candidati che concorrono ad un posto di operaio comune, sarà formata, da parte della commissione, mediante valutazione dei titoli e dei requisiti dei concorrenti.

Art. 10.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90 e all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati non idonei quei candidati che dovessero riportare nella prova pratica del concorso un punteggio inferiore a 14/20.

Art. 11.

La graduatoria del concorso indetto col presente decreto sarà approvata con decreto ministeriale.

Il concorrente collocato al primo posto nella graduatoria per «operaio specializzato» e quello collocato al primo posto nella graduatoria per «operaio comune» saranno dichiarati vincitori subordinatamente all'accertamento del possesso dei prescritti requisiti.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire a pena di decadenza, entro il termine di venti giorni dalla data dell'apposita comunicazione, in carta bollata, i sottoelencati documenti di rito:

1) titolo di studio originale o copia notarile autenticata del titolo di studio, prescritto nel precedente art. 2;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritto politici;

5) certificato del casellario giudiziale (non è ammesso certificato penale);

6) documento militare;

7) certificato comunale di vaccinazione, da cui risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspirante non sia anteriore ad un anno;

8) certificato rilasciato da un medico militare in servizio permanente effettivo o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Durante il periodo di prova il vincitore del concorso ad un posto di operaio specializzato avrà diritto al trattamento economico iniziale del quarto livello e il vincitore del concorso ad un posto di operaio comune avrà diritto al trattamento economico iniziale del secondo livello. Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del comitato di amministrazione dell'Istituto agronomico per l'oltremare.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

Gli operai nominati in prova decadono dalla nomina se non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1985

p. *Il Ministro:* CORTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1986
Registro n. 8 Esteri, foglio n. 1

ALLEGATO

Schema di domanda di ammissione
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3000)

Alla direzione dell'Istituto agronomico per l'oltremare - Via Cocchi n. 4 - 50131 Firenze

Il sottoscritto..
nato a.. (provincia di ....)
il.. (indicare giorno, mese, anno), domiciliato in .... via .... n. ...., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso ad un posto di operaio specializzato (o ad un posto di operaio comune) in prova presso codesto Istituto.

Fa presente (per chi ha superato il trentacinquesimo anno di età) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto........................ (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di avere conseguito il titolo di studio di .... presso .... di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (I candidati non iscritti indicheranno i motivi della non iscrizione o della eventuale cancellazione), di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali o i procedimenti penali).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara............................. (o di aver prestato servizio di leva; o di essere ancora in servizio, o di essere esentato; o se gode di congedo di rinvio; oppure riformato, o altro motivo).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso vengano trasmesse al seguente indirizzo:............................
....

Data, ...

Firma (1)..

(1) La firma dovrà essere autenticata o da un notaio o dal sindaco del comune di residenza dell'aspirante o dal funzionario incaricato di ricevere la documentazione. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio.

86A7128

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Modificazione al diario del concorso regionale, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a complessivi ventiquattro posti di addetto al servizio automezzi nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione di grazia e giustizia, in esecuzione della legge 22 agosto 1985, n. 444.

A modifica di quanto disposto nell'art. 9 del bando di concorso per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a complessivi ventiquattro posti di addetto al servizio automezzi nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione di grazia e giustizia, indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1986, modificato con decreto ministeriale 3 aprile 1986, la prova pratica di guida e l'accertamento di idoneità psicotecnica avranno luogo nelle sedi e nei giorni che, per ciascuna di dette prove, saranno indicati dalla commissione esaminatrice.

L'avviso per la presentazione alle prove suddette sarà dato a ciascuno dei candidati ammessi al concorso nella residenza o nel domicilio dichiarati nella domanda di partecipazione.

86A7156

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso n. 3 a posti di astronomo straordinario negli osservatori astronomici ed astrofisici

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1986, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1986, registro n. 71, foglio n. 53, è stata costituita la sottoindicata commissione giudicatrice del concorso n. 3 a posti di astronomo straordinario negli osservatori astronomici ed astrofisici, di cui al decreto ministeriale 25 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 19 settembre 1985 ed avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 1985:

Concorso n. 3

Settore: TECNICHE ASTRONOMICHE ED ASTROFISICHE

Prof. Braccesi Alessandro, Università di Bologna
Prof. Chincarini Guido, Università di Milano
Prof. Perola Giuseppe Cesare, Università «La Sapienza» di Roma
Prof. Kranic Aldo, Università di Milano
Prof. Bertotti Bruno, Università di Pavia

Avviso

Tutti coloro che entro i termini previsti dal bando abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione al sopra indicato concorso n. 3 a posti di astronomo straordinario negli osservatori astronomici ed astrofisici ed abbiano fatto pervenire, *altresì, entro i termini, una serie delle proprie* pubblicazioni, sono invitati ad inviare a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (uguale a quella già inoltrata al Ministero), corredata di un elenco delle stesse e di un *curriculum* della propria attività didattica e scientifica, nei tempi previsti dagli articoli 3 e 5 del decreto ministeriale 25 maggio 1985.

86A7197

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Elevazione, da uno a sette, del numero dei posti del concorso, per esami, a segretario nel ruolo della ex carriera di concetto

Il numero dei posti del concorso, per esami, a segretario nel ruolo della ex carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 20 ottobre 1985 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 1986, è elevato da uno a sette, con decreto ministeriale 18 luglio 1986, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1986, registro n. 2 Bilancio, foglio n. 15.

86A7100

AVVOCATURA DELLO STATO

Diario della prova scritta del concorso a ventidue posti di coadiutore nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva della quarta qualifica funzionale.

Con decreto dell'Avvocato generale dello Stato è stato stabilito che la prova scritta del pubblico concorso a ventidue posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale 30 aprile 1986 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 1986, abbia luogo in Roma, presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, facoltà di economia e commercio, via Castro Laurenziano n. 9, il giorno 3 novembre 1986, con inizio alle ore 8,30, con la durata di sei ore dalla dettatura del tema.

86A7204

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico per l'ammissione all'ottavo corso di preparazione con concessione di sessantotto borse di studio, per il reclutamento di cinquantasette impiegati civili alla settima qualifica funzionale di Ministeri vari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del bando di concorso pubblico, per l'ammissione all'ottavo corso di preparazione, Ministeri vari, con concessione di sessantotto borse di studio per il reclutamento di cinquantasette impiegati civili alla settima qualifica funzionale di Ministeri vari (decreto del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione del 7 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1985), si dà notizia che negli albi delle sedi di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna della Scuola superiore della pubblica amministrazione è stata affissa la graduatoria finale di merito dei candidati che hanno partecipato al concorso suddetto.

Pertanto, i vincitori utilmente collocati nei primi sessantotto posti della suddetta graduatoria dovranno, a pena di decadenza, provvedere entro il 20 ottobre 1986 all'invio dei documenti prescritti e secondo le modalità previste nello stesso art. 13 sopracitato.

86A7103

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico per l'ammissione al settimo corso di preparazione con concessione di sessanta borse di studio, per il reclutamento di cinquanta impiegati civili alla settima qualifica funzionale del Ministero della pubblica istruzione, ruolo delle segreterie universitarie.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del bando di concorso pubblico, per l'ammissione al settimo corso di preparazione, per il Ministero della pubblica istruzione, con concessione di sessanta borse di studio per il reclutamento di cinquanta impiegati civili alla settima qualifica funzionale nel ruolo delle segreterie universitarie (decreto del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione del 5 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 20 luglio 1984), si dà notizia che negli albi delle sedi di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna della Scuola superiore della pubblica amministrazione è stata affissa la graduatoria finale di merito dei candidati che hanno partecipato al concorso suddetto.

Pertanto, i vincitori utilmente collocati nei primi sessanta posti della suddetta graduatoria dovranno, a pena di decadenza, provvedere entro il 20 ottobre 1986 all'invio dei documenti prescritti e secondo le modalità previste nello stesso art. 13 sopracitato.

86A7104

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico per l'ammissione all'ottavo corso di preparazione con concessione di centoventidue borse di studio, per il reclutamento di centodue impiegati civili alla settima qualifica funzionale del Ministero delle finanze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del bando di concorso pubblico, per l'ammissione all'ottavo corso di preparazione con concessione di centoventidue borse di studio per il reclutamento di centodue impiegati civili alla settima qualifica funzionale del Ministero delle finanze (decreto del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione dell'8 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 3 maggio 1985), si dà notizia che negli albi delle sedi di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna della Scuola superiore della pubblica amministrazione è stata affissa la graduatoria finale di merito dei candidati che hanno partecipato al concorso suddetto.

Pertanto, i vincitori utilmente collocati nei primi centoventidue posti della suddetta graduatoria dovranno, a pena di decadenza, provvedere entro il 20 ottobre 1986 all'invio dei documenti prescritti e secondo le modalità previste nello stesso art. 13 sopracitato.

86A7105

CONSORZIO INTERREGIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DIVULGATORI AGRICOLI PER IL NORD-ITALIA

Concorso per l'ammissione di cinquantuno aspiranti divulgatori polivalenti ai corsi di formazione istituiti in applicazione del regolamento CEE n. 270 del 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, ai fini del loro inserimento da parte delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria ed Emilia-Romagna nei servizi e nelle attività di sviluppo agricolo.

1. Il Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli per il Nord-Italia (C.I.F.D.A.), con sede in Vertemate con Minoprio (Como) - Villa Raimondi, bandisce un concorso per l'ammissione ai corsi di formazione, istituiti in applicazione del regolamento CEE n. 270/79 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, di cinquantuno aspiranti divulgatori agricoli ripartiti tra le regioni consorziate nel modo seguente:

Regione Piemonte	n. 14
Regione Lombardia	» 9
Regione Veneto	» 12
Regione Liguria	» 4
Regione Emilia-Romagna	» 12

2. Ai corsi che si svolgeranno presso il Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli per il Nord-Italia con sede in Vertemate con Minoprio (Como) ed avranno una durata di almeno 9 mesi ciascuno e comunque di duecentoquindici giorni effettivi, potranno partecipare gli aspiranti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ai 22 anni e non superiore ai 30 alla data di scadenza per la presentazione della domanda;

b) diploma di laurea in scienze agrarie o scienze della produzione animale o scienze forestali o scienze veterinarie o diploma di maturità tecnica di perito agrario o diploma di maturità professionale di agrotecnico abbinate, queste ultime due, ad una esperienza professionale effettiva di anni due nei campi di attività previsti dal bando di concorso (la pratica agricola, lo sviluppo agricolo relativamente alla divulgazione, assistenza tecnica e formazione professionale ed alla dimostrazione e sperimentazione agraria).

3. Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, su carta bollata e corredate dei titoli prescritti dal bando stesso, dovranno essere presentate a una delle cinque regioni sottoindicate (individuate in relazione a dove il candidato intende esercitare la sua attività), entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando o del suo estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

Regione Piemonte - Assessorato agricoltura - Corso Stati Uniti, 21 - 10128 - Torino;

Regione Lombardia - Assessorato agricoltura e foreste - Piazza IV Novembre, 5 - 20124 - Milano;

Regione Veneto - Assessorato agricoltura - Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901 - 30123 - Venezia;

Regione Liguria - Assessorato agricoltura - via Fieschi, 15 - 16121 - Genova;

Regione Emilia-Romagna - Assessorato agricoltura - via Aldo Moro, 30 - 40127 - Bologna.

Le domande di ammissione e la documentazione di corredo dovranno essere presentate in busta chiusa che dovrà portare, oltre all'indirizzo della Regione destinataria anche la scritta «concorso divulgatori agricoli».

4. Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso le sedi degli uffici agricoltura delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria ed Emilia-Romagna, a partire dalla data di pubblicazione del presente estratto; i medesimi uffici forniranno ogni ulteriore chiarimento in merito al bando stesso.

Il bando verrà inoltre inviato anche agli uffici agricoltura di tutte le altre regioni siano esse a statuto ordinario che a statuto speciale, per la pubblica affissione presso gli uffici medesimi, nonché ai consorzi interregionali per la formazione dei divulgatori agricoli istituiti ai sensi del regolamento CEE n. 270/79.

86A6964

REGIONE ABRUZZO

Concorso ad un posto di direttore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 5

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario - ruolo sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: direttore sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'U.S.L. in Giulianova (Teramo).

86A7119

REGIONE VENETO

Concorso a tre posti di assistente tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 22

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente tecnico, per il settore igiene pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 22.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari generali, ufficio concorsi dell'U.S.L. in Este (Padova).

86A7166

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FG/4

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale FG/4, a:

a) *Ruolo sanitario:*

due posti di assistente di radiologia medica (a tempo pieno) - area medica;
dodici posti di assistente medico di pronto soccorso (a tempo pieno) - area di chirurgia;
un posto di aiuto corresponsabile di anestesia e rianimazione (a tempo pieno) - area di chirurgia;
due posti di biologo collaboratore;
un posto di operatore professionale collaboratore (tecnico di radiologia medica);
un posto di operatore professionale collaboratore (tecnico di laboratorio medico).

b) *Ruolo tecnico:*

sei posti di operatore tecnico (autista-barelliere);
tre posti di agente tecnico (ausiliari).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 125 suppl. del 21 agosto 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Vieste (Foggia).

86A7107

REGIONE MARCHE

Aumento, da tre a quattro, del numero dei posti del concorso ad operatore professionale collaboratore - tecnico di centro trasfusionale, presso l'unità sanitaria locale n. 3.

Il numero dei posti ad operatore professionale collaboratore - tecnico di centro trasfusionale presso l'unità sanitaria locale n. 3 di cui all'avviso pubblicato alla pagina 43 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 4 agosto 1986 è elevato da tre a quattro.

86A7130

Aumento, da trentasei a trentanove, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad operatore professionale collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 3.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a ventuno posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale.

Il numero dei posti già integrato con l'aggiunta di altri quindici posti è riaperto nei termini per trenta giorni (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 4 agosto 1986) è ulteriormente integrato di altri tre posti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Pesaro.

86A7131

Concorso ad un posto di veterinario collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 17

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 17.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 94 dell'11 settembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'U.S.L. in S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

86A7167

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 217 del 18 settembre 1986 pubblica i seguenti avvisi di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di trentacinque stenodattilografi/e.

S.A.T. - Servizi ambiente territorio di Sassuolo (Modena): Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore. (Concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 123 del 29 maggio 1986).

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica alla vacanza del posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, da coprire mediante trasferimento per la disciplina «farmacia molecolare», presso la facoltà di farmacia dell'Università di Milano. (Vacanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 13 settembre 1986).

L'avviso citato in epigrafe, relativo alla vacanza del posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia di «farmacia molecolare» presso la facoltà di farmacia dell'Università di Milano, riportato alla pag. 9 della predetta *Gazzetta Ufficiale,* è stato così rettificato:

dove è scritto: «*farmacia* molecolare», leggasi: «*farmacologia* molecolare».

86A7238

MINISTERO DELLA DIFESA

Errata-corrige al comunicato riguardante la concessione di ricompense al valor militare per attività partigiana (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 27 agosto 1984)

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 7145 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* alle medaglie di bronzo dove è scritto: «*Zucchesi* Francesco», leggasi: «*Zuccheri* Francesco».

86A7079

REGIONE PUGLIA

Errata-corrige all'estratto di bando relativo a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/2 (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 14 agosto 1986)

Nell'estratto di bando citato in epigrafe, riportato alla pag. 29 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* alla lettera *c*), dove è scritto: «tre posti di operatore professionale *coordinatore* (ostetrica)», leggasi: «tre posti di operatore professionale *collaboratore* (ostetrica)».

Per ulteriori chiarimenti le concorrenti potranno rivolgersi al servizio personale della U.S.L. BA/2 con sede in Canosa di Puglia (Bari).

86A7078

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 90.000**
- semestrale .... **L. 50.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 180.000**
- semestrale .... **L. 100.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 20.000**
- semestrale .... **L. 12.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 75.000**
- semestrale .... **L. 40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 20.000**
- semestrale .... **L. 12.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale .... **L. 285.000**
- semestrale .... **L. 160.000**

- ***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.***

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... **L. 600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... **L. 600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... **L. 45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... **L. 600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... **L. 25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo .... **L. 2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... **L. 82.000**
Abbonamento semestrale .... **L. 45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221